



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



La giustizia riparativa in ambito penale minorile



Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi



Ministero della Giustizia

Istituto
degli
Innocenti





*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La giustizia riparativa in ambito penale minorile

Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi



Ministero della Giustizia

Istituto
degli
Innocenti



Cabina di regia del progetto

Agia

Ministero della giustizia

Istituto degli innocenti

Comitato scientifico

Adolfo Ceretti

Maria Pia Giuffrida

Giovanni Grandi

Ringraziamenti

Si ringraziano le ragazze e i ragazzi, i testimoni adulti, i genitori e gli operatori che hanno partecipato all'indagine per la disponibilità e la collaborazione fornita ai fini della realizzazione del presente lavoro.

Report d'indagine a cura di

Benedetta Bertolini, Graziana Corica (Idi)

Roma, ottobre 2023



Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia

Per leggere una copia della licenza visita il sito web

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/>

Grafica e stampa Tipografia Eurosia - Roma

ISBN 9788894447682

INDICE

Premessa – Carla Garlatti, Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza	7
Introduzione – Carlo Nordio, Ministro della giustizia	11
Nota metodologica	15
1. L’impianto della ricerca	
2. Gli strumenti	
3. Le fonti e la definizione delle dimensioni	
Nota di contesto: la disciplina organica della giustizia riparativa e le persone di minore età	21
PARTE I – Gli effetti della giustizia riparativa: a cosa serve	25
Preambolo	
1. A cosa serve per chi ha compiuto un reato in età minore	28
1.1. Risultanze generali	
1.2. Le voci	
1.2.1. Le ragazze e i ragazzi autori di reato	
1.2.2. I genitori delle ragazze e dei ragazzi autori di reato	
1.2.3. Le operatrici e gli operatori dei servizi	
2. A cosa serve per chi ha subito un reato	42
2.1. Risultanze generali	
2.2. Le voci	
2.2.1. Le vittime di minore età	
2.2.2. Le vittime adulte	
2.2.3. I genitori delle vittime di minore età	
2.2.4. Le operatrici e gli operatori dei servizi	
3. A cosa serve per le famiglie e la comunità	65
3.1. Risultanze generali	
3.2. Le voci	
3.2.1. Gli autori e le vittime di reato	
3.2.2. I genitori delle ragazze e dei ragazzi autori di reato	
3.2.3. I genitori delle vittime di minore età	
3.2.4. Le operatrici e gli operatori dei servizi	

4. Per concludere: una panoramica trasversale	82
4.1. Effetti della giustizia riparativa nella relazione con se stessi	
4.2. Effetti della giustizia riparativa nella relazione con l'altro 'difficile'	
4.3. Effetti della giustizia riparativa nella relazione con la famiglia e la comunità	
PARTE II – I programmi di giustizia riparativa in uso in Italia	87
Preambolo	
1. Una terminologia non (ancora) condivisa	89
2. I programmi di giustizia riparativa in genere: diffusione e innesto	92
3. La mediazione penale	96
4. Gli 'altri' programmi di giustizia riparativa	98
4.1. La <i>restorative conference</i> (dialogo riparativo)	
4.2. Il <i>circle</i>	
4.3. Gli ostacoli alla diffusione dei programmi diversi dalla mediazione	
5. Gli interventi di sensibilizzazione alla giustizia riparativa	112
Parte III – Una mappatura dei servizi di giustizia riparativa in Italia	115
Preambolo	
1. Struttura e organizzazione	116
2. Attività di formazione e sensibilizzazione	122
3. Le reti nella giustizia riparativa	123
CONCLUSIONI – Verso la costruzione di politiche pubbliche consapevoli	125
1. Riflessioni generali e considerazioni operative	126
1.1. La giustizia riparativa 'funziona'	
1.2. Coinvolgere le famiglie	
1.3. Coinvolgere la comunità	
1.4. Costruire reti	
1.5. Diffondere la cultura della giustizia riparativa	

Allegati

135

1. Nota di coinvolgimento Efrj
2. Nota di invito ai *focus group* interistituzionali
3. Nota per il coinvolgimento dei testimoni
4. Nota ai Cgm per il coinvolgimento degli enti di Gr
5. Traccia per i *focus group* con gli autori e con le vittime di reato
6. Traccia di intervista per genitori di autori e vittime di reato
7. Traccia per il *focus group* interistituzionale
8. Traccia per il *focus group* sui programmi diversi dalla mediazione penale
9. Questionario per gli enti che erogano servizi di giustizia riparativa

Appendice normativa

169

D. lgs. n. 150 del 2022 – Disciplina organica della giustizia riparativa

Sigle

Agia	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
Dgmc	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
Cgm	Centro per la giustizia minorile
Coe	<i>Council of Europe</i>
Crc	<i>Convention on the rights of the child</i>
Efrj	<i>European forum for restorative justice</i>
Ffoo	Forze dell'ordine
Idi	Istituto degli innocenti
Ipm	Istituto penale minorile
Gr	Giustizia riparativa
Onu	Organizzazione delle nazioni unite
Ue	Unione europea
Unodoc	United nations office on drugs and crime
Ussm	Ufficio di servizio sociale per i minorenni



Premessa

Perché questo lavoro – il secondo dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile? I motivi sono molteplici.

Esso risponde, anzitutto, a un compito preciso assegnato a questa Autorità dalla legge che l’ha istituita: l’art. 3, comma 1, lett. o) della legge 12 luglio 2011, n. 112 chiede infatti di «favori[re] lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgono persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore».

Sulla scorta di tale mandato, già nel 2018 era stato pubblicato un documento di studio e di proposta sulla mediazione penale nell’ambito del procedimento penale minorile. L’impronta di quel lavoro era giuridica e processuale, essendo stato indagato il modo in cui la forma principale di espressione della giustizia riparativa – la mediazione penale – andava a inserirsi nella giustizia minorile.

Questo secondo studio vuole offrire prospettive ulteriori e diverse, di natura maggiormente sostanziale.

Ci troviamo in un momento storico in cui si parla in modo sempre più diffuso di giustizia riparativa. Se prima si trattava di un argomento conosciuto da pochi addetti ai lavori, perlopiù appassionati, pionieri nell’avviare e portare avanti sperimentazioni, talvolta tramutatesi in esperienze stabili ma pur sempre circoscritte territorialmente, sempre più si è allargata la curiosità e il desiderio di approfondire un approccio alla giustizia ‘differente’. Si sono così moltiplicate le occasioni di scambio, sensibilizzazione, formazione, e la discussione attorno a tale paradigma ha visto partecipare sempre più operatori e professionalità. Il legislatore stesso si è sentito coinvolto: negli ultimi anni è stata infatti predisposta più d’una proposta di legge sul tema, pur con destino e fortuna variabili.

A fronte di un tale movimento, si profilava l’esigenza di fornire professionisti, istituzioni e cittadinanza di alcuni strumenti di conoscenza e approfondimento sul tema. Anzitutto per rispondere a una domanda – spontanea e fondamentale anche in vista di un investimento in termini di politiche pubbliche: a che cosa ‘serve’ la giustizia riparativa? In che termini ‘funziona’? Vale la pena investire in questa direzione, e nel caso perché? Evoluzioni tanto significative nella gestione della conflittualità sociale – come quella proposta dalla giustizia riparativa – richiedono infatti primariamente una solida base conoscitiva a sostegno di politiche pubbliche innovative, e al contempo pongono la fondamentale sfida della loro ‘narrazione’.

In seconda battuta è parso importante indagare in che cosa, in concreto, si sostanzia oggi la *restorative justice* sul suolo nazionale: della mediazione penale si è sentito parlare di più, ma cos’altro può essere la giustizia riparativa? Quali altre forme di incontro tra i protagonisti



di una vicenda penalmente rilevante vengono praticate, sulla scorta di quanto avviene in altri ordinamenti?

In ultimo, lo scenario in rapida evoluzione relativo agli enti erogatori di servizi di giustizia riparativa poneva l'esigenza di una nuova mappatura nazionale, dopo quella che era stata effettuata nel 2018, al fine di fornire una fotografia aggiornata, in un panorama – comune – in continuo movimento.

Per rispondere a queste domande, l'Autorità garante ha quindi promosso una ricerca biennale, in collaborazione con il Ministero della giustizia e l'Istituto degli innocenti, con i quali ha composto la Cabina di regia del progetto. Accanto a questa, ha istituito un Comitato scientifico, costituito dal prof. Adolfo Ceretti, dalla dott.ssa Maria Pia Giuffrida e dal prof. Giovanni Grandi. È stato altresì coinvolto il Forum europeo per la giustizia riparativa.

La tematica ha assunto una rilevanza tanto maggiore nel momento in cui, con l'ultima delle iniziative legislative avviate, è stato approvato il decreto legislativo n. 150 del 2022, che ha dotato per la prima volta l'Italia di una disciplina organica sulla giustizia riparativa. Da materia di nicchia, collocata negli interstizi normativi, la cornice legislativa è mutata radicalmente, ponendo la sfida della diffusione di un servizio da garantire a tutti, secondo regole e principi ora stabilmente definiti.

Di strade nuove per *fare* giustizia, si sente d'altra parte un gran bisogno. Quotidianamente leggiamo di episodi di violenza, individuale e collettiva, che lasciano un senso di smarrimento, di paura, ma anche di impotenza a fronte di reazioni e risposte tradizionali che sembrano non funzionare.

I postumi della fase pandemica, con le lacerazioni sociali e le fragilità personali e relazionali che sono emerse nelle ragazze e nei ragazzi (ma non solo in loro), rendono tanto più urgenti strumenti nuovi, che sappiano sanare le ferite, riannodare i fili, restituire fiducia nella possibilità di stare bene insieme.

Proporre – a fronte della commissione di un reato – l'incontro tra il responsabile e la vittima è tutt'altro che una via facile, o addirittura 'buonista'. Si tratta al contrario di una proposta impegnativa: si chiede a chi ha usato violenza di incontrare gli occhi dell'altro, di comprendere – prendere con sé – le conseguenze delle proprie azioni attraverso il suo racconto, di acquisire consapevolezza che dietro a ogni legge c'è una persona in carne e ossa che chiede di essere rispettata. Anche per chi ha subito l'offesa, la giustizia riparativa osa una proposta quasi incomprensibile: ri-trovare faccia a faccia con chi le ha fatto del male. Perché mai dovrebbe essere desiderabile?

Saranno le vive voci dei testimoni raccolte in questo volume a rispondere.

La giustizia – dice uno dei ragazzi intervistati – “dovrebbe portare il mondo a essere un posto migliore, favorendo e migliorando l'interazione tra gli individui che lo abitano”.



C'è una comunità da ricostruire, perché è nella relazione con sé e con gli altri che la persona cresce e si definisce.

La giustizia riparativa aspira a rispondere a questa sfida.

Questo lavoro aspira a facilitare il cammino della giustizia riparativa in Italia.

Carla Garlatti
Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza



Introduzione

Per parlare di giustizia riparativa occorre aver chiaro il concetto di giustizia penale, della sua funzione e della sua origine: il reato.

Il reato è un comportamento umano punito dalla legge penale. Sembra una definizione tautologica, ma non è così. Il reato infatti è una produzione valutativa del legislatore, che decide cosa e come punire, in base a valutazioni etiche, politiche, economiche, sociali, o semplicemente capricciose. Alcuni reati sono, per così dire, universali ed eterni, nel senso che sono stati considerati tali sempre e ovunque, ancorché puniti in modo assai diverso: si pensi all'omicidio e al furto. Questa categoria comprende generalmente azioni condannate dalla morale corrente, ed è considerata essenziale al mantenimento dell'ordine collettivo. Ma altri comportamenti umani transitano più volte dalla sfera della illiceità a quella della neutralità, e viceversa, benché mantengano, più o meno, lo stesso disvalore etico. Ad esempio la bestemmia e l'adulterio, riprovevoli sotto l'aspetto sia morale che religioso, un tempo erano delitti gravissimi, mentre oggi sono, almeno in Italia, penalmente irrilevanti. Al contrario, l'inquinamento ambientale che a lungo è stato considerato solo un sintomo di diseducazione civile, oggi è perseguito in modo severo. Una conseguenza importante di questo interscambio, che talvolta è ingiustificato e incomprensibile, è l'inconsapevolezza da parte del cittadino dell'obbligo e della conseguenza della sua violazione. E poiché *ignorantia legis non excusat*, egli intende la punizione come una sorta di sopruso.

Una volta accolto il principio che ogni Stato, ovunque e da sempre, ha stabilito un catalogo di reati e di sanzioni, si pone il problema della giustificazione teorica della pena. Alla domanda: "perché punire?" si è risposto in vari modi.

Il primo, cosiddetto classico, è quello del *malum pro malo*, ovvero della retribuzione afflittiva alla violazione del precetto. Hegel ne ha dato, come al solito, una spiegazione dialettico triadica: se il reato è la negazione del diritto, la pena è la negazione del reato, cioè la negazione della negazione, e quindi la riaffermazione del diritto stesso. Teoria affascinante, come tutta la fenomenologia hegeliana, ma svincolata dalla realtà. In effetti si può rispondere che *factum infectum fieri nequit*: ciò che è fatto è fatto, e, come dice Manzoni, una volta preso uno schiaffo neanche il Papa te lo può togliere. Nell'esperienza giudiziaria, questo concetto è espresso dalla consueta reazione dei parenti della vittima dopo una sentenza di condanna: "Sì, giustizia è fatta, ma questo non ridarà la vita a nostro figlio". In conclusione, dicono i critici di questa teoria, si tratta di una vendetta in forma legale.

La seconda risposta è di ordine più pratico: si punisce per intimidire. Concetto che si sdoppia nella cosiddetta prevenzione generale e in quella speciale: nel primo caso il monito è rivolto alla comunità, e nel secondo al singolo. In teoria non ci sarebbe nulla da eccepire, se non fosse che anche questa teoria è doppiamente smentita. Prima di tutto dalla stati-



stica, che dimostra l'assenza di relazione tra gravità delle pene e numero dei reati, e che al contrario nei Paesi dove vige la pena di morte certi delitti aumentano. E in secondo luogo dalla psicologia criminologica, che ci insegna l'indifferenza del potenziale reo all'entità della sanzione, per il semplice motivo che quando progetta e commette un reato, pensa sempre di farla franca.

Una terza risposta è quella – in parte accolta anche dalla nostra Costituzione – della rieducazione. L'esecuzione della pena, che non dev'esser mai contraria al senso di umanità, deve tendere a rieducare il condannato. A parte l'aspetto ruvido di questa espressione, che ci ricorda i gulag staliniani e il determinismo positivista, il nostro sistema sanzionatorio, con un carcere in parte ancora medievale e con la presenza (pur solo teorica) dell'ergastolo, non sembrano adatti a ricostruire nel detenuto il modello del cittadino. E in effetti nessuna persona di buon senso crede che il carcere possa rieducare o emendare. Se tra le sbarre avviene, come è avvenuta, qualche conversione, la causa vanno cercate altrove: o in una crisi penitenziale o nella riflessione del soggetto che recupera dal fondo della propria coscienza principi rimossi, o dimenticati.

La quarta risposta è un sincretismo cosiddetto polifunzionale: la pena è giustificata un po' da tutte le ragioni esposte finora. Non è una risposta teoricamente valida perché come quattro cretini non fanno una persona intelligente, e quattro errori non fanno una verità, altrettante risposte insufficienti non danno una spiegazione plausibile. Nondimeno è utile dal punto di vista pratico, ed è accolta dalla nostra giurisprudenza.

In realtà vi è un'altra ragione, di cui nessuno parla ma che costituisce il fondamento di tutti i sistemi sanzionatori. La pena serve a placare l'allarme sociale provocato dal reato. Essa vuol dimostrare che lo Stato esiste, perché tiene fede all'impegno contratto con i cittadini. Se l'ordinamento prevedesse una pena per un reato, e poi rinunciasse a punirlo, le conseguenze sarebbero infatti fatali: lo Stato perderebbe credibilità, e indurrebbe alla disubbidienza; e in seguito il cittadino si farebbe giustizia da sé, causando l'anarchia. La pena, in sostanza, è come la virtù di Antistene: ha in se stessa la sua giustificazione. Lo Stato è sovrano nello stabilire i reati da reprimere, ma una volta autovincolatosi a questo obbligo, lo deve mantenere *ne cives ad arma veniant*: affinché i cittadini non si sostituiscano alla sua inerzia colpevole.

Questa risposta può sembrare, ed in effetti è, ancora insoddisfacente, perché spesso confligge con il nostro senso innato di giustizia e persino con il buon senso. Ma questo sconcerto dipende dalla stessa formulazione della domanda. La ragion pura del diritto si è infatti sempre posta quella del "perché punire". La ragion pratica si pone, o dovrebbe porsi, quella del "cosa punire", e soprattutto "come punire". Ed è in questo contesto che si colloca la giustizia riparativa: perché essa propone una nuova prospettiva nella concezione del reato: non più solo violazione di una norma ma anche rottura di una relazione personale e sociale.



Poiché, come insegnava Pascal, molti equivoci sarebbero evitati se ci accordassimo prima sul significato delle parole, riproponiamo qui la definizione data a questa novità e riportata a pag. 76. Per giustizia riparativa si intende ogni percorso “che consente alle persone che subiscono un pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale, mediante strumenti quali la mediazione penale, la *restorative conference* nelle sue varie tipologie, il *circle* e qualsiasi altro strumento che contempli l'incontro e il dialogo tra la vittima e l'autore dell'illecito, insieme eventualmente ad altre persone toccate dal reato”.

Non è un compito facile. Pochi giorni fa ho raccolto, in un lungo e commovente colloquio, la straziante sete di giustizia della madre di Giogìò, brutalmente ucciso a pistolettate da un minore per aver cercato di difendere un amico. Per quanto il tempo attutisca molti dolori e smorzi le emotività, sarà molto difficile per questa donna accettare un dialogo con l'assassino di suo figlio. Ma come l'ottimo è nemico del buono, così l'impossibilità di estendere questa novità conciliativa alle forme più odiose di reato non deve impedirci di applicarla a quelle situazioni in cui essa è fattibile, e talvolta necessaria.

La sua utilità si estenderà alla stessa società, che sarà portata a ri-accogliere la vittima e il reo dopo lo svolgimento di questo difficile percorso, e potrà comprendere, superando rancori, insicurezze e senso di impunità, come realizzare una diversa forma di giustizia. E questo è il significato e l'obiettivo del testo che segue.

Esso infatti illustra, in modo chiaro e con senso di pragmatismo, come la giustizia riparativa costituisca un servizio d'intersezione tra la giustizia penale e le politiche sociali. La normativa, che ha recentemente introdotto in Italia una disciplina organica, prevede espressamente un coordinamento e un'interlocuzione stabile e continuativa tra i diversi attori che operano in quel mondo, anche attraverso la condivisione del linguaggio.

Lo studio presentato nelle prossime pagine si configura come un *iter* esplorativo basato su un disegno di ricerca articolato e multidimensionale, con narrazioni progressive di storie dolorose da parte degli stessi protagonisti – vittime e autori del reato – che si incrociano per convergere in un mutamento reciproco di atteggiamenti e di intenzioni. Per il reo, la caduta di giustificazioni e minimizzazioni, la comprensione del male inflitto, e la relativa assunzione di responsabilità. Per le vittime, la comprensione di storie e fragilità prima ignote, il superamento della paura e della rabbia, la soddisfazione per i cambiamenti del responsabile e, in prospettiva, una pacificazione tra famiglie.

Si parte da una serie di interrogativi: a cosa serve la mediazione penale per un ragazzo o una ragazza che ha commesso un reato? Può essere utile incontrare e parlare con la vittima che ha colpito? E quali vantaggi trae una vittima nell'incontrare il suo offensore?



I *focus group* e le interviste hanno, anzitutto, fatto emergere, per esempio, come la mediazione penale – offrendo uno spazio per ascoltare, raccontare, capire, riparare – abbia permesso ai ragazzi che hanno testimoniato la loro esperienza di superare, in modo costruttivo, il senso di colpa e di vergogna, di acquisire consapevolezza del male causato e dei suoi effetti e, quindi, di recuperare autostima.

In sostanza, la mediazione può portare – e in effetti ha portato – al superamento del desiderio di vendetta e alla costruzione di un sentimento di rispetto e di riconoscimento reciproco, fino a una sorta di pacificazione della relazione.

Dalla ricerca emerge, inoltre, che la mediazione, a fronte di un sentimento di sfiducia verso la giustizia tradizionale, ha offerto l'occasione per scoprire un approccio diverso da quello punitivo/riabilitativo, che meglio permette la comprensione del danno arrecato e dei diritti tutelati dalla società. Nella dimensione relazionale della giustizia riparativa viene infatti riscoperto, come valore condiviso, il precetto penale piuttosto che la pena, cioè il comportamento da seguire più che la sanzione conseguente alla sua violazione. È un modo nuovo ed efficace di concepire la prevenzione generale e speciale, nell'ottica del contenimento della recidiva.

Forse è troppo presto per valutare i risultati di questa nuova prospettiva, che si aggiunge a quelle, singolarmente insoddisfacenti, che ho indicato all'inizio. E tuttavia è una strada obbligata. La semplificazione e umanizzazione del percorso giudiziario è essenziale al recupero dei minori: e la riparazione è forse l'ultimo tentativo per superare la conflittualità tra le persone coinvolte, deluse dal senso di estromissione ed esclusione percepito nella giustizia processuale ordinaria.

Carlo Nordio
Ministro della giustizia



Nota metodologica

1. L'impianto della ricerca

Lo studio sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile presentato nelle prossime pagine si configura come un percorso esplorativo – poiché su questo tema tanto resta da indagare – basato su un disegno di ricerca articolato e multidimensionale.

Sono tre gli obiettivi conoscitivi che hanno orientato le attività di ricerca: l'individuazione e l'esplorazione degli **effetti** dei programmi di giustizia riparativa per i suoi protagonisti (persone indicate come autori del reato, vittime e comunità¹), anche secondo lo sguardo di familiari e professionisti; la ricognizione dei **programmi** di giustizia riparativa in uso in Italia nella fase processuale ed esecutiva; la **mappatura** di centri ed enti che erogano tali programmi nel territorio italiano. Per raccogliere le informazioni connesse a ciascuno di questi obiettivi, sono stati predisposti specifici strumenti di ricerca.

La **prima fase** della ricerca è stata dedicata al **primo degli obiettivi**, relativo all'analisi degli effetti dei percorsi di giustizia riparativa per vittime, persone indicate come autori di reato e comunità, in particolare per i familiari. Sono stati selezionati dalla Cabina di regia sette territori, dislocati tra Nord, Centro e Sud Italia, in cui i servizi di giustizia riparativa in ambito penale minorile presentassero un'attività risalente e continuativa nel tempo, insieme a un significativo ancoraggio istituzionale: Torino, Milano, Trento, Ancona, Salerno, Catanzaro e Palermo.

Nelle sette aree sono stati organizzati prima dei *focus group* interistituzionali – realizzati *on line* tra marzo e aprile 2022 – che hanno visto la partecipazione di rappresentanti di tribunali per i minorenni e procure presso i tribunali per i minorenni, dei centri per la giustizia minorile (Cgm), degli uffici di servizio sociale per minorenni (Ussm), degli istituti penali minorili (Ipm), e dei centri di giustizia riparativa. In totale hanno partecipato ai *focus group* 52 operatori della giustizia minorile.

Negli stessi territori sono stati poi condotti *focus group* e interviste semi-strutturate con vittime, sia giovani che adulte, e ragazze e ragazzi autori di reato, individuati dagli operatori locali secondo criteri condivisi (cfr. allegato n. 3) tra quelli che hanno preso parte a un percorso di mediazione. Prima dell'incontro per il *focus group* o l'intervista, è stata richiesta la partecipazione a un questionario *on line*. *Focus group* e interviste hanno raccolto l'adesione

¹ Il termine "autore del reato" si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente ricerca, e riprendendo quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE al considerando 12, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima dell'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione di non colpevolezza. Per approfondimenti sul rapporto tra presunzione di non colpevolezza e giustizia riparativa, si rimanda al precedente lavoro: Agia, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, cap. III, pp. 33 ss., 2018.



di 20 tra autori e vittime di reato (tra le quali due familiari, mamme, e tre adulti), mentre il questionario è stato compilato da 15 soggetti.

Sono state infine realizzate delle interviste semi-strutturate con dieci genitori di vittime e di autori di reato. *Focus* e interviste si sono svolte da aprile a giugno 2022, perlopiù in presenza.

Nella **seconda fase**, concentrata tra luglio e settembre 2022, sono stati portati avanti il **secondo** e il **terzo degli obiettivi** individuati, relativi rispettivamente ai programmi di giustizia riparativa in uso in Italia e alla mappatura dei soggetti attivi nell'erogazione di tali programmi. È stato costruito un questionario, inviato agli enti individuati dai Cgm secondo alcuni criteri condivisi (cfr. allegato n. 4). Hanno risposto al questionario tutti i soggetti (36) invitati a partecipare alla seconda fase dell'indagine. Il questionario era in parte dedicato alla mappatura, e in parte alla ricognizione sui programmi. Quest'ultima è stata poi approfondita attraverso tre *focus group on line*, tenutisi a settembre 2022, con i referenti dei centri ed enti che erogano giustizia riparativa attivi da più di tre anni (36 partecipanti).

2. Gli strumenti

Dal punto di vista strettamente metodologico, il percorso di ricerca si è basato su un approccio *mixed methods*, costruito sia attraverso strumenti tipici della ricerca quantitativa – standardizzati e con risultati comparabili, come i questionari – sia qualitativa, come i *focus group* e le interviste semi-strutturate, orientati ad approfondire tematiche e aspetti non ancora indagati.

Appare utile, anche per leggere meglio i risultati della ricerca, precisare alcuni aspetti relativi a questi due strumenti di ricerca.

Il *focus group* si basa su una discussione che coinvolge un gruppo composto da poco più di una decina di partecipanti – selezionati e spesso con specifiche caratteristiche o ruoli – guidata da uno o più moderatori (o osservatori) e focalizzata su un argomento che si vuole indagare in profondità.

Nella presente ricerca, il *focus group* è stato sia impiegato per raccogliere informazioni dalle varie figure che operano nel settore minorile, per il primo obiettivo, e dai referenti e responsabili di centri ed enti che erogano programmi di giustizia riparativa, per il secondo. Il *focus group* è stato inoltre lo strumento utilizzato per facilitare il dialogo con ragazze e ragazzi vittime o autori di reato rispetto agli effetti di tali programmi. In questo caso, i *focus group* – preceduti da un questionario volto a riattivare il ricordo sul percorso svolto – sono stati composti in modo omogeneo, con soli autori di reato o con sole vittime giovani (mentre alle vittime adulte sono state somministrate le interviste), e sono stati introdotti nella traccia momenti finalizzati alla creazione di un clima disteso di ascolto e di



dialogo². Sempre in questa prospettiva, i passaggi di parola erano regolati da un *talking piece*, un gomitolino di lana.

Le **interviste semi-strutturate** si basano su una traccia composta da una serie di questioni comuni, che vengono sottoposte a tutti gli intervistati in un determinato ordine; in base allo svolgimento del confronto è possibile modificare l'ordine delle domande, rilanciare e approfondire alcune tematiche emerse in itinere. Nella presente ricerca, l'intervista è stata impiegata per conoscere il punto di vista di genitori di ragazze e ragazzi coinvolti in programmi di giustizia riparativa³, ma anche nei casi di vittime adulte o là dove, in un dato territorio, non si raccogliessero adesioni di ragazzi autori di reato o vittime sufficienti per condurre un *focus group*.

I **questionari** consentono una strategia standardizzata di raccolta di dati attraverso un elenco di domande con modalità di risposta chiusa – singola o multipla – semi-chiuse (con la modalità 'altro') e aperte, successivamente analizzate e codificate da ricercatrici e ricercatori. Questi strumenti sono scelti per mappare la presenza di Centri ed enti attivi in Italia nell'ambito di nostro interesse, per vari motivi: consentono di raccogliere dati relativi all'organizzazione o altri aspetti rispetto ai quali si conoscono già alcune modalità, rendono possibile la comparazione e, in prospettiva futura, permettono di aggiornare facilmente la situazione indagata. Lo strumento del questionario è stato impiegato anche per il primo obiettivo della ricerca, relativi agli effetti, e rivolto a vittime e autori di reato. In questo caso, tuttavia, più che per la raccolta di informazioni, è stato introdotto per facilitare la riattivazione del ricordo sui temi connessi ai percorsi riparativi prima dell'incontro per il *focus group* o l'intervista.

Quasi in concomitanza con la conclusione della raccolta dei dati è stata approvata la normativa che ha introdotto in Italia una disciplina organica della giustizia riparativa. Trattandosi di un intervento legislativo avvenuto quando gli strumenti di ricerca erano stati già costruiti e impiegati per la raccolta delle informazioni, la terminologia adottata nel corso del lavoro, e dunque anche nel presente report, non sempre coincide con quella ivi prevista. Là dove si è potuto, si è traslato il lessico in quello ora cogente, là dove la fedeltà alle nomenclature utilizzate negli strumenti di ricerca lo ha imposto, sono stati lasciati i termini scelti e utilizzati *ante* riforma.

3. Le fonti e la definizione delle dimensioni

Per ciascuno degli obiettivi e dei relativi strumenti di ricerca, sono individuate alcune dimensioni da indagare. Nel processo di definizione di tali dimensioni, si sono rivelate importanti diverse fonti.

² Cfr. allegato n. 5.

³ Cfr. allegato n. 6.



In prima battuta, nelle fasi preliminari della ricerca, è stato condotto un lavoro di **rassegna bibliografica** relativo all'ampio dibattito sul tema, che spazia dalle riflessioni teoriche di filosofi, sociologi e giuristi sul reato come rottura di un equilibrio sociale e sulla necessità di affrontare le conseguenze di tale rottura, alle considerazioni di scienziati politici e analisti che guardano alla giustizia riparativa come pratica giuridica e politica pubblica, passando per le ricostruzioni che riguardano il ruolo dei protagonisti – vittime, autori e comunità – e il diverso approccio proposto con i differenti programmi (principalmente mediazione penale, varie tipologie di *conference* e *circle*). I contributi analizzati sono di diversa natura, teorici e operativi, e hanno influenzato non solo i contenuti da indagare ma anche gli strumenti da impiegare.

In seconda istanza, hanno influito sull'individuazione di dimensioni e strumenti le **interviste** realizzate, *on line*, con due rappresentanti dello **European Forum for Restorative Justice**⁴.

La prima intervista, in relazione all'obiettivo di ricerca sugli effetti e l'impatto della giustizia riparativa, è stata condotta con il prof. Tim Chapman, già presidente dello Efrj. Chapman, oltre a ribadire l'importanza di mettere le vittime assieme alle persone indicate come autori del reato al centro dei percorsi riparativi, sostiene la rilevanza di un approccio narrativo, aperto alla storia dei protagonisti e ai cambiamenti affrontati in seguito all'evento-reato. La sfida che ha proposto per il presente lavoro di ricerca – e che si è tentato di cogliere – è di salvaguardare da un lato l'unicità di ogni 'storia' di giustizia riparativa, dando il giusto spazio alla narrazione singola dei protagonisti, dall'altro di far emergere le linee comuni e ricorrenti, al fine di fornire al decisore politico e istituzionale elementi di comprensione e valutazione per la costruzione di politiche pubbliche coerenti. Di tale impostazione si trova ampia traccia sia nelle dimensioni indagate nei *focus group* sia nella presentazione dei risultati relativi agli effetti della giustizia riparativa sui protagonisti di tali pratiche (Parte I).

La seconda intervista, realizzata in prossimità dell'avvio della seconda fase della ricerca, sui programmi di giustizia riparativa, ha coinvolto la dott.ssa Silvia Randazzo, collaboratrice del Forum, ricercatrice e consulente sul tema della giustizia riparativa in ambito minorile. Le informazioni e le conoscenze fornite in tale occasione si sono concentrate sui programmi in uso in Europa e hanno offerto un importante contributo per la strutturazione delle domande del questionario relative ai programmi e per l'articolazione della traccia dei *focus group* sulle pratiche diverse dalla mediazione penale.

Sulla scorta di tale lavoro preliminare, sono state costruite le **dimensioni** e le **sottodimensioni di ricerca**, che saranno oggetto di più specifica descrizione nelle singole parti della ricerca. Nella tabella seguente si presentano in modalità sintetica obiettivi, strumenti, *target* e dimensioni.

⁴ <https://www.euforumrj.org>.

Tabella 1 – Obiettivi conoscitivi, strumenti di ricerca e dimensioni

Obiettivo	Strumento/target	Dimensioni	Principali sotto-dimensioni
Gli effetti della giustizia riparativa	Questionario <i>on line</i> per vittime e autori di reato	Effetti della giustizia riparativa per autori, vittime di reato e per la comunità	Effetti della giustizia riparativa: - nella relazione con se stessi - nella relazione con la persona incontrata - nella relazione con la famiglia e la comunità - nella concezione della giustizia
	<i>Focus group</i> e interviste semi-strutturate per vittime e autori di reato	Aspettative sulla giustizia riparativa	
	<i>Focus group</i> interistituzionale con operatori dell'area sociale e penale minorile	Ruolo dei servizi rispetto all'impatto della giustizia riparativa	
Programmi di giustizia riparativa in uso in Italia	Questionario <i>on line</i> rivolto ai referenti dei centri e degli enti che erogano giustizia riparativa in Italia	Caratteristiche dei programmi di giustizia riparativa	Tipologia Diffusione Fase processuale Proposta a non imputabili Proposta per reati gravi
	<i>Focus group</i> sui programmi diversi dalla mediazione con i referenti dei centri e degli enti attivi da più di tre anni	Programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione penale Metodologia e organizzazione Effetti e risultati Ostacoli e opportunità	Natura Denominazione Persone coinvolte Criteri di valutazione nella proposta di un programma diverso dalla mediazione Modalità di preparazione Numero e ruolo dei mediatori Svolgimento Reazioni alla proposta Livello di soddisfazione Coinvolgimento della comunità Verifiche nel tempo
Mappatura di Centri ed enti	Questionario <i>on line</i> rivolto ai referenti dei centri e degli enti attivi in Italia	Organizzazione e struttura dei centri e degli enti che erogano programmi di giustizia riparativa Formazione e sensibilizzazione Le reti nei programmi per la giustizia riparativa	Natura Attività Sede Finanziamento Tipologia Contenuti Natura Diffusione Contenuti Ostacoli e opportunità



Nota di contesto: la disciplina organica della giustizia riparativa e le persone di minore età

Dal 1° novembre 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari¹. Il decreto contiene la prima disciplina organica della giustizia riparativa per l'ordinamento italiano. Vi si regolano definizioni, principi, garanzie e quanto altro concerne l'inserimento dei programmi di giustizia riparativa nel sistema penale, sia in fase processuale che in fase esecutiva.

Alla domanda se tale disciplina riguardi anche le persone minorenni risponde l'art. 46 del decreto, intitolato 'Persone minori di età'.

Esso stabilisce che la novella disciplina organica va applicata anche ai minorenni, in quanto compatibile e in modo adeguato alla personalità e alle esigenze della persona di minore età, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989. L'applicazione della normativa, a tali condizioni, riguarda tutti i casi in cui il programma di giustizia riparativa veda la partecipazione di minorenni, a qualsiasi titolo questi vengano coinvolti: quindi sia che si tratti di ragazzi indicati come autori dell'offesa, sia che si tratti di vittime minori di età, sia – nei percorsi allargati – qualora partecipino familiari (figli, fratelli ecc.) delle persone direttamente coinvolte, o vicini di casa o in generale giovani membri della comunità in qualche modo toccati dalla vicenda.

Posta la delicatezza che la partecipazione di persone minorenni, quale che sia la loro posizione specifica, implica, il secondo comma della medesima norma stabilisce che simili casi debbano essere accompagnati da mediatori dotati di 'specifiche attitudini', e ciò con riguardo alla formazione ricevuta e alle competenze acquisite nel tempo.

Tale clausola di garanzia rispetto alle capacità specifiche di cui deve essere dotato il mediatore che si rapporta con persone di minore età può essere letta assieme all'articolo 59, in materia di formazione dei mediatori esperti.

Il comma 5 – elencando le materie che devono essere oggetto della formazione – cita fra le altre il diritto minorile; il successivo comma 6 – con riferimento alle competenze e alle abilità che devono costituire il bagaglio di partenza del mediatore – chiede che particolare attenzione sia data, tra gli altri, proprio ai minorenni.

¹ Il testo completo della disciplina organica della giustizia riparativa è pubblicato in appendice.



In generale, dunque, la disciplina organica riguarda appieno anche le persone minorenni, con delle attenzioni *in più*: adeguatezza delle norme, da tarare sul singolo caso secondo la personalità e le esigenze concrete della persona minorenni, avendo come criterio orientativo il principio del *best interest* di cui alla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Crc), e attitudine specifica dei mediatori coinvolti.

Se la giustizia riparativa, secondo le regole di cui alla novella disciplina generale, riguarda appieno anche i minorenni, presupposto per la sua realizzazione è l'informazione riguardo a tale possibile strada.

Non a caso troviamo un nuovo riferimento alle persone di minore età all'articolo 47, intitolato 'Diritto all'informazione'. Vi si stabilisce che la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato devono essere informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Al secondo comma si attribuisce tale dovere informativo a tutta una gamma di ulteriori soggetti tra cui anche, specificamente, gli istituti e i servizi minorili del Ministero della giustizia.

Inoltre, il comma 4 sancisce che le informazioni inerenti all'accesso ai programmi di giustizia riparativa devono essere fornite, tra gli altri, anche all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale.

Per tutti, l'informazione deve essere 'effettiva' (cfr. comma 3) e deve essere fornita in modo adeguato all'età di chi ne è destinatario (cfr. comma 5).

Un'informazione effettiva e tarata su chi la riceve costituisce d'altra parte il passaggio necessario per l'espressione di quel consenso libero, consapevole e informato sulla cui sola base si può avviare un programma di giustizia riparativa (cfr. art. 48 – Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa).

Sul tema particolarmente delicato del consenso delle persone di minore età, la norma ha individuato una soluzione di equilibrio, individuando nei 14 anni di età una soglia significativa in termini di capacità di discernimento e di autonomia di scelta, e prevedendo quindi una disciplina differenziata a seconda che si tratti di un minore con meno di 14 anni o che si tratti di un ragazzo o una ragazza che li abbia già compiuti.

In particolare, al secondo comma dell'articolo 48 si stabilisce che per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, quale che sia la sua posizione nella vicenda, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Al di sotto di tale soglia, dunque, è prevista una triplice condizione: è necessario che vi sia un assenso alla partecipazione al programma della persona minorenni, che dunque deve essere appositamente ascoltata; tale assenso va



poi comunque vagliato alla luce della sua capacità di discernimento in concreto, potendosi valutare che manchino i minimi requisiti di comprensione e consapevolezza necessari per poter valutare decidere in merito all'opportunità dell'incontro con l'altro; infine è necessario il consenso vero e proprio, di cui è titolare l'esercente la responsabilità genitoriale.

Sopra i 14 anni, diversamente, titolari del consenso sono sia la persona minorenni sia l'esercente la responsabilità genitoriale (o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale). In caso di conflitto tra questi, e in particolare quando vi è il consenso del minorenni, ma non del genitore o del curatore speciale, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. La volontà dell'ultra quattordicenne può dunque – previa attenta valutazione da parte dei mediatori che assumono in questo senso un importante ruolo di garanzia – superare la contrarietà dei genitori. Restano comunque fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

In forza e alla luce di tali garanzie specifiche, previste dalla normativa e sopra descritte, la disciplina organica della giustizia riparativa investe dunque a pieno titolo ogni programma che veda il coinvolgimento in qualsivoglia posizione di una persona di minore età.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

PARTE I
**Gli effetti della giustizia riparativa:
a cosa serve**



Gli effetti della giustizia riparativa: a cosa serve

Preambolo

A cosa serve la mediazione penale per un ragazzo o una ragazza che ha commesso un reato? A cosa serve incontrare e parlare con la vittima che ha, nei modi più diversi, colpito?

E per chi subisce un reato? Che vantaggi trae una vittima nell'incontrare il suo offensore? Cosa cambia quando la vittima è anch'essa minorenni e quando invece si tratta di una persona adulta?

E per la comunità, *in primis* le famiglie ma anche la comunità più ampia, a cosa serve la mediazione effettuata da un figlio, o una persona vicina, vittima o autore?

Queste e altre domande hanno mosso l'**ascolto** di ragazze e ragazzi autori di reato¹, vittime giovani e adulte, genitori, operatori della giustizia, che hanno vissuto in prima persona o accompagnato come adulti di riferimento dei percorsi di giustizia riparativa.

Ciascuna storia è unica. Ognuno porta nel dialogo e nell'incontro con l'altro aspettative e motivazioni personali, vi trova effetti e risultati che appartengono a quell'esperienza, a quella relazione, a quel percorso. Per dar ragione di tale unicità, nel riportare quanto emerso dall'ascolto dei testimoni, il più ampio spazio vuole essere lasciato alle **single voci**, raccolte tramite le interviste e i *focus group*. La giustizia riparativa, infatti, può sì essere spiegata in termini astratti e generali, ma può essere compresa – cum-presa, portata con sé – solo attraverso le parole di chi l'ha attraversata direttamente.

Nel dare il maggiore risalto alle esperienze concrete, vi sono tuttavia alcuni temi, alcuni cambiamenti, alcuni effetti che – dai racconti dei singoli – sono emersi in modo particolarmente forte, ricorrente, tale da poter parlare di risultanze generali. Di questi, pure, è importante dare conto, per 'raccontare' qual è il significato e il senso della giustizia riparativa, anche come politica pubblica.

Per ognuno dei protagonisti della giustizia riparativa, dunque – persone indicate come autori dell'offesa, vittime, comunità – le pagine che seguono saranno strutturate nello stesso modo: una prima panoramica sulle risultanze generali emerse dall'ascolto; subito dopo le *voci* di giustizia riparativa dei testimoni, divise per i soggetti che le hanno generosamente

¹ Come anticipato nella nota metodologica (cfr. p. 15), a fronte dell'approvazione durante il corso della ricerca della disciplina organica sulla giustizia riparativa (d. lgs. 150/2022), al fine di assicurare la necessaria coerenza dei risultati di ricerca con gli strumenti d'indagine utilizzati, non sempre è stato possibile adeguare la terminologia del *report* al lessico adottato dalla intercorsa normativa. In queste pagine, nello specifico, là dove si legge 'autore di reato', si deve intendere la 'persona indicata come autore dell'offesa', come previsto dall'articolo 42 del decreto.



condivise: l'esperienza e gli effetti della mediazione vissuta in prima persona da autori e vittime di reato; i cambiamenti che i genitori hanno visto nei propri figli, e poi su di sé e sugli altri membri della famiglia; l'impatto che gli operatori della giustizia hanno potuto intravedere dal proprio peculiare osservatorio.

Il racconto che si riporta rispecchia le dimensioni e sottodimensioni individuate in sede di costruzione della ricerca sul tema degli effetti della giustizia riparativa: in particolare è stata sollecitata una riflessione – per le persone indicate come autori dell'offesa, per le vittime e per i genitori – sugli effetti della giustizia riparativa nella relazione con l'accaduto (il reato e le conseguenze del reato), nella relazione con se stessi, nella relazione con 'l'altro difficile' (vittima o autore), nella relazione con la famiglia e la comunità, e infine nella relazione con la giustizia. Altro ambito tematizzato, strettamente legato alla riflessione sugli effetti, è stato quello sulle aspettative rispetto al percorso che si andava intraprendendo.

Le voci di seguito presentate seguono un andamento narrativo che – in modalità corale – ripercorre anche temporalmente le tappe vissute: il fatto accaduto, ciò che ha comportato, la proposta di mediazione, cos'è cambiato dopo l'incontro.

A chiusura di questa prima parte della ricerca, si propone un'analisi trasversale delle risultanze d'indagine, non più organizzata secondo i singoli protagonisti interessati (a cosa serve la giustizia riparativa per la persona indicata come autore dell'offesa, per la vittima, per la comunità), ma secondo le dimensioni e le sottodimensioni di ricerca. Si mettono così a confronto le risposte date da tutti i soggetti in merito alle stesse tematiche.

I reati coinvolti, di cui volutamente si è omesso di riferire nella loro singolarità a tutela della riservatezza degli intervistati, sono molteplici: si va dal tentato omicidio a reati stradali, dal furto alla rapina e alla ricettazione, dai maltrattamenti in famiglia alla pedopornografia (*sexting*), passando per casi di rissa, lesioni personali, diffamazione, minacce.

Per quanto riguarda i numeri delle persone ascoltate, gli autori coinvolti, minorenni all'epoca del fatto di reato, sono 8, le vittime – minorenni e adulte – sono 12, i genitori 10, gli operatori 52.

Nella quasi totalità dei casi, i percorsi di giustizia riparativa di cui si racconta sono consistiti in mediazioni dirette, e hanno quindi visto l'incontro *de visu* tra autore e vittima. In alcuni casi, nei quali pure la vittima era minorenne, vi è stato anche il coinvolgimento attivo dei genitori, che quindi riferiscono di un'esperienza diretta. In tre casi la mediazione di cui si racconta è invece stata di tipo indiretto, essendo avvenuta tramite la redazione e lo scambio di lettere, accompagnate e veicolate dai mediatori.



1. A cosa serve per chi ha compiuto un reato in età minore

1.1. Risultanze generali

A cosa serve la giustizia riparativa per chi ha compiuto un reato da minorenni? Prima di *ascoltare* le risposte personali che ciascuno ha dato in riferimento alla propria esperienza, unica e irriducibile a qualsivoglia schema, si descrivono qui i temi toccati in modo ricorrente da quanti sono stati coinvolti nell'ascolto: le ragazze e i ragazzi autori dell'offesa, *in primis*, i loro genitori e gli operatori che li hanno accompagnati.

Molteplici sono i cambiamenti, gli effetti, con cui la giustizia riparativa, nella forma più diffusa della mediazione, ha avuto un impatto nelle vite di ragazzi che hanno commesso un reato.

I *focus group* e le interviste hanno anzitutto fatto emergere come la mediazione penale – offrendo uno spazio per ascoltare, raccontare, capire, riparare – abbia permesso di **far andare oltre** in modo costruttivo e attivo **al senso di colpa e di vergogna**. Parole come «sentirsi sollevati da un peso», «poter di nuovo guardare in faccia le persone», «aver trovato maggiore serenità» si sono ripetute sia nei racconti dei diretti protagonisti – le ragazze e i ragazzi che hanno testimoniato la loro esperienza – sia in chi li ha osservati come adulti di riferimento, genitori e operatori.

Proprio il senso di colpa latente costituiva non di rado un elemento che faceva erigere un muro nella presa di coscienza del danno inferto, contribuendo alla costruzione di scusanti con cui difendersi dal proprio vissuto di vergogna. La giustizia riparativa, stando alle parole dei testimoni, ha permesso di converso **l'acquisizione di consapevolezza del male causato e dei suoi effetti**.

L'elemento dirimente in tal senso è stato l'incontro con colui o colei che ha subito il reato. Gli effetti descritti dagli intervistati hanno infatti a che vedere anzitutto con l'attribuzione di un volto e di un nome alla persona che ha vissuto le conseguenze delle azioni dannose compiute, in un **processo di personificazione** della vittima, precedentemente ridotta a 'cosa'. L'ascolto del racconto di quanto accaduto attraverso gli occhi di chi stava dall'altra parte è stato il passaggio necessario per **superare pregiudizi, stereotipi, giustificazioni e forme di minimizzazioni** del danno arrecato, aprendo invece alla comprensione empatica del vissuto altrui e all'assunzione di una responsabilità verso l'altro.

Anche quando i ragazzi partivano da un vissuto di ingiustizia subita o di propria vittimizzazione, senza un riconoscimento della sofferenza inflitta all'altro, dalle testimonianze è emerso come la mediazione – grazie alla rilettura a due voci dell'accaduto in un contesto non giudicante e non punitivo – abbia condotto a una diversa apertura nella **comprensione e assunzione della propria responsabilità**.



Da tutto questo scaturiva il **desiderio di riparare**, per come possibile, attraverso atti simbolici o materiali che rendessero visibile il riconoscimento della sofferenza inflitta e dell'ingiustizia dell'atto commesso.

Un discorso a parte meritano i **reati di natura colposa**, rispetto ai quali la mediazione sembra offrire ai ragazzi l'occasione per fare i conti con un evento che non intendevano realmente provocare e pacificarsi anzitutto con se stessi rispetto a conseguenze, anche gravi, che non erano volute.

In generale, sono poi stati riportati cambiamenti frequenti rispetto alla percezione di sé, sia nel senso di **liberazione da un sentimento di stigma** e di vergogna sociale, sia nell'acquisizione della **capacità di accogliere i propri elementi di fragilità** e vulnerabilità. Ciò ha favorito la costruzione di una immagine ricomposta di se stessi e una rinnovata capacità a **proiettarsi nel futuro**, disancorandosi dall'evento che ha cristallizzato le storie personali a un preciso fotogramma e permettendo di acquisire una nuova sicurezza e fiducia.

Accanto ai cambiamenti delle parti interne, sul versante degli effetti esterni si è registrata spesso una **modifica nelle modalità comunicative e nella gestione dei conflitti**, con lo sviluppo di una maggiore capacità di ascolto e di dialogo.

Per quel che riguarda la **relazione con la vittima**, la mediazione ha portato alla costruzione di un sentimento di rispetto e di riconoscimento reciproco, visualizzati tramite strette di mano finali, caffè o scambi di numeri spontanei all'uscita dall'incontro o anche solo riferibili a un sentimento di tranquillità nel potersi casualmente re-incontrare senza tensioni. Trasversalmente si può fare riferimento a una **pacificazione della relazione**.

Nella relazione con la propria cerchia sociale – anzitutto con la famiglia – e con la comunità in senso lato, la mediazione ha favorito il passaggio da uno sguardo auto-centrato della ragazza o del ragazzo a uno sguardo capace di vedere il vissuto, i bisogni, in ultima analisi l'esistenza degli altri, accanto a sé. Rispetto alla **famiglia** è stata raccontata, dopo l'incontro con la vittima, una **maggiore apertura e possibilità di dialogo**, spesso per il superamento del senso di vergogna e di colpa che bloccava ogni comunicazione. In alcuni casi la mediazione penale ha costituito il passo necessario per una vera e propria pacificazione con la propria rete familiare o con alcuni suoi membri – non di rado la figura paterna – in particolare. Meno coinvolta nel processo vissuto di cambiamento, al contrario, la **rete amicale**, spesso perché costituiva parte del sistema relazionale che aveva contribuito all'approdo all'azione deviante. L'effetto, semmai, riscontrato in questi casi è un troncamento dei rapporti là dove ri-letti, dopo la mediazione, come negativi. Rispetto alla **comunità in senso ampio**, la comprensione del male arrecato, porta a una nuova acquisizione e **condivisione** del significato delle **regole di convivenza**.

Per quanto riguarda il modo di intendere la **giustizia**, nel suo senso più ampio, la mediazione – a fronte di un sentimento diffuso di sfiducia verso la giustizia tradizionale – ha offerto



l'occasione per scoprire un approccio diverso da quello punitivo/riabilitativo, che meglio permette – secondo i testimoni – la comprensione del danno arrecato e dei diritti tutelati dalla società. Nella dimensione relazionale della mediazione, viene infatti riscoperto come valore condiviso il precetto penale, ovvero la parte della norma che indica il comportamento da seguire e non la pena, realizzandosi così una solida forma di prevenzione generale e speciale, nell'ottica del contenimento della recidiva. È stato anche espresso l'apprezzamento per la **semplificazione e umanizzazione del percorso giudiziario**, ritenuto in questa veste più adatto a persone di minore età.

Si presentano di seguito le testimonianze raccolte a viva voce tramite i *focus group* e le interviste. Prima le ragazze e i ragazzi autori di reato, quindi i loro genitori e infine gli operatori riportano 'a cosa è servita' per chi ha compiuto l'offesa la giustizia riparativa, secondo la propria esperienza. Gli stralci seguono l'andamento narrativo che ha caratterizzato i momenti di ascolto; al contempo vengono messe in evidenza le dimensioni e sotto-dimensioni individuate nella ricerca².

1.2. Le voci

1.2.1. Le ragazze e i ragazzi autori di reato

Cosa è successo

"Stavo giocando con un mio amico con le mani. L'ho fatto cadere, non si è sentito bene, siamo andati in ospedale. Si era perforato la milza".

"Io ho scritto un post su Facebook contro una persona".

"Sono pastore. C'è stato un litigio per via del gregge, sono venuto alle mani con un altro pastore".

"Stavo frequentando una ragazza dalla quale ho ricevuto alcune foto intime. Ero molto piccolo. Per avere l'approvazione dei miei amici, ho mandato la foto ad alcuni e loro hanno fatto la mia stessa cosa. È stata una catena, finché queste foto le hanno avute parecchie persone di cui io non conoscevo neanche l'esistenza".

"Sul foglietto ho scritto 'sbaglio' perché se fossi stato lucido non avrei fatto quel reato, avevo 16 anni. Non voglio raccontare quello che è successo".

² Cfr. la nota metodologica a p. 15, e il preambolo alla Parte I a p. 26.



“C’era questa mia amica che era stata menata da una ragazza. Sono andata a parlare con questa ragazza, c’erano più di 70 persone, con l’istigazione sono arrivata a fare qualcosa che non avevo previsto”.

“Ho fatto delle azioni che non andrebbero fatte. Ero in compagnia a fare questa cosa e succede che i carabinieri ci trovano, succede un po’ un putiferio, io dal panico sono fuggita e dopo qualche ora mi sono costituita”.

“Quando è arrivata la polizia a casa mia, alle 7 di mattina, mi è crollato il mondo addosso”.

“Tutto è partito con la rabbia e delusione perché sono arrivata a fare cose sbagliate, un reato”.

“Siccome avevano fatto un video di quello che era successo, io in quel video non mi riconoscevo. Non mi riconoscevo, non ero più io”.

“La ragazza è andata via, non riusciva più a parlare con nessuno, si è dovuta trasferire. Mi sono sentita in colpa da morire”.

“Avevo sensi di colpa verso la vittima, mi sentivo triste se pensavo a lei. Mi sono chiesto: chissà come sta?”.

“Non avevo capito lo sbaglio, pensavo di aver ragione... poi ho scoperto che non avevo tutta questa ragione”.

“Mi è arrivata la proposta da questa signora dei servizi sociali. Ho accettato perché stavo cercando qualsiasi modo per alleviare il mio senso di colpa, per cercare di riparare a quello che avevo fatto”.

“Ho accettato subito. Mi sono sentito meglio a parlare di questo. Ora sono più sicuro, più calmo”.

“Mi hanno detto, ti faremo parlare con la vittima dell’accaduto e io ho accettato senza esitazione perché la parte che mi faceva più male era il danno morale che avevo creato alla vittima. Senza questo percorso mi sarei praticamente sotterrata per il resto della vita”.

Prima della mediazione

La proposta di mediazione



Dopo la mediazione, rispetto a se stessi

“La cosa che mi ha spinto era che non riuscivo a vivere con il senso di colpa per aver fatto un torto a una persona che non conoscevo nemmeno, di averla lesionata in qualsiasi modo”.

“Dopo che ho parlato con la vittima e i mediatori, abbiamo risolto tutte le divergenze, stavo bene. Mi sono messa a piangere dalla liberazione, mi sono proprio tolta un peso. Se non fosse stato per questa struttura, non so come avrei fatto a vivere bene con me stessa”.

“Mi sono sentito come se mi fossi tolto un peso di dosso. Ho capito il mio sbaglio”.

“È cambiato tanto in me. Vivo con un peso nel cuore che, non so, era una cosa terribile. Quando sono riuscita a chiedere scusa alla parte offesa mi sono tolta un peso.

Questo va oltre a tutto, mettere da parte l'orgoglio e rendersi conto di un proprio errore”.

“Anche a me ha cambiato tanto. Sono più calmo, senza quel peso addosso, più leggero”.

“Anch'io mi sono sentita più tranquilla, perché lei sapeva cosa pensavo e io cosa pensasse lei, prima, durante e dopo. Sto meglio”.

“Con la mediazione ho capito che con le mani non si deve giocare. Prima di fare una cosa [adesso] penso 20 volte, anche 50”.

“Nella mia testa capivo che non era giusto quello che avevo fatto solo per farmi bello con gli amici. Avevo compreso il mio errore ma con la mediazione sono riuscito a comprendere meglio come si è sentita lei”.

“Se tornassi indietro ora non lo rifarei più. Non sono più quello di prima, oggi non succedrebbe”.

Rispetto alla vittima

“Sentire come raccontava il fatto lei, quello che aveva sentito, quello che aveva provato, mi ha fatto capire tantissime cose”.



“Pensavo che lei volesse spiegare tutta la sua rabbia, invece ci siamo messe a piangere entrambe, ci siamo capite a vicenda. Ho imparato a vedere i diversi punti di vista”.

“Lei mi vedeva una persona brutta, che non pensava a quello che faceva. Invece quando abbiamo parlato io l’ho vista diversa, una ragazza tranquilla rispetto a come mi avevano detto. La mediazione mi ha fatto vedere la persona in modo diverso da prima”.

“Dall’altra parte ci vuole anche coraggio ad andare di fronte a qualcuno che ti ha fatto qualcosa di grave”.

“So che ho fatto stare male questa persona. Questo percorso mi ha fatto capire che non sono la persona più importante del mondo, ci sono tutte le altre persone”.

“Con la mia famiglia c’era proprio un muro, non riuscivo a parlare con i miei, loro non riuscivano a capire cosa avessi in testa, io mi vergognavo anche solo a guardarli in faccia”.

“Mi sentivo proprio male, non riuscivano a capire cosa fosse successo in me per aver fatto quello che ho fatto. E io non riuscivo a capire loro sul perché si fossero così tanto impuntati e non riuscissero a guardare la cosa in modo più ampio”.

“Ho provato a mettermi nei panni dei miei, non è una cosa bella per nulla”.

“Dopo l’incontro ho riguardato in faccia mio padre per la prima volta dopo otto mesi, perché prima non riuscivo, io dovevo chiedere scusa a questa persona. Uscita dal centro di mediazione, sono andata da lui e l’ho preso per mano, cosa che non era mai successa e da lì si è sciolto un po’ tutto”.

“Dopo la mediazione, con la mia famiglia il rapporto forse è migliorato. Tendevo a essere più aperto e a cercare di capirli”.

“I miei amici di quel tempo erano quelli che avevano mandato in giro le foto, li ho tagliati fuori dalla mia vita totalmente. Non avevo voglia di parlarne con loro”.

**Rispetto alla
famiglia
e agli amici**



Quale riparazione

“C'è stata una stretta di mano, un paio di parole, ci eravamo scambiati le mail per tenerci in contatto anche se poi non ci siamo più sentiti”.

“Tra noi pastori ci incontriamo sempre. La mediazione mi ha aiutato tanto per quando ci incontriamo, ci capita di incontrarci: ci facciamo una chiacchiera”.

“C'è stata una stretta di mano. Per me questo percorso è stato tanto”.

Quale giustizia

“Non sapevo neanche dell'esistenza di questo percorso, è tanta roba. Un conto è punire e basta, un altro è far capire a questa persona cosa ha sbagliato”.

“La mediazione fa in modo che le cose non si ripetano, è quello che dovrebbe fare la giustizia”.

“Questa giustizia è più giusta della giustizia. Serve punire una persona che sbaglia, ogni errore ha una conseguenza. La giustizia è giusta ma questa cosa ti aiuta anche psicologicamente, ti aiuta a capire realmente”.

“Se prendi una persona e la porti in galera, senza dire niente, può dire che non lo farà più. Ma perché? Perché non vuole più finire in galera. Invece, con il percorso di mediazione hai fatto un errore, avrai una punizione ma parli con la persona, riesci a capire cosa senti tu, capisci cosa sbagli tu. Capisci che qualcosa che hai fatto non è giusto anche se potresti avere tutte le ragioni”.

“Già prima pensavo che la giustizia non funzionasse, tutt'ora lo penso. Non è che insegni qualcosa a qualcuno, anzi penso che spinga al pensiero criminale. Dovrebbe essere la mediazione la giustizia, non devi solo pagare per l'errore che hai fatto, devi capirlo l'errore che hai fatto. Io l'ho capito grazie al centro di mediazione, è una cosa che ti solleva il cuore, stai proprio bene con te stesso”.

Se ti chiedessero un consiglio

“Consiglierei di andare avanti, è la cosa migliore per voltare pagina. Secondo me funziona, forse non in tutti i casi, per esempio se da una delle due parti non c'è la volontà. Però, se c'è la disponibilità, è una grande opportunità”.



“Consiglierei di provarla perché evita i contatti con gli avvocati, è qualcosa di più informale e permette di parlare con i mediatori che ti indirizzano a ragionare, sia da una parte che dall'altra”.

“È un percorso utile, lo consiglierei. Spesso si pensa che nella propria testa ci sia l'idea giusta invece è importante farsi aiutare. Da soli è più difficile, è un percorso differente”.

“Io sinceramente lo consiglierei a chiunque debba affrontare un percorso giuridico, almeno sai quello che hai fatto e non lo fai più. Capisci i danni che hai fatto all'altra persona, capisci che a questo mondo siamo tutti uguali. Non è che tu puoi permetterti di fare alcune cose a discapito di altri”.

1.2.2. I genitori delle ragazze e dei ragazzi autori di reato

“Non sapevo nulla fino a quando mi hanno chiamato i vigili, ma vedevo mia figlia cambiata. Usciva poco ed era silenziosa”.

“Mio figlio si era chiuso, si era isolato, non ci parlava. Io non mi spiegavo, dicevo ‘fa parte dell'adolescenza’, perché è successo dopo tutto il periodo che siamo stati chiusi”.

“Qualcosa è cambiato, soprattutto era sfiduciato. Nei confronti della scuola, dei compagni... non si fidava più”.

“È stata dura. Diceva che non si riconosceva, che non sapeva perché avesse reagito, anche perché non aveva mai fatto male a nessuno”.

“Mio figlio si sentiva in colpa per quello che aveva fatto. Quell'anno è stato bocciato a scuola, si è rifiutato di studiare”.

“Mia figlia la sentiva come un'ingiustizia, non pensava che fosse giusto che la considerassero in quel modo. Le ho detto che con la mediazione poteva dimostrare chi era. Lo ha fatto, anche se con difficoltà. A volte è difficile parlarsi di fronte, è meglio tramite qualcuno. Ora è molto più tranquilla. È più serena”.

**Prima della
mediazione**

**Dopo
la mediazione,
rispetto a se
stessi**



“Non so di cosa abbiano parlato. Mio figlio ha iniziato a prendere l'accaduto in modo diverso, era più sereno”.

“Mio figlio si sentiva in colpa, fino a quando ha capito che poteva succedere. Con la mediazione è stato aiutato a capire che non lo aveva fatto apposta”.

“Mia figlia ha detto che aveva sbagliato, che le dispiaceva e ha chiesto scusa. È stata una lezione, ha detto: mai più”.

“Per mio figlio non posso dire che il percorso ha avuto successo. Si è presentato, ha detto di essersi pentito, ma non l'ha reso così maturo da portare a termine la messa alla prova e chiudere i conti con la giustizia, e in questo senso non ha avuto un risvolto positivo”.

“Sicuramente è stata un'esperienza che l'ha fatto maturare. Per lui erano scherzi, giocavano, non aveva messo in conto che potevano esserci risvolti di questo genere. Ora sta più attento ai possibili risvolti delle sue azioni, ci va più cauto”.

“A volte però non basta, serve qualcosa di più della mediazione. Parallelamente all'incontro, nostro figlio non è stato affiancato in modo efficace tanto da indurlo a proseguire nel percorso di messa alla prova. Ragazzino adottato, con un'adolescenza molto difficile e di scontro con la famiglia, noi come genitori non potevamo fare di più. Confidavamo che lo facessero gli assistenti sociali del tribunale. Lui non ce l'ha fatta, quindi in certi casi la mediazione da sola serve fino a un certo punto”.

Rispetto alla vittima

“Mio figlio nei confronti della vittima si sentiva in colpa, era provato anche lui. Non riusciva a spiegarmi cosa è scattato... ma si sentiva male, veramente, rispetto alla vittima”.

“Mia figlia non era consapevole di cosa fosse successo, mi ha raccontato tutto un altro episodio. Quando racconti una storia, una persona, poi devi capire come è fatta, conoscerla. Grazie alla mediazione abbiamo scoperto come è in realtà. Mia figlia e l'altra ragazza hanno fatto subito pace, si sono raccontate”.

“È stato doloroso ma bello. Se non lo avessimo fatto, la vittima sarebbe rimasta con lo stesso odio, con la stessa paura”.



“Si sono scambiati i numeri di telefono, si sono incontrati. Credo che sia stato liberatorio per tutti”.

“Anche con i genitori del ragazzo ci siamo sentiti un paio di volte, anche loro hanno capito che mio figlio non rappresenta un pericolo”.

“Dopo la mediazione, nostro figlio è riuscito a parlarci, ha parlato con la psicologa, è riuscito anche lui a spiegarsi un po' quello che era successo”.

**Rispetto alla
famiglia
e agli amici**

“L'ho visto cambiare. Con loro è riuscito ad aprirsi, perché forse con noi aveva paura di essere giudicato. Poi ha parlato anche con noi, ma prima non riusciva a dire il perché, forse non riusciva neanche lui a credere a cosa aveva fatto”.

“Con noi in famiglia era un ragazzo chiuso, non proprio espansivo. È stata l'occasione per aprirsi, è stato un modo per raccontarsi”.

“Ci sono stati degli effetti anche sulle relazioni con gli amici di mio figlio. È riuscito a capire una cosa sugli amici che sono veri e su quelli falsi. Era stato coinvolto in questa storia attraverso un amico non buono. Infatti, con questo ragazzo non si vede e non si sente più”.

1.2.3. Le operatrici e gli operatori dei servizi

“All'inizio l'autore di reato si presenta con un vissuto di vergogna, sente l'aver commesso il reato come un fatto che lo stigmatizza. Con l'incontro, si passa da uno stato di vergogna a un senso di colpa più costruttivo, in cui c'è l'assunzione di responsabilità e la volontà di riparare”.
(Mediatrice)

**Prima e dopo
la mediazione**

“I nostri imputati, per istinto di difesa e per immaturità, tendono a minimizzare e non cogliere il vissuto dell'altro. Quando li rivediamo, mi sembra ci sia uno sviluppo di maggior capacità di empatia, soprattutto rispetto alla parte offesa. La mediazione li aiuta a mettersi nei suoi panni. Questo fa da deterrente dalla commissione di ulteriori reati”.
(Sostituto procuratore).



“Il ragazzo va a capire davvero cosa vuol dire aver violato una norma. Inizialmente si vede vittima del sistema. È un pensiero reo-centrico. La scoperta del significato valoriale profondo della norma si assume solo con l'incontro con la vittima e il suo carico di sofferenza”. (Mediatrice)

“Mi colpì quando un ragazzo durante i primi colloqui mi disse che aveva conosciuto la moglie della vittima, si ricordava che era incinta e questa cosa l'aveva turbato molto. Poi ha fatto la mediazione: l'ho trovato molto cambiato, prima c'era una chiusura totale, si è aperto molto”. (Educatrice lpm)

“C'è un salto di qualità. Rispetto a comprendere cos'è un reato, non solo la sanzione, e le conseguenze che ha portato sulla vittima: non in genere una rapina, ma quella rapina”. (Assistente sociale Ussm)

“Il ragazzo ha in mente un'idea di parte offesa stereotipata, ad esempio che vuole solo i soldi, desidera vendetta o ce l'ha con lui. E poi fa esperienza di una parte offesa realistica, incontra una persona e non ha più solo un'immagine in testa. Il cambiamento è attribuibile a questo”. (Mediatrice)

Rispetto a se stessi

“È uno strumento prezioso sia per la presa di coscienza sia per una futura adesione alle regole. Porta l'autore a riflettere sui motivi che lo hanno portato a quella condotta e sulle conseguenze provocate sulla vittima”. (Sostituto procuratore)

“Questi ragazzi sperimentano il contatto con le loro emozioni e soprattutto con quelle dell'altra parte. Inevitabilmente cambiano. Si possono fare interventi bellissimi, ma quando si toccano le emozioni può avvenire un reale cambiamento”. (Assistente sociale Cgm)

“Spesso nel processo penale minorile si tende a spostare l'attenzione sulla personalità del minore. La mediazione aiuta a focalizzare meglio l'attenzione su ciò che è successo. Ogni reato è diverso, sono diverse le condotte e gli effetti. Il ragazzo dopo la mediazione è più consapevole”. (Giudice)

“Si è vista una maggior consapevolezza di sé, a volte una presa di coscienza del reato non scontata.” (Vicedirettrice lpm)



“Quando i ragazzi sono davanti a persone che non li giudicano, piano piano è come se potessero confrontarsi realmente con il danno causato, la sofferenza provocata, mettendo in moto un reale processo di assunzione di responsabilità”. (Mediatore)

“All’inizio è difficile e doloroso, poi è una scoperta anche piacevole, vedono che emozioni che pensavano negative – senso di fragilità, sensibilità vista come sinonimo di debolezza – possono essere una cosa bella e anche far piacere all’altra parte. Riconoscono così questa parte di loro stessi”. (Assistente sociale Cgm)

“Laddove ci siano stati percorsi di responsabilizzazione, vi è stato un apprezzamento diverso della mediazione, l’illecito è stato ricostruito in maniera diversa e si è arrivati alla ricostituzione di regole relazionali e comunicative”. (Procuratore)

“Quando la mediazione è stata imposta, c’è stata un’adesione strumentale. Hanno partecipato, ma non gli interessava, nella loro vita la mediazione non ha inciso per niente e me lo hanno detto”. (Direttrice Ussm)

“Credo che il cambiamento sia dovuto alla fisicità dell’altro, al fatto che l’altro è presente e non solo presentificato. Quando il ragazzo ha di fronte a sé una persona che gli pone delle domande, a quelle domande è tenuto a rispondere”. (Mediatrice)

“Incontrare e riconoscere la vittima è la cosa più difficile. La vittima è quella che ha denunciato, che aveva le sue colpe e non le ha accettate, che ha portato l’autore in questo girone infernale. L’incontro con la vittima cambia completamente gli assetti”. (Direttrice Ussm)

“Spesso considerano il reato come una cosa astratta, senza ripercussioni reali. Poi quando si trovano accanto persone con emozioni, fisicità, pensieri, sguardi, crolla tutto il castello che si erano fatti e inizia il percorso di responsabilizzazione”. (Assistente sociale Cgm)

**Rispetto alla
vittima**



“Nei ragazzi in Ipm che scelgono di provare la mediazione, si sente il loro bisogno di confrontarsi con le persone a cui hanno causato sofferenza. Questo è straordinario. Parliamo di pochi casi ma ci sono segnali incoraggianti”. (Educatore Ipm)

“Da una visione reo-centrica, il reo passa a uno sguardo a due. Inizia a vedersi da fuori e a capire che quello che ha fatto è un fatto di relazione. Anche se è nei confronti di uno sconosciuto, il reato è un fatto relazionale”. (Mediatore)

“Tante volte pensano di aver fatto degli scherzi, ad esempio nell'ambito del bullismo. Anche sentire l'altro dire 'no, non me la sento di incontrarti', è molto importante, svela la gravità del gesto”. (Mediatrice)

Rispetto alla famiglia e agli amici

“Cosa rileviamo? Quella divergenza di sguardo che ricade anche nelle famiglie e nel contesto. La capacità di cambiamento di posizione riguarda anche le famiglie”. (Mediatrice)

“La mediazione porta un momento di benessere, porta a una forma di pacificazione sia nella relazione con l'altro sia agli occhi degli altri che hanno assistito ai fatti e che hanno visto gli effetti”. (Sostituto procuratore)

“Anche questa nuova modalità di comunicazione acquisita viene riportata a casa dall'intero nucleo familiare”. (Mediatrice)

“I genitori sono molto importanti nel supporto nel dopo. Se i ragazzi fanno passi avanti, costruiscono rispetto, riconoscimento e poi i genitori dicono che non significa niente, i passi avanti vengono vanificati. Per cui è importante far capire il valore della mediazione ai genitori. Spesso sono loro il primo ostacolo a mediazioni non fattibili, perché fanno da filtro”. (Mediatrice)

Quale riparazione

“L'incontro diventa molto pregnante quando vengono fuori i reali sentimenti, e poi i reali bisogni mal espressi attraverso un comportamento violento. La riparazione avviene quando ognuno si riconosce bisognoso di essere aiutato. Chi ha commesso il reato scopre che essere forti non significa non avere paure o mostrarsi sempre capaci, ma mostrarsi come si è”. (Mediatore)



“Chiediamo spesso la mediazione per minori che frequentano lo stesso contesto, ad esempio scolastico. Ha degli esiti importanti. Dopo i ragazzi in udienza mostrano contentezza per aver incontrato la vittima”. (Sostituto procuratore)

“Dopo la mediazione i ragazzi sembrano sollevati da un peso. Sembra che ci sia uno spazio mentale più proiettato nel futuro tramite progettualità e intenzioni, è come se avessero fatto i conti con il passato”. (Mediatrice)

“La mediazione è fondamentale se il reato è stato commesso tra persone che si conoscono. Sennò resta la paura di incontrarsi, di guardarsi. A scuola o tra amici, è fondamentale per evitare che questi conflitti possano ripetersi e peggiorare. I ragazzi comprendono che possono stare con l'altro, anche mettendo le giuste distanze”. (Assistente sociale Ussm)

“Tante volte la mediazione si conclude con accordi su come comportarsi in caso di incontro: ci dobbiamo solo un saluto, o non guardarmi neanche. Si costruisce un accordo sulle richieste dell'altro, partendo dal bisogno della vittima”. (Mediatrice)

“Anche rispetto alla giustizia ci sono cambiamenti. Lo noto di più nei minori che sono in fasi avanzate del processo, perché hanno avuto un impatto con la giustizia da più tempo: scoprono che c'è anche una giustizia non giudicante”. (Assistente sociale Cgm).

“La concezione della giustizia diventa anche in senso relazionale, possibilità di riparazione. Il senso di colpa porta a qualcosa, portano giù un peso che li teneva molto impegnati: 'ho fatto quella cosa, rimane, ma sono riuscito a riparare in parte'. Questo è fondamentale, pensare che riparando si possa stare meglio”. (Assistente sociale Ussm).

“Nella concezione della giustizia: il ragazzo capisce di non avere una responsabilità solo verso una norma astratta, che ha violato, ma di avere una responsabilità verso qualcuno. Capisce che i principi che la norma protegge sono concreti per una persona, la sua libertà, dignità”. (Mediatrice)

Quale giustizia



2. A cosa serve per chi ha subito un reato

2.1. Risultanze generali

La giustizia riparativa serve anche a chi ha subito il reato? Perché la vittima dovrebbe voler incontrare chi le ha fatto del male? E quali effetti e cambiamenti può portare un simile incontro?

Scegliere di incontrare la persona che ha causato un danno, anche grave, può apparire come una decisione paradossale, innaturale, controintuitiva. Invece, dai racconti raccolti durante i *focus group* e le interviste con le vittime, sia giovani che adulte, è emerso come ciascuna avesse ragioni proprie per cui volersi confrontare con l'autore dell'offesa, ricavando da quel confronto importanti effetti – a volte non quelli immaginati – nella relazione con sé, con l'altro, con la propria cerchia sociale, con la giustizia.

Di nuovo, ogni esperienza è personale e unica, ma alcuni temi sono stati toccati in modo ricorrente, e di questi – prima di lasciar spazio alle singole voci – si vuole dar qui brevemente conto.

Su un primo livello è emersa l'**importanza per la vittima di sentirsi vista**, di percepire che qualcuno si occupa anche di lei, di essere accolta e ascoltata dopo l'evento lesivo che l'ha coinvolta. Essere anche solo contattati dal centro di mediazione, scoprire che c'è un servizio che si interessa di come stanno le persone offese, porta a un primo senso di **riconoscimento** istituzionale che il sistema giudiziario, in particolare minore, non offre.

L'incontro con l'autore del reato poi, sempre dal racconto dei protagonisti, porta a molteplici cambiamenti, *in primis* sul piano emotivo. In questa dimensione, sono state riportate di frequente tematiche legate al **superamento del sentimento di paura, di vergogna**, anche **del senso di colpa** che talvolta abita chi pure subisce una violenza. Le vittime – specie quelle minorenni all'epoca dei fatti – raccontano di essere andate con la mediazione **oltre al sentimento di impotenza** che le opprimeva, recuperando un giudizio positivo su di sé.

La domanda cui molte delle vittime hanno voluto cercare risposta è **il perché** dell'accaduto, capire cosa c'è dietro un determinato atto. Dare risposta a questo interrogativo attraverso le parole dell'unica persona che realmente può farlo ha offerto in molti casi un senso di sollievo, di recupero del controllo della situazione. Ha dato altresì la possibilità di **mettere un punto** sulla vicenda e **guardare oltre**, restituendo in alcuni casi la **sicurezza sociale** perduta e permettendo di tornare a **sentirsi parte della comunità**, a fronte di un iniziale vissuto di emarginazione e solitudine conseguente al reato.

Attraverso l'incontro, che ha reso possibile una rilettura a due dell'accaduto, viene poi spesso superato il più o meno esplicito **desiderio di vendetta**, grazie al **riconoscimento** da parte dell'autore dell'offesa del danno arrecato e del fatto che quello che è accaduto non



doveva accadere e non dovrà accadere più. Dai racconti emerge infatti come sia fonte di soddisfazione e di piacere vedere che l'altro ha compreso il proprio sbaglio e la portata del male inferto. Ciò permette alla vittima di stare meglio e di chiudere la vicenda senza desiderio di rivalsa, ma anzi con un senso di **pacificazione**. Al contrario, là dove questo riconoscimento è mancato o è stato vissuto come strumentale o non sincero, permane un sentimento di frustrazione.

Un ruolo rilevante è giocato dai **danni materiali** conseguenti all'offesa, il riconoscimento dei quali – anche in termini di un risarcimento solo parziale o simbolico – è vissuto come importante per poter andare oltre all'accaduto.

Un altro aspetto rilevante riguarda l'incontro con il **volto umano dell'aggressore**: per molti la mediazione ha portato a passare da un'idea astratta o comunque immaginaria di chi fosse l'autore dell'illecito alla scoperta di una persona, diversa da quella che ci si era rappresentata, con una storia alle spalle, delle fragilità, dei desideri, un vissuto con cui ci si può arrivare anche a immedesimare in un processo empatico, o che comunque si può comprendere e accogliere nella propria vita in modo diverso, aiutando questo a **superare la paura o la rabbia**.

Una riflessione a parte meritano le differenze tra i vissuti e le riflessioni delle **vittime** che erano **minorenni** all'epoca dei fatti – o comunque molto giovani – da quelli delle **vittime adulte**.

La dinamica di un incontro fra pari dopo un reato è molto differente da quella che vede dialogare un ragazzo o una ragazza minorenni con una figura matura. In quest'ultimo caso, infatti, non di rado l'adulto viene coinvolto, o si sente coinvolto, in una **veste educativa** o quanto meno come facilitatore di un percorso di consapevolezza e reinserimento del ragazzo in questione. Tale percezione, sempre stando alle testimonianze raccolte, può avere risvolti ed effetti contrastanti. Talvolta incarna quello che la persona vittima realmente sente come un suo ruolo, personale e sociale, e ciò gli permette di trovare **soddisfazione nel vedere i mutamenti** che il dialogo porta nel giovane autore del reato, in termini di comprensione della portata e delle conseguenze delle proprie azioni, nonché di costruzione di uno sguardo diverso sul futuro. In alcuni casi questo **lenisce anche il senso di colpa** per aver "messo nei guai" una persona di giovane età, specie se non la si immaginava minorenni al momento della denuncia. Emerge in questi casi la sensazione di aver contribuito – là dove la mediazione ha un esito positivo – al recupero e al reinserimento di un ragazzo in difficoltà, con un conseguente **senso di riconoscimento di un proprio ruolo pro-attivo, di inclusione e utilità sociale**.

Anche **quando la mediazione non sortisce l'effetto sperato**, quando cioè la vittima adulta non intravede un reale riconoscimento e un'autentica comprensione del male causato da parte del giovane, se tuttavia la stessa si è sentita adeguatamente ascoltata e accolta dagli operatori, viene comunque data dagli intervistati una valutazione positiva al percorso,



avendolo ritenuto un momento utile per sé e un'occasione da offrire in ogni caso all'altro, nella libertà di ciascuno di farla fruttare o meno.

Là dove, al contrario, **il vissuto di vittimizzazione non è stato** adeguatamente preso in considerazione e **riconosciuto** in quanto tale, almeno dagli operatori e a prescindere dalla valenza educativa che esso può offrire, o quando la persona vittima si è sentita **strumentalizzata** come 'mezzo' per la crescita del minorenne autore del reato, la mediazione mostra di non dispiegare effetti positivi, lasciando anzi un senso di **frustrazione** e insoddisfazione. Questo anche in relazione al mancato riconoscimento del danno fisico o materiale che è stato subito, che in tali casi assume maggiore rilevanza.

Dalle vittime adulte è anche emersa la richiesta di **incontrare i genitori** dei ragazzi, o la ricerca di un confronto che potesse essere paritario e non frenato da istanze educative più o meno sollecitate dal contesto 'impari'. Tali richieste sono riconducibili anche all'esigenza di lenire la fatica e il dolore che le vittime immaginano provi chi più da vicino vive le vicissitudini dei ragazzi. Non di rado infatti, specie se le vittime sono a loro volta genitori, è stata riportata un'immedesimazione negli adulti di riferimento degli autori di reato.

Un aspetto assai delicato riguarda le vicende in cui autori e vittime appartengono allo stesso nucleo familiare, come nel caso di **mamme vittime dei propri figli**. Le testimonianze raccolte di queste situazioni, pur numericamente non rappresentative eppure significative nella loro specificità, rimandano l'urgenza di un accompagnamento mirato e articolato in cui il percorso riparativo rappresenta una parte certamente importante ma non esaustiva rispetto alle esigenze e alle problematiche dei genitori-vittime, dei figli-autori e di eventuali altri membri della famiglia³.

Con specifico riguardo invece alle **vittime minorenni**, o comunque giovani, l'incontro ha mostrato di portare – oltre a quanto già descritto in via generale sul piano emotivo – a specifici cambiamenti sul versante esterno, in particolare in riferimento all'acquisizione della capacità di una **diversa gestione dei conflitti**, una maggiore capacità di **ascolto** e di attenzione. Molti ragazzi hanno riportato come, confrontandosi con chi aveva agito l'ingiustizia, abbiano acquisito la **consapevolezza di** quanto sia facile trovarsi dalla parte dell'aggressore. Si sono resi conto che sarebbe potuto capitare anche a loro, ricevendo talvolta la spinta a cambiare compagnie, talvolta a sperimentare e apprendere modi diversi di relazione con gli altri, con un effetto a cascata di **prevenzione generale**.

Rispetto al rapporto **con la propria famiglia**, a fronte del superamento del senso di colpa e di vergogna che veniva registrato inizialmente – specie nei confronti dei genitori – viene riportata una **maggiore capacità di dialogo** e di apertura, o quantomeno un ritorno alla

3 Sul tema cfr. Drost L. et al. (2015), *Restorative Justice in Cases of Domestic Violence*, European Forum for Restorative Justice; Garbarino F. Giulini P. (2022), *Vulnerabilità e giustizia riparativa: un modello criminologico nelle relazioni strette e nella violenza di genere*, in Mastropasqua I. e Buccellato N., 2° Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale, Gangemi Editore, Roma, pp. 133-152.



normalità dei rapporti. Non si riporta, al contrario, una particolare condivisione del percorso svolto nella cerchia amicale e sociale più ampia. Le vittime minorenni hanno talvolta riportato il ritrovamento, a seguito della mediazione, di una propria **autonomia**, a fronte di una iniziale iper-protezione da parte dei genitori dopo l'evento lesivo.

Tornando a quanto testimoniato sia dalle vittime minorenni sia da quelle adulte, in relazione all'**esito riparativo**, per molti il piano decisivo è stato quello relazionale, di pacificazione e superamento del conflitto, anche a fronte di un'offerta di denaro vissuta come inopportuna o offensiva. Per altri il piano materiale – a fronte dei danni subiti – avrebbe giocato un ruolo importante e non sempre ha avuto sufficiente riconoscimento.

Con riguardo, infine, al modo di vedere la **giustizia**, il percorso svolto ha permesso di scoprire la riparazione come **superamento del modello** prettamente **punitivo** a favore di un processo che rende possibile la reale comprensione del danno arrecato dall'autore e subito dalla vittima. La riparazione viene così vista come strumento per **superare la conflittualità**, con riflessi concreti sulla vita quotidiana di tutte le persone coinvolte. In questo modo la giustizia, nelle parole delle persone coinvolte, ha fatto andare oltre alla vendetta e soprattutto ha permesso un **coinvolgimento attivo** molto apprezzato dalle vittime intervistate, deluse al contrario dal senso di estromissione ed esclusione percepito nella giustizia processuale ordinaria. Si è parlato di una giustizia che in questo modo acquisisce per tutti un **volto più umano**, fatta dalle persone per le persone.

Si presentano ora le testimonianze raccolte dai protagonisti tramite i *focus group* e le interviste. Prima le vittime di reato minorenni all'epoca dei fatti, poi le vittime adulte, quindi i genitori delle prime e infine gli operatori riportano 'a cosa è servita' per chi ha subito il reato la giustizia riparativa, secondo la propria esperienza. Le 'voci' – in modalità corale – mantengono l'andamento narrativo che ha caratterizzato i momenti di ascolto. In evidenza si trovano le dimensioni e sotto-dimensioni su cui è stata strutturata l'indagine⁴.

2.2. Le voci

2.2.1. Le vittime di minore età

“Avevo ancora le stampelle. Incontriamo questi ragazzi che iniziano a prendermi in giro, qualcuno di loro si avvicina e inizia a spingermi. Dovevo pensare all'equilibrio, non a correre... mi arrivò subito un calcio all'altezza dello sterno e caddi a terra. Poi sferrano un pugno. Avevo dolori allo sterno, alla mano.”

Cosa è successo

⁴ Per maggiori dettagli, cfr. la nota metodologica a p. 15, e il preambolo alla Parte I a p. 26



“Se una cosa non la vivi non puoi giudicare... non ci sono parole... è stata paura, ansia, tutt'un insieme di cose che non si possono spiegare, che non so spiegare”.

“A me, proprio dentro di me, ho sentito ... sì, ho sentito. La paura”.

“Mi ricordo anche il giorno, certe cose non te le scordi”.

“Da quel giorno evito il contatto fisico, se devo abbracciare una persona mi scanso, mi sento oppresso perché mi toccano la costola che mi faceva male. Ho la sensazione di sentire ancora quel dolore”.

“Più passava il tempo più la foto e il video giravano, chi diceva ‘ho visto la chat’, chi ‘ho visto proprio il video’. Avevo l'ansia, la paura, dico il terrore, che magari va a finire in mano a gente grande. Dicevo, come faccio, non mi vuole più nessuno, mi vergognavo”.

“Quando è successa l'aggressione, io ero chiuso in questa bolla e non sentivo né macchine che passavano né motorini, né persone vicine, né porte che si chiudevano, io sentivo solo loro, passi, mani...”.

Prima della mediazione

“Mi fermavano per chiedermi se fossi io quello che le aveva prese, mi dava fastidio”.

“Quel periodo lì è stato triste, abito in un paese in cui ci sono 4 mila abitanti, si è in pochi e si parla molto, per cui anche a scuola lo sapevano tutti”.

“Non voglio raccontarti quello che è successo senza raccontare quello che ho fatto io agli altri. Quando è successo quell'episodio ho pensato di meritarmelo”.

“Mi sentivo diversa perché io prima ero sempre vista come una che non si è mai fatta problema su nulla. Invece dopo... odiavo i pantaloni a vita alta, ho iniziato a mettere maglioni lunghi... volevo coprirmi, perché pensare che mi aveva vista nuda non solo lui mi faceva schifo”.

“Provi un senso di tristezza perché dici, se non passavo con la bici, se non ci fermavamo a sentire cosa dicevano...”.



“Quando pensavo a lui, in un certo senso lo odiavo. Cioè, non è che odiavo, ma non mi davo una spiegazione. Dicevo: perché mi ha fatto questo, perché proprio a me?”.

“Comunque, il fatto di sapere che tu hai avuto questa brutta litigata con questi ragazzi, che te li ritrovi a scuola, dà un senso di... non dico impotenza, però... di sottomissione. E invece non dovrebbe, non deve essere così”.

“Quando lo vedevo, cercavo sempre di girarmi, non riuscivo mai a guardarlo in faccia, mai. Mi partivano le palpitazioni, mi giravo dall'altra parte, cercavo di cambiare via o abbassavo la testa”.

Volevo fare una semplice domanda a tutti e tre. Gli avrei voluto chiedere: Perché? Volevo trovare un aspetto razionale in qualcosa che di razionale non ha niente”.

“Abbiamo deciso di fare questo percorso di mediazione per chiarire la situazione, per non trovarci ad avere sempre il pensiero fisso ‘però, se lo incontro per strada...’”.

“Non volevo parlare con i mediatori inizialmente, dicevo ‘non ne ho bisogno, riesco a farcela da sola’. Ma sapevo che non era vero, e dicevo, se non lo provo non so come andrà a finire”.

“Ho apprezzato molto il fatto che le altre due persone abbiano accettato di fare questo incontro, avevano curiosità nel capire cosa pensavo io. Un confronto su cosa era successo, pacifico, non distruttivo, molto semplice, dove non ci sono né insulti, né giri di parole troppo forti né troppo deboli”.

“Non avevo più quella paura. Perché attraverso il parlare, anche con le parole che la mediatrice ha usato, l'ansia e la paura le ho messe da parte. Ho iniziato a essere più tranquilla”.

“Con me stesso, mi sono sentito più... sollevato. Proprio la parte... dentro, per elaborare il fatto, capire cosa è successo. Ecco, quella voglia di sapere. A me è servito per stare bene e capire cosa è successo”.

La proposta di mediazione

Dopo la mediazione, rispetto a se stessi



“Da soli si fanno pensieri contorti. Quando ci si trova insieme, capisci anche il loro pensiero, cosa volevano fare, perché nel momento in cui c'è l'azione si è tutti arrabbiati e hai un senso di paura che neanche senti i rumori esterni”.

“È una cosa nuova, un'esperienza che ti regala emozioni sudate. Mentre fai il percorso con gli altri ti regala una bella sudata e delle forti emozioni”.

“Mi sono sentita compresa, mi ha aiutato un sacco nel modo in cui dovevo guardarmi, senza più sminuirmi. Perché mi davano della poco di buono. È stato grazie alla mediazione che ho imparato a guardarmi con occhi diversi”.

“Nel fare un percorso di mediazione ci troviamo a chiedere e a rispondere a cosa è successo, e non si può minimizzare. Sei molto più cosciente dopo aver finito”.

“L'incontro di mediazione mi ha aiutato a farmi delle idee. Mi ha cambiato la vita perché mi ha aiutato a capire quanto sia facile trovarsi in mezzo ai guai”.

“Ora evito di finire nei casini. Adesso penso che sia meglio non frequentare alcune persone, le vedo e le saluto, basta”.

“Ho imparato che quando c'è un confronto con una persona bisogna stare zitti e ascoltare l'altro, quando finisce di parlare si può intervenire. Questo non è da deboli”.

“Prima, quando vedevo due persone che se le davano, stavo lì a fare il tifo. Ora penso a cosa a fare, non solo per me ma anche per gli altri. Provo a capire come aiutare”.

Rispetto all'autore del reato

“Lo vedi dal vivo, dici: va bene, ok, ora siamo tutti quanti, discutiamo e poi arriviamo a una conclusione”.

“Dopo averlo guardato negli occhi, sapendo tutto quello che avevo passato io, mi chiedevo cosa andasse a passare lui”.

“All'inizio non riuscivo, non sapevo come prendere il discorso. Fortunatamente poi siamo riusciti a parlare, oltre due ore, e siamo arrivati alla conclusione di provare un rapporto di amicizia”.



“Ero arrabbiato, volevo fargli passare un po’ di guai. Pensavo: se non con i pugni, con la denuncia. Con la mediazione ci siamo chiariti. Dopo eravamo fuori a scherzare su alcune cose della scuola, come fossimo amici”.

“Ho visto l’autore – e anche lui poi si è visto – in un’ottica totalmente diversa. Poi siamo usciti a prendere un caffè. Ecco, ho visto un’altra persona, una persona normale, che ha avuto una debolezza che lo ha portato ad essere aggressivo”.

“Per andare avanti devo chiudere con il passato, lasciarmelo dietro... e quindi anche riuscire a guardare Alessandro⁵, si chiama così, con gli occhi non di prima, ma con gli occhi di un amico normale”.

“So che lui non frequenta più quei ragazzi, penso che ciò che è successo a me gli abbia salvato la vita. Certo, avrei preferito un altro mezzo”.

“Mi ha fatto piacere parlarci perché ho capito che era cambiato dopo quello che è successo”.

“Quando uscivamo, abbiamo iniziato a parlare, a scherzare, l’ultima volta che ci siamo visti è stato ieri. Le persone che sanno questa storia dicono, come fai, tu sei pazza. Non penso di essere pazza. Lui credo che abbia capito, io ho capito più di tutti, e quindi l’ho perdonato”.

“Se una persona ti dimostra di aver capito il suo sbaglio, non penso che debba essere condannato... se ha capito, penso che possa bastare”.

“Con mamma il rapporto è cambiato molto in senso buono, se devo dire una cosa più intima o chiedere un consiglio, riesco a dirlo più facilmente. Se dopo tutto ciò che è successo riesce a capirmi, allora riesce a capirmi in tutto”.

“I miei già prima erano severi, dopo il fatto mi chiamavano per sapere dove fossi, la mia vita non era più mia, volevano controllare tutto. Ho iniziato a litigarci. Mi volevano proteggere ma io non sentivo più quell’autonomia. Dopo la mediazione è andata meglio”.

**Rispetto alla
famiglia e agli
amici**

5 Nome di fantasia



Quale riparazione

“Con papà prima avevo un rapporto bellissimo. Quando è successo tutto quanto io mi vergognavo, un sacco. Non c’era più il dialogo di prima. Pensavo: con che coraggio parlo... e stavo zitta. Dopo la mediazione le cose sono totalmente cambiate”.

“Con gli amici in generale non è cambiato... magari cercavo di non cercare proprio chi aveva come riferimento quella persona. Cercavo di tenermi le persone che non avessero particolare confidenza con queste persone”.

“Abbiamo fatto una foto mentre ci davamo la mano. È stato significativo perché non mi aspettavo che questo ragazzo mi salutasse dopo. Ho visto un reale pentimento”.

“Il mio amico mi ha chiesto se potevo fare qualcosa per farmi stare tranquillo, come andare a fare volontariato o seguire qualche corso. Per me andava bene qualsiasi cosa fosse un bene per lui, che fosse tutt’altro dalla violenza. Bastava che aiutasse qualcuno”.

“Ci hanno chiesto se ci saremmo salutati dopo l’incontro. Il ragazzo ha risposto prima di me che ci saremmo salutati, mi ha chiesto scusa e si è preso le sue responsabilità”.

“Nel mio caso dopo la mediazione siamo usciti a prendere un caffè insieme. Con uno di questi ora ci vediamo ancora, ci salutiamo”.

“Dopo la mediazione, il suo avvocato mi ha chiamato per dirmi che per me c’era una somma di denaro. Io ho detto che ero contrario, volevo solo che lui si fosse pentito e non facesse lo stesso ad altri. Ma mi ha detto che era obbligatorio. Quando ci siamo visti in questura, lo zio e il fratello del ragazzo mi hanno detto che erano i soldi che mi facevano stare bene. Volevo rinunciare ma ormai avevo firmato, ero distrutto moralmente, sono uscito da lì a testa a bassa. Non sapevo cosa fare con quei soldi”.



“Prima era qualcosa del tipo ‘chi rompe paga’. Con la giustizia riparativa ci si viene incontro, anche. In tribunale ognuno cerca di difendersi, invece qui si trova una strada comune. Magari lui deve pagare lo stesso i danni, però invece che puntargli il dito è meglio fargli capire dove ha sbagliato. Se non lo ha capito prima, ora lo capiamo insieme. Mi sembra una possibilità migliore”.

“In tribunale il legale dei ragazzi provava a mettermi in difficoltà. In mediazione c’era un clima diverso. Ora ho capito che la giustizia non è un atto punitivo ma riparativo”.

“Con la denuncia e tutto il processo ci sarebbero stati dei rancori, lui magari avrebbe pensato di farmela pagare prima o poi. Così invece sono riuscito a parlare tranquillamente e abbiamo chiarito”.

“Se hai un conflitto e fai denuncia, ci sarà un secondo conflitto in tribunale, per cui non ti risolve. Anzi. Aumenti di più la carica tra le due parti. Risolve il conflitto sulla carta, qualcuno decide chi ha ragione e chi ha torto, ma non risolve il conflitto nella vita di tutti i giorni. Invece la mediazione è ciò che è davvero necessario per risolvere un conflitto”.

“Ci sono state delle cose grosse, che non si dovrebbero minimizzare ma anzi arricchire con parole più giuste. La giustizia per me è un processo che dovrebbe portare il mondo a essere un posto migliore favorendo e migliorando l’interazione tra gli individui che lo abitano. Direi questo”.

“Direi di accettare perché è un’esperienza dalla quale, se le altre persone sono realmente pentite, non dico che può nascere un’amicizia perché un po’ di diffidenza c’è sempre, ma un rapporto civile”.

“Ad altri ragazzi direi di farlo perché tra vittima e aggressore c’è un modo per vivere insieme nello stesso mondo. Devi riuscire a convivere nello stesso mondo con quella persona”.

“Ho davvero apprezzato la mediazione, la possibilità di confrontarmi direttamente in un ambiente protetto, sano, andare al cuore della vicenda”.

Quale giustizia

**Se ti
chiedessero
un consiglio**



“Io lo consiglierei. Se vuoi sapere cosa è successo, è meglio per te stesso, per avere un po' più di autostima, di potenza interiore”.

“Merita davvero, cercare un attimino di togliere il desiderio di vendetta, di andare oltre, e di essere cosciente che un conflitto si risolve parlando e non in tribunale. Io direi questo”.

“Il percorso di mediazione lo consiglierei al 1000 per 1000. È la cosa che ti aiuta più di tutte, eviti un sacco di cose e cerchi di capire sia perché lo hai fatto tu, sia perché forse lo ha fatto lui, il vero motivo, se lo ha fatto per un gioco, per cattiveria... quindi questa cosa la consiglio proprio al massimo”.

2.2.2. Le vittime adulte

Cosa è successo “Non ho visto niente, solo la botta in piena faccia, il naso, la bocca... infatti ho tutti i denti che stanno per partire, non so quanto reggono ancora. Ho cominciato a urlare perché sentivo un caldo, caldissimo sulla bocca, sul viso, ho visto il sangue che colava sulla maglietta, ho cominciato a urlare”.

“Rapine, furti, aggressioni, capitano tutti i giorni in tutto il mondo, quindi non è stata chissà che sorpresa. La sorpresa in quel frangente è che sia successo a me”.

“Penso che sia stato un reato compiuto per ingenuità. Questa ragazza non si è assolutamente resa conto di aver fatto una cosa grave: prendere un'auto da minorenne, senza patente, tamponare una persona e non avere neanche l'accortezza di fermarsi. Ho dovuto cambiare la macchina, ho subito un infortunio di due settimane”.

“Quello che mi ha turbato maggiormente è che essendo questo ragazzo minorenne, io non mi sono potuto costituire parte civile. I genitori non si sono mai fatti vivi, non ho ricevuto né una mail, né un messaggio di scuse, anzi si sono presentati chiedendo spiegazioni, perché il ragazzo aveva avuto dei lividi. Quasi sotto accusa rispetto al fatto, mentre io sono stato la vittima”.



“Mi fa ridere, perché l'errore da parte mia è che non sono stato molto attento. Almeno dovevo tenerlo un po' lontano con la mano, però niente, che ti devo dire”.

“Non sapevo cosa fosse la mediazione, sono stato contattato e ho avuto prima un incontro singolo, e poi ho accettato anche di incontrare... come lo dobbiamo chiamare il ragazzo? Diciamo l'aggressore”.

“Sono stato chiamato dai mediatori e ho detto, non ho nessun problema, non ho nessun rancore, oltre al male non ho problemi, sono pronto a dialogare, a discutere”.

“Io ho partecipato e accettato proprio perché avevo qualcosa da dire e mi è stata data la possibilità. Non pensavo che avrei potuto cambiare la situazione, ma volevo dire delle cose e per questo ho accettato”.

“Mi hanno chiesto 'sei disponibile a pacificare?' Ho detto: Guarda, la pace è la virtù dell'uomo, bisogna sempre cercare di essere in pace. Però i miei diritti sono i miei diritti, basta che restino in piedi”.

“Per me era importante non avere pensieri negativi verso qualcuno. Per me, per la mia vita. E se questa mediazione fosse servita a lui per capire che quello che aveva fatto non poteva cambiarlo, ma l'atteggiamento sì, questo poteva essere importante e per me sarebbe stato importante”.

“Quando sono uscita da lì ero molto più leggera, sinceramente, molto più tranquilla”.

“Mi ha permesso di entrare in una dinamica tossica, forse più di una dinamica tossica. Non serve a perdonare, serve a capire”.

“È stato importante chiudere il cerchio, vedere che stava facendo il suo percorso, che la mia denuncia aveva aiutato. Perché quando ho denunciato e ho scoperto che era minorenni, mi sono sentita in colpa. Ho letto il foglio, ho guardato il mio compagno e ho detto, oddio ma questa c'ha 16 anni... l'ho messa nei guai. La prima cosa che ho pensato è stata quella. E quindi anche vederla un po' più risolta mi ha aiutato”.

La proposta di mediazione

Dopo la mediazione, rispetto a se stessi



“La mediazione per me non ha portato nessun particolare beneficio o cambiamento in me, perché so gestire le mie cose da solo, ero tranquillo. Spero che abbia cambiato qualcosa nei ragazzi, da quello che ho visto nella ragazza sì, nel ragazzo... non so”.

“L'incontro mi ha riportato coi piedi per terra. All'inizio c'era un nome, una persona un po' nell'aria... e invece poi te la trovi davanti e ti dice: 'ma sai, lavoro lì', e tu ricollegli il luogo a dei ricordi, a dei pensieri. Cominci a costruire un piano di realtà: quello per me è stato importante”.

“La mediazione mi ha portato delusione: non nella mediazione in sé, ma nel sentire questo ragazzo. La gravità di quello che è successo penso non l'abbia capita. La sensazione che ho avuto è che abbia partecipato perché 'forse così il giudice mi tratta meglio'. Però la mediazione ha fatto quello che era in suo potere: ha messo due persone di fronte e ha creato la possibilità di rimediare. Poi se uno non vuole, si può far poco! Ognuno ne fa quello che può, quello che vuole, il meglio che può”.

“A me personalmente ha fatto piacere, perché mi fa piacere dialogare. Sono musulmano, noi diciamo 'la pace sia con voi'. È inutile alzare su la fiamma, dopo con tutta l'acqua del mondo non riesci a spegnerla. Bisogna cercare la pace, ed è il dialogo che ci porta ad avvicinarci”.

Rispetto all'autore del reato

“La prima cosa che mi ha colpito è che questa ragazza fosse di buona famiglia, bellissima, molto educata, la prima cosa che ha fatto è stata chiedermi scusa, era pentita, si era resa conto di aver fatto una cavolata, mi ha anche chiesto come stavo, cos'era successo dopo”.

“Per me non aveva un volto, aveva solo un nome, poteva essere chiunque, non avevo la minima idea di chi potesse essere. Ora so chi è questa persona, ho dei pensieri se passo davanti al ristorante dove lavora... ho un pezzo di vissuto in più”.



“Abbiamo fatto un bel discorso lungo. Il ragazzo ha chiesto scusa. Gli ho detto: non è che con le scuse ci devo fare nulla, l'importante è che diventi per te un'esperienza. La ragazza all'inizio non voleva neanche parlare, si sentiva molto in colpa. Ho chiesto se potevo dialogarci direttamente, allora si è aperta. Per me il ragazzo non ha capito niente e non vuole capire. La ragazza sì, la ragazza lo sente, ha capito”.

“Se pensiamo che sono ragazzi nel fiore degli anni, con tante cose da imparare e tutto il diritto di sbagliare, percorsi del genere danno la possibilità di creare un futuro migliore per loro, ma anche per noi. Se pensiamo ai ragazzi che sbagliano come a persone già bruciate in partenza, secondo me i primi a perderci siamo noi”.

“Avrei incontrato volentieri i genitori, e anzi voglio dire proprio questo, in una mediazione con dei minori è fondamentale che ci siano anche i genitori”.

“Quando la ragazza è uscita, ha incontrato il padre e questo l'ha presa a male parole. Io gli ho detto, 'non ti permettere di dirle questo! La vittima qui sono io, e non ho detto neanche una mezza parola di quello che hai detto tu!'. Ecco, sono rimasto male. Quindi un consiglio è di parlare anche con i genitori, vuol dire molto. Che io sappia invece non sono stati coinvolti. Con me sicuramente no”.

“Ho avuto un danno al dito... ma non è un problema, poteva capitare anche con un incidente per strada, non è quello. È il fatto dell'importanza che do a questa cosa. Non sto facendo un discorso economico, non sto parlando di soldi e di rimborso, ma di capire l'effettiva gravità”.

“Vorrei fossero rispettati i miei diritti. Ho anche mandato le foto dei miei denti al medico in Tunisia, che costa quasi la metà. Se vogliono venirmi incontro, dall'altra parte vengo io incontro. Niente, su questo il rapporto è finito lì e non so che dire, spero che la faccenda venga risolta perché i denti cominciano a darmi fastidio, non riesco più a masticare, né niente, quindi...”.

**Quale
riparazione**



“Per me l'essenziale è partecipare capendo quanto sono importanti le scuse e quanto è importante, perlomeno, *cercare* di rimediare. Non è possibile a volte, ma l'intenzione è importante dimostrarla. Delle scuse sincere dopo qualcosa che non si poteva più cambiare, questa cosa qua avrebbe fatto la differenza”.

“Anche se fosse il valore grande della bicicletta, se uno non parte con il valore umano non riesce mai a concludere niente. Prima di tutto il rapporto umano”.

“Ci siamo lasciate sotto il palazzo del centro di mediazione scambiandoci il telefono, augurandoci il meglio, io mi sono messa a disposizione se avesse avuto bisogno di qualcosa. Poi è finita lì, non è una persona che è entrata a far parte della mia vita o viceversa. Per me era già risolta, la chiusura del cerchio è stata quella”.

Quale giustizia

“Quando mi hanno proposto questa cosa sono rimasta stupita, non pensavo esistesse un servizio così. Riguardo al processo, io ancora non so niente, non abbiamo ancora avuto un eventuale risarcimento, non ho notizie dal tribunale da una vita, provo a chiamare e nessuno mi risponde. Con la giustizia riparativa siamo su un altro piano. Sono stata contattata varie volte, abbiamo parlato, risolto varie questioni... magari la giustizia processuale andasse avanti allo stesso modo”.

“Io sono stato messo da parte dalla legge e dalla giustizia perché il responsabile era un minore. La giustizia tenta di tutelare l'aggressore, che è anche giusto, però quando c'è un'aggressione la vittima è la vittima. Sentirmi pure aggressore, in determinate situazioni, questo mi turba”.

“Dal punto di vista processuale no, non sono assolutamente soddisfatta. Ho dovuto rincorrere il tribunale anche per sapere quando fossero le udienze, non mi arrivavano i fogli, c'è stato un senso di abbandono forte. Sono passati anni, non so neanche mai se riceverò qualcosa; non che mi interessino i soldi, però un riscontro mi sarebbe piaciuto. Perlomeno qualcuno che mi dicesse: 'ci stiamo lavorando, con i nostri tempi ci arriveremo'. Questa cosa non c'è stata assolutamente”.



“La mediazione potrebbe essere uno strumento. Un reato può avere tanti motivi dietro, senza giustificarlo. Perché lo stesso reato non ha le stesse motivazioni, e non ha le stesse conseguenze. Quindi capirle è molto importante. E immagino che con un giudice certe cose non vengano fuori. Credo che la storia di ognuno sia importante per creare poi una situazione giusta per tutti”.

“A una persona in una situazione simile alla mia, consiglieri di partecipare assolutamente. Con un reato più grave forse sarebbe stato più difficile, ma ci avrei creduto lo stesso. Perché penso che sia necessario, per dei ragazzi che fanno delle cose del genere”.

Se ti chiedessero un consiglio

“Se la giustizia riparativa serve a far capire, a dare un senso a quello che si è fatto nel bene e nel male, questa cosa può essere importante. Come mi è stato proposto ho pensato che fosse una cosa interessante. Ci sono passato, l’ho provata, sono stato ricontatto e credo fortemente che, se non cambierà del tutto la giustizia, può dare una mano a far vedere le cose sotto un altro punto di vista. Quindi perché no, anzi, fortemente sì”.

“Se consiglieri la mediazione? Come no! Come no! È sempre il dialogo. Perché uno può avere delle cose dentro che non riesce a tirare fuori, se trova una persona esperta, l’aiuta”.

2.2.3. I genitori delle vittime di minore età

“Mia figlia è sempre stata una ragazza solare, sorridente, invece in quel periodo era triste, sempre arrabbiata, piangeva spesso. Si era chiusa a riccio”.

Quando è successo

“Mio figlio era scosso. Era una delle prime volte che usciva da solo con degli amici, non pensava che potessero succedere queste cose, nonostante gli avvertimenti. C’è rimasto proprio tanto male perché si è reso conto che può succedere qualsiasi cosa e devi essere pronto”.

“Io notai al suo ritorno dalla gita un cambiamento. Tutte le mamme mi dicevano: sono i 13, 14 anni, magari i primi amori, le prime delusioni...”.



Prima e dopo la mediazione, rispetto a se stessi

“Se avesse voluto reagire avrebbe avuto la meglio ma non ha reagito né la prima né la seconda volta che è stato aggredito. Ho avuto sempre paura che potesse fare del male agli altri perché è molto grande. La psicologa mi dice che devo essere contenta di averlo educato così perché altrimenti avrei un figlio violento. Ma non lo so se ho fatto bene, entrambe le volte ho avuto paura di perderlo”.

“È stato spaventato dal fatto di non essere stato capace di reagire, di dire le cose che avrebbe voluto. Gli incontri gli sono proprio serviti per riflettere su questo: può essere normale che in quel momento tu non sappia reagire, non sappia cosa dire. Questo lo ha aiutato tanto”.

“Mi diceva che quando li vedeva a scuola aveva paura. Io gli dicevo di non guardarli, di non dare la possibilità di farsi agganciare. Lui esprimeva questo disagio. Ho notato il sollievo dopo la mediazione”.

“Questo percorso gli ha fatto venire una voglia di regole, di giustizia. Il diritto è la sua materia preferita. Ha scelto di fare un corso da arbitro e ha sviluppato un senso di protezione verso gli altri. Se c'è un ragazzino in difficoltà lui interviene, dice che nessuno deve vivere quello che ha vissuto lui”.

“Mia figlia ne è uscita... rinata. Anche perché aveva perso il sorriso, aveva gli occhi spenti, un colorito smorto. Poi piano piano riuscì anche ad acquistare soprattutto una sicurezza in più”.

“È un'esperienza che gli ha lasciato un insegnamento: avanti per le cose che contano, non per le sciocchezze. Rovinarsi la vita per cavolate, no. Spero che gli abbia permesso di mettere sul piano giusto le priorità, mi pare di sì”.

“Non so dire se il percorso di mediazione abbia sortito qualche effetto. Spero che gli abbia lasciato l'insegnamento di cercare sempre il dialogo, piuttosto che la vendetta. Abbiamo fatto un incontro solo e abbiamo risolto tutto. Spero che gli abbia trasmesso questa capacità di gestione”.

“Forse se non avessimo conosciuto la mediatrice, mia figlia a quest'ora non era qui, io non ero qui a parlare di lei”.



“Dopo gli incontri l’ho visto più sollevato. Forse io ho dato poca importanza a ciò che è accaduto, invece il fatto di essere stato accolto e ascoltato da persone che erano lì per lui in quel momento gli è servito tanto”.

“C’era più comprensione. Non giustificava ciò che era accaduto ma diceva: effettivamente quel ragazzino ha quei problemi e quindi forse ha agito così perché ha delle difficoltà lui. L’altro si è lasciato trascinare, ma prendendolo da solo non è così aggressivo, cattivo, come quando sono tutti insieme”.

“Pian piano fecero parlare tutti e due. E parlarono tanto, ma proprio tanto. Arrivarono anche a un punto di incontro. Lui alla fine ho capito che era un ragazzino buono, non era un ragazzino cattivo”.

“Non ci credevo a questa cosa, invece vedevo i ragazzi che dialogavano con il mediatore, conversavano. Non penso che quel ragazzo lo facesse soltanto perché era lì, mio figlio mi ha detto che quando si sono incontrati fuori lui lo ha salutato. Penso che sia servito”.

“Eravamo stati contattati dai mediatori che hanno proposto un colloquio con gli aggressori per capire cosa fosse successo e capire il punto di vista dell’altro. Noi lo abbiamo proposto a nostro figlio, lui ha detto che questa cosa lo avrebbe aiutato molto e lo ha aiutato molto effettivamente perché è riuscito a mettersi nei panni dell’altro”.

“I ragazzi ora si salutano, un paio di volte si sono incontrati. La mediazione è stata un bel momento”.

“Chiesi a mio figlio se fosse vero che l’avevano già picchiato e perché non me lo avesse detto, lui mi ha risposto che non lo avrei più fatto uscire. Lui pensava che la cosa non fosse risolvibile, quindi l’unica alternativa per noi adulti era non farlo più uscire, per proteggerlo. Lui subiva per paura che io gli negassi la libertà, invece ha capito che le cose si possono risolvere”.

“Mio figlio non mi diceva niente, non sono riuscita ad avere un dialogo con lui. Poi con la mediazione incontri una persona capace che riesce a farti aprire e tu tiri fuori tutto”.

**Rispetto a chi ha
commesso
il reato**

**Rispetto alla
famiglia e alla
rete sociale**



“Dopo la mediazione ne ha parlato di più con noi, si è sentito più libero di parlarne. Prima forse gli creava paura e sofferenza, risvegliava una serie di emozioni negative. Invece poi parlava più apertamente, anche della paura che ha avuto”.

“Non dimenticherò mai le parole di mia figlia davanti alla mediatrice: mio padre non mi guarda più con gli occhi di prima, mi odia, l'ho deluso... Perché avevano un rapporto bello, si capivano con lo sguardo. Invece in quel periodo era terribile, terribile. Poi pian piano, dopo la mediazione, mia figlia era più serena, più tranquilla”.

2.2.4. Le operatrici e gli operatori dei servizi

Prima della mediazione

“A un'udienza, un ragazzo che seguivo per un omicidio era circondato da educatrice, assistente sociale, ecc.. Invece non vedevo nessuno confortare i genitori della vittima. Questo mi ha dato da pensare. Pensavo, come è possibile che non si presti attenzione alle vittime?” (Educatrice lpm)

“Di solito fanno la denuncia e poi restano sole. Se hanno le risorse attivano percorsi psicologici, sennò rimangono nel loro vissuto di solitudine. A maggior ragione se vivono lo stesso ambiente del reo: c'è anche un sentimento di paura, di vergogna per aver denunciato il compagno o la banda del quartiere”. (Mediatrice)

“Nella giustizia minorile la vittima ha poco spazio, non può costituirsi parte civile, anche se c'è un avvocato non ha molta voce. La sensazione costante è che non ci sia uno spazio sufficiente nel processo penale. Invece la vittima c'è e vorrebbe far sentire la sua voce. C'è un'esigenza di ascolto, di presenza. A questo la giustizia riparativa offre una risposta reale.” (Giudice)

Dopo la mediazione, rispetto a se stessi

“Hanno bisogno estremo di riconoscimento, che esistono per quello che hanno vissuto. La mediazione è l'unico momento in cui possono porre domande fondamentali, ad esempio 'perché è successo proprio a me', e trovare una verità”. (Mediatrice)



“Nel momento in cui la mediazione riesce, le vittime non hanno più l'esigenza che il processo si concluda con l'applicazione di una pena perché il ristoro deriva dalla mediazione, si ripristina la relazione, quel senso di riconoscimento che è l'aspetto principale della sofferenza della vittima”. (Procuratore)

“Un altro effetto che abbiamo individuato riguarda il fatto che la mediazione consente alla parte offesa di prendersi carico di una situazione che la riguarda e gestirla in modo attivo, una forma di *empowerment*. Rendere la persona offesa capace e darle la possibilità di portare la propria voce e gestire una situazione che la riguarda”. (Mediatrice)

“La vittima ha la possibilità di rielaborare l'evento, di riscoprire una propria assertività, una propria fiducia in sé stessa, di assumere un maggiore senso di sicurezza”. (Mediatore)

“Si sentiva schiacciata dal sistema giudiziario che indagava, mentre con la mediazione si è sentita parte attiva: 'posso chiedere loro di fare qualcosa'. Lei chiedeva di entrare nei giochi, non era in una posizione di totale passività, poteva chiedere allo Stato, al sistema, alle persone di fare qualcosa che facesse capire che lei esiste”. (Direttrice Ussm)

“Ragazzi che subiscono reati di gruppo si sentono nell'angolo, schiacciati; non sono riusciti a reagire e questo li fa sentire in colpa, perdono fiducia in sé e nel prossimo. Faticano a uscire di casa, a prendere la metro, a rivivere i loro spazi. Incontrare chi ha fatto loro del male, li aiuta a uscire da quell'angolo. Possono ritrovare fiducia in se stessi, uscire dallo stigma, dire la propria anche con rabbia e veemenza, e trovare un equilibrio con l'altra parte che li ha sottomessi”. (Mediatrice)

“Era una situazione di bullismo a scuola, alla prima udienza la vittima stranamente era presente, con il padre: era molto arrabbiato, insisteva per produrre una cartella piena di referti medici. Non ne voleva sapere della mediazione che stavo proponendo, ma lo mandai lo stesso. All'udienza successiva si sono presentate le stesse persone: completamente diverse, nello sguardo e nel sorriso. Sono rimasta sbalordita”. (Giudice)



Rispetto all'autore del reato

“Possono dare una risposta agli interrogativi che hanno nei confronti dell'autore: ‘Perché hai scelto proprio me come vittima della tua rapina’, ‘perché hai deciso di mandare quelle foto a quella persona’. Interrogativi che altrimenti sarebbero rimasti senza risposta e che per la vittima sono importanti”. (Mediatrice)

“Gli effetti positivi si vedono nel momento in cui si sanano determinate fratture, ad esempio in contesto scolastico, o si arriva anche alla remissione di querela che era stata presentata perché si vanno a pacificare gli animi e certi equilibri”. (Sostituto procuratore)

“La vittima osserva l'autore del reato, ci si relaziona, è come se entrasse nella sua storia, nella particolarità della situazione. Così perde la sua collocazione di vittima ed entra nelle problematiche dell'adolescenza, diventa meno penalizzante anche come peso psicologico. Questo è quello che ho osservato in alcuni casi”. (Giudice onorario)

“Ad esempio, un caso tra vicini di casa, un ragazzo che aveva ferito con una pistola a pallino un anziano. Si è passati da una situazione molto tesa in cui l'anziano non usciva di casa, a una situazione in cui il ragazzo piangeva, l'anziano diceva che sembrava suo nipote e il ragazzo che si è offerto di fargli la spesa. Nella vita dell'anziano, l'incontro con il ragazzo è stato fondamentale, aveva appena perso la moglie, si era chiuso in casa immaginando un ragazzo pieno di aggressività e invece ha incontrato un ragazzo che voleva riparare. Dopo la mediazione l'anziano era un altro”. (Assistente sociale Ussm)

“La direttrice di banca, guardando il volto dei rapinatori, ha cominciato a modificare il suo stato d'animo, la sua pelle è tornata del colorito naturale. Faceva domande per comprendere il loro atteggiamento, percepiva in pieno l'adolescenza di questi ragazzi e si tranquillizzava. Anche la vittima ha un'immagine stereotipata dell'autore, l'incontro reale restituisce la sua immagine vera”. (Mediatrice)



Rispetto alla famiglia e alla comunità

“Con il tempo abbiamo imparato quanto sia importante lavorare in parallelo con le famiglie, soprattutto quando anche le vittime sono minorenni. È successo che incontri tra le parti fossero positivi e trasformativi ma poi i genitori hanno riportato i figli indietro dai passi fatti. Per cui ora dove si può cerchiamo di fare un lavoro parallelo con le famiglie”. (Mediatrice)

“Una vittima adulta è stata aiutata molto nel conoscere il papà di uno dei ragazzi, che si è scusato personalmente, perché i genitori vivono la vergogna di quanto commesso dai figli. Dopo la rapina, si è ripresa la ‘sicurezza sociale di prima’ nel constatare che questo uomo era un padre presente e che questo episodio lo aveva messo in guardia”. (Mediatrice)

“Un capitolo a parte è quando c’è diatriba tra gruppi o famiglie. Magari si tratta di situazioni che si trascinano da decenni, a quel punto la denuncia contro il minore è solo un capitolo con cui si cerca di colpire l’intero nucleo familiare. Ricordo delle mediazioni dove al tavolo c’erano anche le rispettive famiglie: quando le cose sono andate bene è cambiato il clima non solo fra i ragazzini, ma fra interi nuclei familiari”. (Assistente sociale Ussm)

“Non dobbiamo immaginare l’istituto penale come isola felice. È un luogo in cui si vengono a instaurare diversi rapporti, a volte l’autore di reato in carcere diventa vittima di un reato in istituto. Ognuno ha un carico di problemi non indifferente, provengono da contesti sociali diversi, sono costretti a vivere in spazi ristretti, diventa difficile anche osservare le regole semplici e questo porta a conflitti. È come se il carcere diventasse un laboratorio di mediazione penale e giustizia riparativa, potrebbero essere applicati anche nei conflitti interni”. (Ispettore di polizia penitenziaria lpm)

“Quello che chiedono è che non si ripeta più e che chi ha provocato tanto dolore capisca di non farlo più in futuro. C’è poi il discorso della riparazione. Dopo l’incontro di mediazione spesso si relativizza l’importanza del risarcimento economico, si smorza, perché i veri bisogni erano altri, riconoscimento profondo, ascolto, verità”. (Mediatrice)

Quale riparazione



“Mi riferisco in particolare a un episodio in cui una ragazzina, vittima di un reato sessuale, ha fatto un percorso di mediazione, con grande sofferenza. Mi ha detto: voglio che questi ragazzi mi facciano capire quanto hanno capito e che diventino moltiplicatori del fatto che non succeda più perché hanno capito”. (Direttrice Ussm)

“Un ragazzo, alla domanda che cosa è la riparazione ci ha detto: la riparazione non cancella, è come quando si aggiusta una ruota della bicicletta, non è la stessa di prima, ma torna a funzionare, la bicicletta diventa di nuovo utile a qualcosa”. (Mediatrice)

“Mi viene in mente un'altra persona, anziana, che ha subito una rapina e ha accettato una lettera, a cui ha risposto. Da un momento drammatico si è stabilita una relazione positiva. È uscita dal ruolo di vittima e ha riassunto anche una responsabilità sociale: poi voleva sapere come il ragazzo aveva svolto il suo percorso e come stava”. (Assistente sociale Ussm)

“Molte situazioni si chiudono non con la parola perdono, ma condividendo pezzi di vita che avevano portato a quell'esperienza. E ogni volta che le vittime si sono sentite riconosciute, questo è stato il momento più importante. Soltanto l'incontro con quella persona poteva dare loro quella soddisfazione, chiudere il percorso e sanare la frattura che c'era”. (Mediatore)

Quale giustizia

“Ci sono cambiamenti nella concezione della giustizia. Prima si sentono esclusi, l'avvocato dice che non possono costituirsi parte civile e questo crea rabbia. Con la mediazione si sentono almeno riconosciute come persone che hanno voce. Già solo uno spazio in cui potersi esprimere e raccontare la loro storia a volte lo vedono come riparazione”. (Assistente sociale Cgm)

“La giustizia è vista dalla vittima come qualcosa di lontano. Pensiamo a una vittima che viene a sapere di un perdono giudiziale o un'irrelevanza di un fatto che per lui è stato molto rilevante. Con la mediazione la vittima diventa protagonista di questo spazio altro in cui può ristabilire nuovi equilibri, a partire dal riconoscimento della ferita che ha subito”. (Mediatrice)



“Forse nei reati più gravi e delicati per la vittima la giustizia riparativa è una risposta più adeguata di altre forme di risposta”. (Giudice)

“La mediazione dà anche un senso alla giustizia. Le vittime a volte hanno sporto querela tanto tempo prima e non sanno che fine ha fatto. Quando interveniamo, la mediazione offre un senso, un peso e un valore alla giustizia che è stata fatta in quel mentre, soprattutto per reati gravi che hanno un peso importante sulle vittime che aspettano di avere risposte”. (Mediatrice)

“Ci riportano di fare esperienza di una giustizia diversa da quella che pensavano, una giustizia che ascolta, in cui la vittima riesce a dire delle cose di sé e di cosa è successo, di quali siano state le conseguenze molto spesso drammatiche nella propria vita. Dicono: è la prima volta che posso dire come mi sento”. (Mediatrice)

“Vedono una giustizia che è più dalla parte delle persone piuttosto che dell'istituzione. Riescono a vedere la giustizia come qualcosa che è fatta da persone, per le persone”. (Mediatore)

3. A cosa serve per le famiglie e la comunità

3.1. Risultanze generali

Il terzo protagonista della giustizia riparativa, spesso dimenticato, è rappresentato dalla comunità. Comunità intesa come l'insieme delle persone che – più o meno vicine a coloro che sono direttamente coinvolti nel reato – percepisce le conseguenze e gli effetti di quanto è accaduto. Dunque, *in primis* le famiglie, strette e allargate (genitori, fratelli, sorelle, ma anche zii, cugini, ecc.) dell'autore e della vittima del reato. Poi la cerchia degli amici, i compagni di scuola e dello sport, gli insegnanti e tutte le altre figure che gravitano intorno ai protagonisti della vicenda. Ma anche coloro che magari non conoscono direttamente le persone coinvolte nel reato, e tuttavia partecipano dei suoi effetti. Pensiamo ai ragazzi di un quartiere che hanno assistito a una rissa, o a genitori che temono l'attraversamento di un determinato parco da parte dei propri figli.

Ogni reato è vicenda non solo personale, ma anche comunitaria, sociale. E dunque la comunità può essere attivamente coinvolta nei percorsi di giustizia riparativa⁶. Ma anche là

⁶ In proposito, si veda la Parte II del presente lavoro, in particolare rispetto ai programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione reo-vittima



dove non viene coinvolta in modo attivo può comunque indirettamente beneficiare dei suoi effetti.

Di qui, l'importanza di interrogarsi circa l'impatto che la giustizia riparativa ha sulla comunità, a partire da quella più prossima, cioè la famiglia.

Con i *focus group* e le interviste è stato chiesto alle ragazze e ai ragazzi indicati come autori dell'offesa, e alle vittime, minorenni e adulte, quali effetti avessero potuto vedere – dopo il percorso di mediazione – su coloro che stavano loro vicino.

Ai genitori dei giovani autori e delle vittime minorenni, analogamente, si è chiesto di raccontare se e come la mediazione abbia prodotto dei cambiamenti – non più sui loro figli – ma su loro stessi e su altri membri della famiglia e della cerchia sociale. Per quanto riguarda i genitori, in alcuni casi si tratta di persone che hanno partecipato anch'esse al percorso mediativo incontrando i genitori dell'altra parte. In altri casi, invece, testimoniano gli effetti della giustizia riparativa come onda lunga del percorso effettuato dai figli. In entrambi i casi si tratta – questo emerge dai racconti raccolti – di effetti reali e trasformativi, moltiplicatori di efficacia dell'intervento di mediazione.

Anche agli operatori è stato chiesto di raccontare quali cambiamenti hanno potuto osservare – dai diversi angoli di visuale – nelle famiglie e nelle comunità che circondano i ragazzi da loro seguiti professionalmente, dopo un percorso di mediazione portato a termine.

Vediamo dunque quali sono le risultanze emerse in modo generale.

A fronte di un vissuto di preoccupazione o ansia, proprio delle famiglie sia di chi ha commesso un reato sia di chi l'ha subito, la mediazione portata avanti dai figli porta un senso di **pacificazione**, di recupero di una **tranquillità** perduta.

Di frequente la mediazione ha infatti aiutato i genitori a **superare il senso di colpa** che portavano dentro, che fosse per la condotta sbagliata dei figli di cui si attribuivano in misura più o meno pregnante la responsabilità, o per il pensiero di non averli saputi proteggere dall'evento lesivo. Ciò ha portato a un'acquisizione di maggiore **consapevolezza** e a una pacificazione, anzitutto con se stessi, rispetto all'accaduto.

In secondo luogo, ciò ha permesso di ritrovare un **dialogo** più aperto con i figli, permettendo ai genitori di rendersi conto di momenti di difficoltà da loro attraversati di cui non avevano avuto percezione, e portando anche alla conoscenza e scoperta di lati dei ragazzi che non conoscevano, inaspettati.

Nel dialogo, poi, si è spesso potuta ricomporre una **percezione comune** di quanto accaduto, là dove in un primo momento tra genitori e figli vi era una discrasia sul peso e sulla valutazione dei fatti accaduti, talvolta nel senso di una maggiore gravità percepita dai genitori, talvolta nel senso opposto, di una minimizzazione rispetto al vissuto, ad esempio di vittimizzazione, dei figli.



Quale importante effetto a cascata della mediazione reo-vittima, non di rado, è stato anche descritto quello della **ricostruzione dei rapporti all'interno del nucleo familiare**, dove la vicenda del reato, agito o subito, aveva portato importanti conflitti o tensioni.

Di pacificazione si è parlato poi molto anche **con riferimento all'altra parte**, sia con riferimento ai ragazzi che ai genitori. Non di rado i genitori – sia di vittime che di autori – si sono immedesimati nel vissuto degli altri genitori, e la mediazione ha permesso, specie nei contesti piccoli, la **ricostruzione di rapporti tra le famiglie**, se non di stampo amicale, quantomeno di possibile convivenza e di dialogo sereno nel quotidiano.

Con specifico riferimento alla cerchia sociale delle persone vittime, la mediazione ha portato, secondo le testimonianze raccolte, al generale **superamento di prospettive e rivendicazioni giustizialiste**, a fronte dello spazio di ascolto e del riconoscimento ricevuti.

Non sempre tutto il nucleo familiare condivideva dall'inizio la scelta di partecipare al percorso di giustizia riparativa. Spesso è stata la **figura femminile** a incentivare la partecipazione, con un particolare sguardo sui possibili risvolti relazionali che tale percorso avrebbe potuto offrire. Le **figure maschili**, padri o compagni, talvolta hanno espresso diffidenza o contrarietà verso la proposta di incontro. In altri casi hanno mostrato di valutare positivamente più i risvolti pragmatici che una simile strada offre: raccorciamento dei tempi, risparmio delle spese processuali, e così via. In entrambi i casi, tuttavia, hanno a posteriori apprezzato i benefici, anche per se stessi, ricavabili dall'esperienza a livello emotivo e nella ricostruzione dei rapporti *intra* ed *extra* familiari.

Con riguardo alla **cerchia amicale**, è emersa – in consonanza con quanto già descritto sopra – una frequente problematicità nel narrare l'esperienza con il gruppo dei pari. Il cambiamento positivo da parte degli autori di reato non sempre è apprezzato nella sfera delle amicizie 'di prima' e non risulta semplice condividere il significato del percorso attraversato, che dunque non sempre dispiega i suoi effetti rispetto a tali contesti.

Diversamente, ampliando ancora più lo sguardo alla **comunità nel suo complesso** (scuola, quartiere, paese, ecc.), alcune esperienze peculiari strutturate in modo tale da rendere visibile l'avvenuta pacificazione e riparazione tra le parti, attraverso il coinvolgimento di plurimi attori sociali e istituzionali nonché della cittadinanza stessa, hanno permesso un significativo **effetto a cascata** dei benefici della mediazione anche sul contesto sociale più largo, in termini di **ricomposizione dei conflitti**, ricostruzione di un senso di **sicurezza** e **condivisione delle regole**. In alcuni casi ciò ha portato anche a una maggiore consapevolezza che approcci di tipo riparativo possono essere utilizzati anche in **chiave preventiva** e caratterizzare l'opera delle agenzie educative, come le scuole, e della giustizia penale, come gli istituti penali per minorenni.

Un altro effetto significativo dei percorsi di giustizia riparativa che hanno dato voce a tutte le persone coinvolte per reati commessi ai danni delle comunità è stato quello di **sensibilizzare** la comunità stessa **rispetto** alle esigenze e **ai bisogni delle persone di minore età** di un dato territorio.



Rispetto alla **concezione della giustizia**, la via penale spaventa per i tempi, la conflittualità, la natura coercitiva degli interventi. Specificamente per i familiari delle vittime, essa porta con sé un senso di abbandono e di mancato ascolto. Al contrario, i genitori sia degli autori di reato sia delle vittime hanno riportato l'apprezzamento per una forma di giustizia che – attraverso l'ascolto e il dialogo, dando la possibilità di pronunciare parole 'importanti' – è capace di dare sollievo e **serenità** all'intera cerchia familiare.

Di seguito le testimonianze rese durante i *focus group* e le interviste. Le prime 'voci' sono quelle degli autori e delle vittime di reato che riportano l'impatto della giustizia riparativa osservato sui propri familiari e la cerchia sociale in genere. Seguono i genitori, degli autori di reato e delle vittime minorenni, che raccontano in che modo la mediazione vissuta dai figli abbia influito sulla famiglia, *in primis* su di loro stessi. Infine gli operatori, che raccontano ciò che hanno potuto osservare sulle persone vicine a chi ha compiuto un percorso di giustizia riparativa e sulla comunità in genere. Anche in questo caso, gli stralci seguono l'andamento narrativo che ha caratterizzato i momenti di ascolto, mettendo in evidenza le dimensioni e sotto-dimensioni che ne sono state oggetto⁷.

3.2. Le voci

3.2.1. Gli autori e le vittime di reato

Prima della mediazione

“È cambiato qualcosa con i genitori, sangue del tuo sangue. Magari un amico ti fa anche la bella faccia e ti dice che gli dispiace, poi torna a casa e neanche gliene frega, invece la famiglia è la famiglia. Se succede qualcosa mia madre ci pensa notte e giorno.”

“Mentre io non avevo paura di incontrare per strada questa persona, mio fratello aveva paura per me. I miei poi sono diventati ancora più protettivi, erano molto preoccupati e non mi facevano più fare alcune cose. Mia mamma mi aspettava alla fermata del bus e se non arrivavo all'orario previsto mi chiamava subito per chiedere dove fossi”.

“Quando ha saputo questa cosa per mia madre è stata una delusione, abbiamo pianto tanto. Ho visto la sofferenza nei suoi occhi, in quel momento non riconosceva chi ero io, pensando che fossi violenta sempre. Aveva la paura di non conoscere chi aveva a fianco tutti i giorni”.

⁷ Per maggiori dettagli, cfr. la nota metodologica a p. 15, e il preambolo alla Parte I a p. 26.



“La macchina che è stata colpita non era mia, ma del mio compagno: l’abbiamo dovuta vendere, è stato un macello, lui ha dovuto fare tutti dei giri, mettere in campo delle cose in più che non erano dovute, preoccupazioni che in quel momento non avevamo e non dovevamo avere, e che invece gli son cadute fra capo e collo. Per cui anche lui è stato coinvolto in questa cosa. E poi anche la nottata in ospedale, perché andare al pronto soccorso per un tamponamento vuol dire starci 8-9 ore, quindi anche solo quelle cose lì... poi coinvolgono tutti”.

“Mia madre era d’accordo, e dopo era più tranquilla”.

“L’incontro è stato un sollievo non solo per me, ma anche per la mia famiglia”.

“Ora papà quando vede Luigi⁸, o Luigi quando vede papà si salutano, parlano, e fortunatamente la sua mamma e il suo papà anche”.

“Poi con mia madre abbiamo parlato, durante la mediazione ha ascoltato e ha capito che ero io, ma che in quel momento c’erano tante cose che avevo dentro e che sono uscite nel modo sbagliato”.

“Il mio compagno all’inizio mi diceva ‘ma cosa vai a fare’, perché c’è sempre chi dice ‘chi compie il reato deve pagare, bisogna buttare le chiavi’. Poi anche lui è stato contento, alla fine ha indirettamente beneficiato dell’incontro. La prima cosa che gli ho detto uscita da lì è stata: sono contenta perché vedo che con questo percorso la ragazza ha capito qualcosa. Allora da lì lui ha cambiato idea, ha detto: se è una cosa che può servire, che ti fa anche star meglio, allora vai avanti”.

“La mediazione ha aiutato mia madre ma anche i genitori dell’altra ragazza. Li ha aiutati psicologicamente, tranquillizzati, resi più sicuri”.

Dopo la mediazione

8 Nome di fantasia.



3.2.2. I genitori delle ragazze e dei ragazzi autori di reato

Quando è successo

“Ho ricevuto una lettera dai vigili sul mio posto di lavoro, ero sconvolta”.

“Quando ho saputo del reato, perché mio figlio non mi aveva detto niente, sono stata veramente scioccata, non me l'aspettavo, era sempre un ragazzo tranquillo, non riuscivo a capire”.

“Quando ho saputo del fatto ho detto: non è possibile, non è lui. Per parecchi giorni non riuscivo a credere, non riuscivo a credere”.

“Come madre è stato veramente difficile. Non mi ero mai trovata dalla parte del torto. Non va bene quello che ha fatto mia figlia, mi sono arrabbiata con lei. Mi ha scombussolato”.

La proposta di mediazione

“Ho ricevuto una chiamata e ho accettato di confrontarmi. La telefonata è stata molto accogliente, mi hanno convinto a provare”.

“Ci avevano dato tre opzioni. Questa era una cosa che non conoscevo proprio, e ci sembrava la soluzione migliore. Non avevamo però particolari aspettative”.

“Ho subito accettato perché volevo che i ragazzi si confrontassero per capire cosa fosse successo tra loro e per fare capire a mio figlio che era successo senza che lui volesse fargli del male. Mi aspettavo un aiuto anche alla parte lesa, siamo tutti genitori, poteva succedere anche a mia figlia di essere la vittima”.

“Io ho detto sì alla proposta di mediazione perché volevo parlare con i genitori. Quando abbiamo saputo che c'era questa opportunità, subito abbiamo detto sì, volevamo incontrare i suoi genitori, scusarci e capire anche loro come la pensano”.

“Mi sentivo delusa come mamma e volevo risolverla. Non mi piace la violenza, mi sono sentita in colpa per mia figlia, volevo espormi come madre e chiedere scusa”.



“La cosa che mi ha aiutato tanto è stato capire che non mi ero accorta che c’era un disagio che mio figlio viveva. Questo episodio era una conseguenza di questo disagio. Poi abbiamo intrapreso con lui un percorso”.

**Dopo la
mediazione,
rispetto a se
stessi**

“A me questo incontro è servito tanto. Ho imparato che bisogna stare sempre attenti ai figli. Mi è sfuggita questa cosa ma non perché non ne avessi consapevolezza, mi è sfuggita perché a quell’età non dicono niente, hanno i loro amici e la loro vita. Ho imparato a essere più attenta, nonostante gli impegni della giornata”.

“Mi ha aiutato questa cosa dal punto di vista proprio psicologico, perché non mi accorgevo dei cambiamenti di mio figlio. In quel periodo è cambiato talmente tanto, e non lo vedevo, lui si rifiutava di parlare, era difficile. Non ci spiegavamo il comportamento, il perché... era tutto, tutto strano. Lo guardavo come un estraneo, non era mio figlio quello. Poi, dopo questo incontro, lui ha iniziato a parlare anche con noi, e abbiamo capito”.

“Ho imparato a conoscere mia figlia, le persone che frequenta, come si esprime, come si atteggia, come si offende e come si dispiace. A casa è raro vedere tutte queste cose. Abbiamo concluso con dolore, abbracci, lacrime, capendo cosa era successo”.

“A me è servito prima di tutto a chiedere scusa, era quello che volevo dall’inizio, da quando ho saputo. Perché da mamma ovviamente mi sono messa anche dall’altra parte, come sarebbe stato viceversa, a essere mamma della vittima. E loro sono stati veramente gentili ad accettare questa cosa”.

**Rispetto alla
vittima e alla
sua famiglia**

“Io avrei sentito il bisogno di confrontarmi con l’altra mamma, penso sarebbe stato giusto confrontarci anche tra adulti. Secondo me ci sarebbe dovuto essere un incontro tra noi genitori”.

“Confrontandosi tra genitori si capiscono delle sfumature, si fa un passo indietro e si evita di innescare tutto un meccanismo che si potrebbe evitare”.



“L'incontro con la mamma è stato bellissimo. C'era la rabbia e come madre la capisco. Mi ha scioccato perché abbiamo pianto, abbiamo riso... chiamiamole montagne russe. C'era rabbia, tristezza, dolore, anche da parte mia. Non è stato facile. È stato un incontro tra due mamme”.

“C'è stato un momento, dopo che avevamo sfogato il nervosismo, in cui noi mamme siamo uscite e abbiamo fumato una sigaretta insieme. Ci siamo abbracciate, è stato uno sfogo, un momento liberatorio. Io non sapevo nulla, il suo dolore ho dovuto capirlo”.

“I suoi genitori poi sono venuti nell'ufficio di mio marito, è servito anche per noi”.

“Anche per loro secondo me è servita, perché parlare attraverso gli avvocati è tutto un po' ansioso, c'è tanta paura. Invece poi quando parli da genitore a genitore è diverso. Parlarsi direttamente sembra una cosa semplice ma non è banale, no, no”.

Quale giustizia

“Ho pensato tanto alla mamma, gli occhi della ragazza, gli occhi di mia figlia. Dare serenità a una persona non costa niente. Credo che la mediazione sia una via che andrebbe percorsa prima di arrivare al penale”.

“Siamo tutti un po' sfiduciati nei confronti della giustizia. Perché vediamo che si dà tanta importanza ad alcune cose mentre altre ben peggiori passano sottogamba. Poi, alla base, che giustizia è se devo subire tutto? Mio figlio era anche impaurito, aveva paura che qualsiasi cosa dicesse gli si ritorcesse contro. Per me giustizia è quando do anche la possibilità all'altra persona di dire il suo punto di vista, esistono tante sfumature e colori, non solo bianco e nero”.

“Non lo so cosa penso della giustizia. Forse che per lui, come diceva il nostro avvocato, ci sarebbero stati dei lavori di volontariato, ed era pronto a fare anche quella cosa. Ma attraverso la mediazione era più sollevato della situazione, e l'ha vissuta veramente bene”.



“Credo che questo percorso di mediazione sia stato una magia. Il lavoro degli operatori è stato fantastico. Lo consiglieri a tutti perché mi ha fatto bene. Io non volevo fare la controdenuncia, volevo fare qualcos'altro come questo anche se non sapevo che esistesse.”

3.2.3. I genitori delle vittime di minore età

“In quel momento mi è crollato il mondo addosso, non sapevo cosa dire. Ma sta parlando di mia figlia? Fuori pioveva, non riuscivo neanche a piangere, credetemi... ma sta succedendo a me, è mia figlia?”.

“Mi sono chiesto: perché mio figlio? Forse un perché non c'è”.

“Ritornai a casa, mi creda, avevo mille pensieri, pensavo a mio marito, come glielo dico, come glielo devo spiegare”.

“All'interno della famiglia c'è stato un grande stress perché questo ragazzo che lo aveva aggredito ha agito con metodi quasi mafiosi, lo abbiamo visto sotto casa che faceva la posta a mio figlio. Eravamo scapestrati anche noi, abbiamo fatto le nostre sciocchezze, ma non eravamo abituati a questo”.

“Mi sentivo in colpa, dicevo mia figlia ha fatto questo perché io ho fallito come mamma”.

“Fa male quando ti senti in colpa per non aver protetto tuo figlio. Io voglio che sia autonomo, voglio che lui vada”.

“In me è nata quella voglia di capire perché... sbaglia lui? Li provoca? Ti poni tutte queste domande come genitore, a volte ti senti sbagliata anche tu e pensi che non sei stata capace di trasmettere valori”.

“Dopo la denuncia tante persone mi hanno detto che ho sbagliato, dicevano che erano ragazzate, cose sempre accadute, e che ero esagerata perché era figlio unico. Poi mi sentivo in colpa per averlo lasciato solo”.

**Quando è
successo**

**Prima della
mediazione**



“Anch’io come genitore ho pagato qualche conseguenza perché non ho trovato molta solidarietà, qualcuno mi diceva: ‘Sono ragazzini, è stata una bravata’. Ma se non fossero intervenuti gli adulti quella bravata sarebbe andata molto peggio”.

“Tra me e mio marito la scelta di denunciare aveva creato una lontananza. Forse lui avrebbe voluto che nostro figlio se la gestisse da solo, io penso di aver fatto la cosa giusta”.

“Abitiamo in un paese piccolo, le lascio immaginare il mio disagio. Non che mi interessasse quello che pensava la gente, ma pensavo, è un paese piccolo, gli occhi delle persone saranno tutti su mia figlia”.

La proposta di mediazione

All’inizio pensavo che avrei riaperto una ferita. Invece poi ho detto, se c’è una possibilità di unione perché dovrei toglierla a mio figlio? Per la mia paura di vivere certe cose? Lui mi disse: mamma, andiamo. E siamo andati”.

“La poliziotta mi disse: adesso si aprirà una procedura penale, trovate un legale. Ma non lo feci perché non volevo andare avanti penalmente. Io volevo parlare con questa famiglia, ma non a livello legale”.

“L’avvocato del ragazzo che lo ha picchiato ci ha proposto questo percorso. Noi non eravamo a conoscenza di questa possibilità, ho aderito con molto entusiasmo perché mi sembrava una cosa veloce, che non andava ad appesantire i tribunali, che sono già pieni, e permetteva di risparmiare anche i soldi degli avvocati”.

“Mi aspettavo una cosa a misura di ragazzo, e la mia aspettativa è stata soddisfatta”.

“Fortunatamente non avevo aspettative, quindi è andato tutto molto bene. Non conoscevo niente quindi facevo fatica a capire. Poi ho capito e sono stata contenta”.

Dopo la mediazione, rispetto a se stessi

“Adesso non ho più rabbia. Alla fine, le uniche cose che hai a disposizione sono le parole e le parole vanno usate bene. Penso che ci sia bisogno di queste attività”.



“Mi ha portato sollievo, e mi ha aiutato a non sottovalutare troppo l’evento. Per me la cosa era finita lì, invece mi sono accorta che non era finita lì per mio figlio e questo mi ha aiutato a elaborare la situazione. Anche per suo papà è stato così: lui era drammatico al massimo e gli è servito per ridimensionare la situazione”.

“Mi sono soffermata a pensare: se fosse successa una cosa più grave, avrei voluto incontrare le altre persone? Avrei voluto parlare? Avrei voluto capire perché? Forse sì, perché comunque ti mette pace. Il perdono è tuo, è un lavoro che poi ti fa stare bene. Siamo riusciti a trarre delle cose positive da questa esperienza. Penso che ne avremmo avuto beneficio anche se fosse stata una situazione più complicata perché l’incontro con l’altro aiuta”.

“Ho avuto un’esperienza positiva e mi fa piacere testimoniare. Le parole sono importanti, vanno usate nel modo giusto e al momento giusto”.

“A livello familiare il fatto di arrivare rapidamente a una soluzione è stato sicuramente positivo, ha tolto quella carica di stress che ci portavamo dietro, perché quando qualcuno minaccia tuo figlio sei preoccupato. Il fatto che si sia risolto tutto è stato sicuramente un grande sollievo”.

“All’inizio è stato terribile. Quando rientrammo a casa dal primo incontro, mio marito mi disse: non ci verrò mai più perché per me è un’umiliazione troppo grande. Poi però dopo ha visto nostra figlia sofferente, non riusciva più neanche a sedersi a tavola vicino a lui perché il suo senso di vergogna era terribile, e allora ha continuato. Adesso hanno di nuovo un rapporto bellissimo, più maturo. In questo la mediazione ha contribuito tantissimo”.

“Noi abitiamo in un paese piccolo, temevo di trovarmi il vicino di casa. Conoscendo la famiglia, ti confronti, capisci il perché di alcuni atteggiamenti dei ragazzi, ti fai un’idea”.

**Rispetto all’autore
di reato e alla sua
famiglia**



“Penso che queste attività aiutino. Perché è un dolore per chi certe cose le vive, ma sarà un dolore anche per chi le ha fatte. Il fatto di sapere che tutti sanno che hai sbagliato. Non so cosa farei se vivessi la cosa dall'altra parte della barricata, non so come mi sentirei”.

“I ragazzi hanno fatto un incontro a parte, e nel frattempo noi genitori siamo rimasti separati. Poi tutti insieme, figli e genitori, con le mediatrici abbiamo fatto un incontro. È stato utile. I ragazzi ci hanno raccontato cosa si sono detti, cosa hanno provato”.

“Abbiamo fatto la mediazione. Io già li conoscevo i genitori del ragazzo. La mamma era molto arrabbiata. Mi fa: mio figlio adesso deve subire un processo. Io dico: guardi, non è che vi ho portati qui perché aspiro a un risarcimento o che cosa. Io mi auguro che suo figlio capisca quello che ha creato in mia figlia, quello che può creare ad altre ragazze. Io mi auguro che suo figlio capisca. Ora con la famiglia abbiamo un rapporto normale, perché siamo riusciti a parlare grazie a quegli incontri”.

“I genitori del ragazzo erano arrabbiati perché avevamo agito legalmente, invece di andare a suonare il campanello e discutere tra noi. Invece penso che da soli non ci sarebbe stato modo di capirci. Immagina, con tuo figlio che arriva piangendo, cosa può succedere? L'unica cosa è spostarsi e far decidere a qualcun altro. O avere qualcuno che dica di parlare in un altro modo. Con le mediatrici è stato possibile parlare anche tra di noi genitori”.

“Anche i genitori dell'altro ragazzo li ho visti rasserenati, avevano fiducia. Se sei coinvolto emotivamente è bene affidarsi a chi ha più competenze di te”.

Quale giustizia

“La legge ha tempi molto lunghi, se non ci fossimo incontrati questa cosa sarebbe andata nel dimenticatoio fino a quando non arrivava la chiamata del giudice. Dal punto di vista emotivo queste cose o te le risolti da solo facendoti aiutare, oppure se hai la possibilità di parlare e di confrontarti ti aiuta, a me ha aiutato tanto”.



“Ho l’idea che questa sia una cosa che, appena finiscono i soldi, sparirà come un sacco di cose utili. Sarebbe bellissimo se invece diventasse una parte integrante della giustizia”.

“Con la mediazione ti senti più accolto e seguito. E poi c’è anche la possibilità di recupero, non è punire e basta. Si può lavorare sulla crescita emotiva della comunità e per il miglioramento delle relazioni”.

“Sono molto contenta di come sono andate le cose, che tutto si sia chiuso con la mediazione. Anche perché, arrivare poi a fare un processo, arrivare a rovinare un ragazzino per uno sbaglio... perché a 14 anni è come parlare con un bambino”.

3.2.4. Le operatrici e gli operatori dei servizi

“Le famiglie arrivavano alla mediazione con atteggiamenti diversi. La famiglia degli autori tendeva a sminuire il reato - sono ragazzini, minorenni, non hanno capito... Dall’altra parte c’era la famiglia della vittima, con un atteggiamento giustizialista, di chi si aspetta carcere e pene severe per i ragazzini”. (Mediatore)

“Se l’incontro riparativo è positivo, tutti i soggetti ne risentono positivamente e senti che anche loro stanno meglio. Facendo parte di un sistema, come la famiglia, quando uno sta bene anche gli altri stanno meglio. È un effetto a cascata che si può notare in tutti”. (Direttrice Ussm)

“C’è la necessità a volte di fare mediazione anche con le famiglie. Altrimenti rimangono fuori da quello che i ragazzi attraversano. È stato necessario per metterli a conoscenza di quanto stava avvenendo. Così acquisiscono il senso della mediazione”. (Assistente sociale Cgm)

“All’esterno c’erano i genitori, i conoscenti, chi aveva accompagnato i ragazzi. Mettevamo due mediatori ad accogliere queste persone e di fatto c’era un’altra mediazione. I partecipanti fremevano. C’erano le loro paure, il vedere per la prima volta il genitore dell’altro, anche lui con una sua storia nel bene e nel male. Sono incontri importanti”. (Mediatore)

**Prima e dopo la
mediazione, per le
famiglie**



“Quando la vittima è la comunità, come quando viene vandalizzato un bene pubblico, lavoriamo anche con le famiglie che spesso sono in conflitto tra loro perché i figli hanno commesso un reato insieme”. (Assistente sociale Ussm)

“Stiamo cercando di favorire i percorsi di mediazione dove c'è un diretto rapporto familiare tra vittime e autori, per esempio nei casi di maltrattamento. Se la mediazione riesce, vi sono ricadute sull'intera dinamica del nucleo, su tutto il microcosmo che ruota attorno a questa diade. È necessaria la responsabilizzazione rispetto al fatto da parte dell'autore e da parte della vittima una responsabilizzazione rispetto al suo rapporto con l'autore”. (Procuratore)

Per gli amici e la rete sociale prossima

“La questione degli amici è un problema serio. È il tema dell'identità sociale e amicale. Se i ragazzi attuano un cambiamento positivo, la rete amicale non apprezza immediatamente. Tante volte proprio per l'intervento penale si cambiano compagnie. Attraverso un'azione di riparazione che fai per la comunità riesci a costruirti delle reti diverse, cambi prospettive, cambi giro”. (Direttrice Ussm)

“La riconciliazione tra indagato e parte offesa comporta delle ricadute sul gruppo dei pari. Tutti i partecipanti a quel piccolo microcosmo, teatro di quel delitto, toccano con mano il lavoro di incontro tra autore e vittima, rispetto alle reciproche richieste ed esigenze”. (Procuratrice)

“Per gli amici e la rete sociale, l'aspetto è raccontare cos'è la giustizia riparativa. È importante trovare il modo giusto di raccontare, attraverso varie modalità, come restituzioni comunitarie in piccoli o grandi gruppi, in cui i ragazzi hanno potuto condividere la loro esperienza di mediazione. La narrazione, che è quello che caratterizza la mediazione, diventa una chiave per poter coinvolgere più possibile la comunità”. (Assistente sociale Ussm)

“Gli effetti sulla comunità si hanno quando si riesce a disinnescare il conflitto e le sue eventuali *escalation*. Magari smettono di trovarsi fuori da scuola per le rese dei conti, che coinvolgono tutta una serie di altre persone, amici, cugini. Lavorare con i due protagonisti diretti ha degli effetti e dei benefici anche per la comunità che abitano, anche *on line*, sui *social*”. (Mediatrice)



“Rispetto agli effetti sulla comunità, l’aspetto che più mi viene in mente è sulla comunità scolastica. Alcune mediazioni hanno visto coinvolti insegnanti, preside, compagni. È cominciata a cambiare la logica degli operatori scolastici, passando dalla logica sanzionatoria, per gli episodi di conflittualità, verso risposte riparatorie. Anche prima di arrivare alla denuncia”. (Assistente sociale Cgm)

“Abbiamo fatto degli interventi con il gruppo classe dei ragazzi, a *latere* della mediazione. Oltre il fatto reato, che ha creato una situazione dolorosa, c’è stata una riflessione dei ragazzi e un passo avanti per trovare una formula diversa e superare il trauma che era di tutta la classe e aveva influenzato tutte le persone intorno”. (Mediatore)

“Gli effetti della giustizia riparativa sulla comunità rappresentano un’idea rivoluzionaria. L’lpm è una comunità molto chiusa e rigida, qui parlare di mediazione è stato possibile a piccoli passi. In tema di sanzioni nel consiglio di disciplina, invece della sanzione rigida classica, si sono avviati dei percorsi di giustizia riparativa. Vedo con ottimismo i prossimi passi anche per altri contesti comunitari”. (Giudice)

“La ricaduta positiva è a livello della nostra micro-comunità carceraria, nei casi di fratture tra ragazzi, e tra ragazzi e operatori, soprattutto della polizia penitenziaria”. (Educatore lpm)

“Ci sono interventi allargati che coinvolgono ragazzi, famiglie e rappresentanti della comunità locale. Più sono piccoli i posti dove le cose accadono e più c’è coinvolgimento. C’è più contiguità, più conoscenza”. (Assistente sociale Ussm)

“Per reati in luoghi pubblici o istituzionali spesso i ragazzi pensano di non aver fatto niente perché lo spazio è di nessuno. Quando invece incontrano persone che sono state limitate nel fruire di quello spazio e nella fiducia rivestita in quel luogo, è molto utile per discutere di quello che è accaduto realmente”. (Mediatrice)

**Per la comunità
in senso ampio**



“In altre situazioni ci siamo trovati di fronte ad amministratori pubblici che con la mediazione hanno colto il disagio di un gruppo di ragazzi, giovani che abitano in piccoli comuni che non offrono loro nulla e che poi se ne inventano una per colore. Il fatto che gli amministratori pubblici si rendano conto e diano riconoscimento ai ragazzi, significa che le politiche giovanili cambieranno”.
(Assistente sociale Ussm)

“Con un progetto sui reati di spaccio, in cui non si ha idea di chi sia la vittima, incontrando le persone che hanno sofferto per le situazioni di tossicodipendenza dei loro cari, i ragazzi si sono resi conto. All’inizio non avevano capito che avevano fatto un danno alla società, poi sono entrati nella logica che c’era una vittima”. (Assistente sociale Ussm)

“In una recente mediazione comunitaria c’era un giovane che aveva dato fuoco alla pineta all’interno della sua comunità. Abbiamo fatto l’incontro con il sindaco, la giunta, le persone del territorio. La comunità si fa anche carico, è una vittima anomala una comunità che non si fa carico della responsabilità educativa dei propri figli”. (Mediatrice)

“Un gruppettino di ragazzi aveva dato fuoco ai giochi di un parco. Non volevano, avevano appiccato fuoco a un cordone e nella notte si era esteso a tutto il parco giochi. Sono stati coinvolti i genitori, il sindaco, il comandante dei vigili, gli animatori dell’oratorio, tutti gli amici. È stato fatto un gran lavoro di tessitura all’interno delle relazioni. Alla fine, insieme, hanno collaborato a risistemare il giardinetto. Mentre ridipingevano le panchine e montavano i giochi, c’erano i nonni con i bambini, che li conoscevano da una vita, e nasceva un dialogo. C’è stata una riparazione materiale ma anche la ricucitura delle relazioni all’interno dell’oratorio, che si era spaccato tra i bravi e non bravi, e con la popolazione. Si è creata una armonia diversa tra i genitori, prima in un conflitto posizionale (è stato tuo figlio, il mio no, ecc.). I momenti di incontro per arrivare a quella riparazione sono stati tanti, non sempre le istituzioni hanno il tempo e le energie per lavori di questo tipo”.
(Assistente sociale Ussm)



Quale riparazione, quale giustizia

“Rispetto alla comunità, riusciamo a dare un senso alla scuola, al quartiere, quando le attività riparative rendono visibile il risultato della mediazione. Abbiamo avuto ragazzi che hanno deciso di farsi vedere a scuola che prendevano insieme una cosa alla macchinetta, per mostrare che il conflitto si era attenuato”. (Mediatrice)

“Ricordo un processo a carico di alcuni ragazzi, in seguito a uno scontro durante una partita tra squadre molto conosciute localmente, sia tra tifoserie sia in campo. È stato attivato un percorso di mediazione – c’erano state risse e lesioni – che si è concluso con la disputa di una partita amichevole a cui hanno partecipato numerose persone delle tifoserie contrapposte. È stato un grande esempio di coinvolgimento della collettività per lanciare un messaggio di superamento del conflitto. La comunità ha assistito a questa nuova partita e tutti hanno beneficiato del percorso fatto”. (Sostituto procuratore)

“Dopo il *lockdown*, una delle prime sere di libertà in un momento di estrema euforia, dei ragazzi hanno svegliato tutti, rotto specchi, segnali stradali, buche delle lettere, distrutto tutto. Il comune è stato molto disponibile a dialogare, i ragazzi erano stupiti nel vedere non un’azione punitiva, ma anzi che il comune, dopo averli messi davanti alla realtà dei fatti (ad esempio, la spesa per cambiare gli specchi), fosse desideroso di capire cosa fare per loro. La comunità ha detto: c’è qualcosa che abbiamo sbagliato anche noi, cerchiamo di riparare insieme. E loro si sono offerti di pulire le strade della città, dicendo di aver capito che prendersi cura dei loro luoghi era prendersi cura di se stessi”. (Mediatrice)

“La comunità - sia che partecipi al percorso riparativo come membro di un *circle* sia come destinataria dell’azione riparativa - sente la giustizia più vicina. Intanto prende atto che qualcuno a livello istituzionale si sta occupando di quello che è successo. Poi può portare il suo contributo e la sua voce”. (Mediatrice)



4. Per concludere: una panoramica trasversale

Una volta messe in luce le risultanze d'indagine sugli effetti della giustizia riparativa relativamente ai singoli soggetti coinvolti, pare infine utile offrire una panoramica complessiva di quanto emerso, raffrontando in modo trasversale a cosa serve – può servire – tale modello di giustizia per tutti gli attori del percorso.

Focus group e interviste – con i ragazzi autori di reato, con le vittime giovani e adulte, con i genitori e con gli operatori – sono state strutturate secondo dimensioni e sotto-dimensioni di ricerca già descritte nella nota metodologica⁹. Per alcune di esse è interessante rilevare come – a dispetto della diversità di ruoli e posizioni – vi siano numerose intersezioni tra quanto riportato negli effetti che la giustizia riparativa produce nella relazione con se stessi, nella relazione con la persona incontrata (autore o vittima) e nella relazione con la famiglia e la comunità.

4.1. Effetti della giustizia riparativa nella relazione con se stessi

Per quanto riguarda i cambiamenti nella **relazione con se stessi**, ricorre nei diversi attori – autore, vittima, membri delle famiglie per la comunità – il racconto del **superamento di un senso di colpa** che, pur con genesi e forme diverse, costituisce spesso prima della mediazione un vissuto comune. Analogamente, anche il tema della **vergogna**, cui si è potuto andare oltre con il percorso di giustizia riparativa, risulta spesso condiviso.


Nella descrizione di cosa è cambiato dopo la mediazione, trasversali sono poi parole come '**consapevolezza**', del male causato o del male che si sarebbe potuto causare (nel caso della vittima), '**sollievo**', '**serenità**' ritrovata. Sia autori che vittime di reato hanno riportato come effetto la ricostruzione di un giudizio positivo e di una **immagine ricomposta di sé**. Ma anche il sentirsi nuovamente parte di una comunità, avendo **superato il sentimento di stigma ed emarginazione**. Per le vittime, in particolare, il riacquisito senso di appartenenza alla comunità è talvolta connesso anche al ritrovamento di una **sicurezza** sociale.

È poi proprio delle persone indicate come autori dell'offesa il tema dell'**assunzione di responsabilità** e **comprensione del male arrecato**, mentre per le persone vittime è specifica la soddisfazione di **sentirsi ascoltate e riconosciute**, nonché di poter andare **oltre al senso di impotenza** che il reato aveva causato.

Infine, sono di nuovo in comune effetti della mediazione legati alla **possibilità ritrovata di guardare e proiettarsi nel futuro**, avendo messo un punto sull'accaduto, e all'acquisizione – di seguito all'incontro – di **nuove modalità comunicative** e di **gestione dei conflitti**, avendo sperimentato un diverso clima di ascolto e di dialogo.

⁹ V. p. 15.

Figura 1 – Effetti della giustizia riparativa nella relazione con se stessi.



4.2. Effetti della giustizia riparativa nella relazione con l'altro 'difficile'

Nella relazione con il proprio 'altro difficile', ovvero la persona che si è incontrata in mediazione, offensore o vittima di reato, emergono nuovamente effetti specifici per i singoli attori di un percorso di giustizia riparativa, ma anche numerosi aspetti comuni.

La parola che ricorre in modo trasversale per tutti – autori, vittime, membri della comunità più stretta, cioè la famiglia – è '**pacificazione**'. L'incontro con l'altro, poi, permette, a chi ha recato l'offesa e a chi l'ha subita, di vivere un processo di **personificazione** di chi si era ridotto a cosa o di colui di cui si aveva un'idea astratta o immaginaria. Ciò consente di **superare pregiudizi e stereotipi**, alla scoperta di un volto umano.


Un altro elemento che accomuna l'esperienza di vittime e autori di reato è l'apertura a una **comprensione empatica** del vissuto e al **riconoscimento** dell'altro, cui l'incontro e il dialogo conducono. Questo porta più specificamente, per gli autori di reato, alla **caduta di giustificazioni e minimizzazioni** del danno arrecato – ciò che specularmente dà alle vittime **benessere** nel vedere che la **portata del male** è stata **compresa** da chi l'ha compiuto – alla costruzione di un sentimento di rispetto e all'assunzione di una **responsabilità verso l'altro**.



Per le vittime, il processo empatico si accosta alla scoperta e alla comprensione di storie, fragilità e vissuti prima ignoti. Ciò consente di **superare** sentimenti quali la **paura** e la **rabbia**, nonché – elemento in comune con quanto riportato anche dalle famiglie – di andare **oltre al desiderio** di ritorsione e **di vendetta**. Ancora per le vittime, è altresì fonte di **soddisfazione** osservare i **mutamenti** che il dialogo porta nell'autore del reato, ma quando esse vivono la propria presenza come meramente **strumentale** al percorso educativo dell'autore, senza un reale riconoscimento del proprio vissuto *in primis* dagli operatori, viene al contrario riportato un senso di **frustrazione**.

Uno specifico effetto relativo alla comunità più prossima, infine, è la ricostruzione di **rapporti sereni**, almeno individuabili in una pacifica convivenza quotidiana, **tra le famiglie** coinvolte nella vicenda.

Figura 2 – Effetti della giustizia riparativa nella relazione con l'altro 'difficile'.





4.3. Effetti della giustizia riparativa nella relazione con la famiglia e la comunità

La relazione con la comunità, a partire da quella più prossima rappresentata dalla famiglia, è pure toccata dagli effetti che un percorso di giustizia riparativa dispiega, e anche in questo caso numerose sono le sovrapposizioni nei racconti di autori, vittime e – per la comunità – genitori.

Tra tutti gli attori coinvolti viene riportata, dopo la mediazione, un miglioramento della capacità di **dialogo in famiglia**, una maggiore **apertura** nelle relazioni e in molti casi una vera e propria **pacificazione** di alcuni specifici rapporti intra-familiari che erano stati minati dall'evento-reato.

Tanto gli autori quanto le vittime di reato hanno raccontato di aver **superato**, grazie all'incontro di giustizia riparativa, il **senso di vergogna** e di **colpa** verso i propri cari, sovente causa del blocco della comunicazione. Per i primi, il percorso è stato spesso occasione per favorire il passaggio **da uno sguardo auto-centrato** a uno capace di **vedere gli altri**, con i propri vissuti, aspettative, bisogni. I genitori, dal canto loro, hanno riportato dopo la mediazione una più profonda **conoscenza** dei figli, anche rispetto a lati che non conoscevano, e una maggiore **consapevolezza** delle loro difficoltà. Inoltre, il percorso ha dato loro modo di sintonizzarsi su una **percezione comune** di quanto accaduto, a fronte di iniziali minimizzazioni o al contrario esasperazioni della gravità dei fatti.


Le vittime minorenni hanno talvolta riportato il ritrovamento, a seguito della mediazione, di una propria **autonomia**, a fronte di una iniziale iper-protezione da parte dei genitori dopo l'evento lesivo.

Con riferimento alla **rete amicale**, vi è una conferma trasversale dell'**esiguità di effetti** della giustizia riparativa, risultando gli amici poco coinvolti o perché con-causa dell'azione deviante, o per la difficoltà di comunicare e raccontare il percorso svolto. Al più, segue talvolta alla mediazione un **troncamento dei rapporti** considerati a posteriori negativi.

In relazione alla **comunità in senso ampio**, è stata poi riportata come effetto a cascata della mediazione, in particolare dalle vittime di reato e da membri delle famiglie, la ricostruzione del senso di **sicurezza sociale**. Negli interventi che hanno coinvolto amministratori locali e istituzioni, un ulteriore effetto degli incontri è dato dalla **presa di coscienza** delle **potenzialità** anche **preventive** degli approcci riparativi, nonché dalla **sensibilizzazione** circa i **bisogni** ed esigenze **della popolazione giovanile** di un dato territorio.

Infine, sia per gli autori di reato che per la comunità, la mediazione ha costituito un momento idoneo a ridefinire e condividere il **senso delle regole** necessarie ad una pacifica convivenza sociale.

Figura 3 – Effetti della giustizia riparativa nella relazione con la famiglia e la comunità.





*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

PARTE II
**I programmi di giustizia riparativa
in uso in Italia**



I programmi di giustizia riparativa in uso in Italia

Preambolo

Quali programmi di giustizia riparativa si utilizzano in Italia, in ambito penale minorile? La seconda parte dell'indagine è dedicata, come anticipato, a dare risposta a questo interrogativo, attraverso una ricognizione dei programmi in uso presso i centri e gli enti che erogano servizi di *restorative justice*.

La sezione è costruita sugli esiti di due diversi percorsi di ricerca, fondati su altrettanti strumenti¹: l'analisi delle risposte al questionario somministrato, orientate ad approfondire alcuni aspetti sull'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa in genere, e la ricostruzione qualitativa di quanto emerso da tre *focus group* dedicati specificamente ai programmi diversi dalla mediazione penale.

Sono stati invitati a rispondere al questionario i referenti di tutti i centri ed enti attivi in Italia – a giugno 2022 – nell'erogare servizi di giustizia riparativa in ambito penale minorile, in fase processuale ed esecutiva. Essi sono stati individuati e segnalati dai Centri per la giustizia minorile (Ministero della giustizia), secondo alcuni criteri concordati dalla Cabina di regia progettuale:

- i centri o servizi di mediazione penale e giustizia riparativa presso enti pubblici;
- gli enti di terzo settore che erogano programmi di giustizia riparativa in collaborazione con una o più istituzioni afferenti alla giustizia penale minorile (tribunale, procura, articolazioni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, enti locali, ecc.), tramite protocolli, convenzioni o altri accordi formali;
- gli enti di terzo settore che erogano programmi di giustizia riparativa in ambito penale minorile tramite l'avvenuta assegnazione di appositi progetti (almeno uno negli ultimi 3 anni);
- gli enti, sia pubblici sia di terzo settore, che stanno avviando una sperimentazione o si stanno strutturando per offrire un servizio di giustizia riparativa in ambito penale minorile.

Gli stessi enti, con la sola esclusione di quelli in via di sperimentazione o strutturazione, sono stati poi invitati ai *focus group* aventi ad oggetto i programmi di giustizia riparativa sperimentati, diversi dalla mediazione penale. La quasi totalità degli enti coinvolti ha partecipato alla rilevazione.

¹ Cfr. nota metodologica, p. 15.



Per la costruzione degli strumenti di ricerca, ci si è avvalsi altresì del contributo dello *European forum for restorative justice*, che – per tramite di un suo membro esperto, la dott.ssa Silvia Randazzo, con un'intervista *ad hoc* – ha fornito una panoramica generale sull'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa in Europa.

Lo studio si è incentrato su alcune dimensioni e sottodimensioni di ricerca relative, per il questionario, principalmente alla tipologia e diffusione dei programmi, alla fase processuale in cui vengono erogati e all'offerta di tali percorsi a minorenni non imputabili e in caso di reati gravi. Con riguardo ai programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione, nel corso dei *focus group* sono state indagate dimensioni e sottodimensioni riguardanti la natura, la denominazione e i partecipanti ai diversi percorsi, gli aspetti metodologici e organizzativi (criteri di valutazione nello scegliere di proporre un programma diverso dalla mediazione, modalità di preparazione degli incontri, numero e ruolo dei mediatori, svolgimento), gli effetti e i risultati di tali programmi (reazioni alla proposta, livello di soddisfazione registrata, forme di coinvolgimento della comunità, presenza di eventuali verifiche nel tempo) e quali ostacoli e opportunità gli operatori registrano nell'utilizzo e per la diffusione dei percorsi allargati.

Nelle pagine che seguono le informazioni raccolte sono presentate in un ordine che dal generale – dati forniti da centri ed enti a prescindere dal tipo di programma – si spostano al particolare, individuando delle specifiche tipiche di ciascuno strumento.

1. Una terminologia non (ancora) condivisa

Analizzare le esperienze di giustizia riparativa costituisce un'operazione complessa, anzitutto per ragioni terminologiche. Già intendersi su quali strumenti possano essere considerati un programma di *restorative justice*, e quali no, ha rappresentato un nodo di partenza tutt'altro che banale da sciogliere.

Ancor più sfidante è stato approfondire i singoli programmi utilizzati in Italia, in particolare quelli diversi dalla mediazione penale. Si registra, infatti, una significativa eterogeneità delle denominazioni – prima che della definizione nei contenuti – dei diversi modi di costruire un incontro allargato alla presenza di altri soggetti, accanto all'autore di reato e alla vittima. Lo stesso termine '*circle*' viene ad esempio utilizzato nella prassi per indicare esperienze di tipo difforme, alcune nemmeno riconducibili all'alveo generale della giustizia riparativa in senso proprio. Al contrario, parole diverse vengono talvolta usate per descrivere la stessa tipologia di incontro (ad esempio, mediazione penale allargata alle famiglie e *family group conference*).

Nella fase di costruzione degli strumenti di ricerca, in assenza ancora di una cornice normativa nazionale, è stata compiuta la scelta di rifarsi a termini e definizioni ricavabili da alcune fonti sovranazionali, in particolare la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018



(CM/Rec(2018)8)², e la seconda edizione del Manuale delle Nazioni Unite sui programmi di giustizia riparativa del 2020³.

Si è quindi chiarito, nell'interpellare i diversi attori coinvolti sia per la compilazione del questionario che per la partecipazione ai *focus group*⁴, che per **giustizia riparativa** si doveva esclusivamente intendere ogni percorso «che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale» (Racc. CoE 2018/8, § 3), mediante strumenti quali la mediazione penale, la *restorative conference*, nelle sue varie tipologie (*community conference*, *family group conference*), il *circle* e qualsiasi altro strumento che contempli l'incontro e il dialogo tra la vittima e l'autore dell'illecito, insieme eventualmente ad altre persone direttamente o indirettamente toccate dal reato (cfr. §§ 4 e 5, Racc. CoE 2018/8).

Più nel dettaglio si è poi chiarito, nella diversità di denominazioni utilizzate, che cosa nella presente ricerca si intende per:

- **family group conference**, ovvero un incontro, anche altrimenti denominato, allargato alla presenza - oltre che dell'autore e della vittima di reato - anche di membri della famiglia delle parti.
- **community conference**, ovvero un incontro, anche altrimenti denominato, allargato alla presenza - oltre che dell'autore e della vittima di reato - anche di membri della comunità, diversi dai soli familiari (es. insegnanti, esponenti del territorio, delle istituzioni, ecc.)
- **circle**, ovvero un incontro allargato, anche altrimenti denominato, condotto con una metodologia di parola 'circolare' tra i partecipanti.

Non sono stati quindi coinvolti enti che erogano servizi di carattere rieducativo e risocializzante, servizi di volontariato, lavori di pubblica utilità, azioni di riparazione sociale che prescindono da un incontro fra le parti, e simili: tutti strumenti che pure talvolta nella prassi vengono indicati come forme di giustizia riparativa, ma che non rispondevano ai canoni sovranazionali citati.

Con l'approvazione del **decreto legislativo 150 del 2022** l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che chiarisce definitivamente cosa rientra nell'alveo della giustizia riparativa: «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente,

2 <https://rm.coe.int/168091ebf7>

3 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf

4 Cfr. gli allegati nn. 8 e 9.



in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42, co.1)⁵.

Con riguardo ai **singoli programmi**, l'articolo 53 ricomprende nell'ambito dei programmi di giustizia riparativa:

- la **mediazione** tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, **anche estesa ai gruppi parentali**, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un **reato analogo ma diverso** da quello per cui si procede;
- il **dialogo riparativo**;
- ogni **altro programma dialogico** guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Si tratta di un'elencazione aperta, che non cataloga in modo definito i modi in cui la giustizia riparativa può esplicarsi, ma lascia spazio alle più varie declinazioni sperimentate e sperimentabili sui territori del paradigma riparativo, purché se ne rispettino i canoni specificati dalla legge.

I termini adottati dalla norma non coincidono con quelli anglofoni di cui ai documenti internazionali utilizzati per l'impianto della ricerca, e tuttavia sono ad essi in buona parte riconducibili, anche secondo quanto chiarisce la Relazione illustrativa del decreto⁶: nei 'dialoghi riparativi' possono essere fatte rientrare le *conference*, mentre tra gli 'altri programmi dialogici', per espresso collegamento della Relazione, sono compresi i *circle*.

In questo senso, pur nella differente declinazione lessicale, la catalogazione dei programmi utilizzata ai fini della ricerca può facilmente essere trasposta secondo la nuova e ora cogente terminologia adottata dal legislatore. Si discosta solo la collocazione degli incontri tra autore e vittima allargati alla presenza dei rispettivi familiari: nell'impianto della ricerca sono stati fatti rientrare, con il nome di *family group conference*, tra le forme – appunto – di *conference*. Nell'elencazione del decreto legislativo 150/22 è invece inserita quale forma specifica di mediazione, denominata 'estesa ai gruppi parentali'.

Nei paragrafi che seguono, per coerenza con gli strumenti di ricerca utilizzati, si proporrà l'analisi dei dati raccolti secondo l'assetto e la terminologia adottata da principio, ancora in assenza della norma nazionale. Saranno forniti tuttavia gli opportuni rimandi, in modo da facilitare il collegamento con quanto previsto dal decreto e in vista della diffusione delle nuove nomenclature.

⁵ Ma si vedano anche gli articoli 43, 44, 45 e ss.


⁶ Scaricabile a questo *link*: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-19&atto.codiceRedazionale=22A06018&elenco30giorni=false



2. I programmi di giustizia riparativa in genere: diffusione e innesto

Il primo dato che si evince dall'analisi dei questionari riguarda la prevalenza della mediazione penale rispetto ad altre tipologie di programmi utilizzati (Figura 1). Circa l'80% dei rispondenti afferma che sul lavoro complessivo svolto, le mediazioni penali sono 'molto' e 'abbastanza' diffuse; di contro il 34,3% e il 42,2% esprime la stessa opinione in merito rispettivamente al *conferencing* e al *circle*.

Figura 1 - Rispetto all'operato del suo ente di appartenenza, quanto sono diffusi i seguenti programmi di giustizia riparativa? (valori percentuali)




Tale tendenza è confermata anche dalle cifre assolute raccolte con riferimento al 2021. In tale anno, i casi di giustizia riparativa trattati dai centri ed enti che hanno partecipato all'indagine sono stati 1210. Questa cifra tiene conto dei colloqui preliminari che non hanno avuto seguito con un programma e dei programmi portati a termine. Dettagliando ulteriormente queste informazioni, emerge che i 782 programmi di giustizia riparativa portati a termine, pari al 64,6% dei casi totali, sono in prevalenza mediazioni⁷ – dato suffragato anche in altre parti del testo – seguite da *circle* e *conference*.

⁷ In numeri assoluti, le mediazioni sono state circa 600, un numero che pare coerente con le 800 mediazioni rilevate nel 2019 dal Ministero della giustizia (cfr. Mastropasqua I., Buccellato N. (a cura di), 2° *Rapporto nazionale sulla giustizia riparativa in area penale*, Gangemi, 2022, p. 165). La flessione può ragionevolmente essere ascritta alla fase pandemica intercorsa tra le due annualità, che ha portato a una momentanea sospensione e poi a una progressiva ripresa delle attività dei centri ed enti di giustizia riparativa.




Figura 2 – Casi trattati da centri ed enti nel corso del 2021 (valori percentuali)



Per quanto riguarda l'innesto dei programmi nel sistema penale minorile, dalle risposte dei referenti di centri e altri enti emerge con forza il collegamento tra l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e la messa alla prova (circa il 94% tra 'molto' e 'abbastanza') e in misura minore l'inserimento di tali programmi nel corso delle indagini preliminari (il 55,9% tra 'molto' e 'abbastanza'); nei casi restanti, sono prevalenti le risposte relative a un innesto meno frequente (nel corso dell'udienza preliminare), che diviene esiguo o nullo nella fase esecutiva della pena (Figura 3).

Figura 3 – Nelle attività dell'ente da lei rappresentato, l'innesto dei programmi di giustizia riparativa nel sistema penale minorile nelle seguenti fasi è diffuso (Modalità di risposta 'abbastanza' e 'molto', valori percentuali)



Pur non potendo realizzare una vera e propria comparazione con quanto rilevato su questo stesso aspetto nel lavoro dell'Autorità Garante del 2018⁸, è utile mettere in luce che in quella indagine tra i 19 distretti di Corte d'appello nei quali risultava attivo un soggetto pubblico o privato che erogasse programmi di giustizia riparativa, in nove casi gli invii prevalenti riguardavano la fase delle indagini preliminari e in sette la messa alla prova.

Con riguardo, invece, alla proposta di programmi di giustizia riparativa a minorenni non imputabili nei diversi distretti di Corte d'appello, è possibile confrontare le due fotografie, emerse rispettivamente nel 2018 e nel 2023 (Figura 3). In questo caso, la possibilità di accedere a pratiche riparative per minori di età non imputabili sembra essere maggiormente diffusa rispetto a cinque anni fa.


⁸ In quell'occasione il dato è stato raccolto in base ai distretti di Corte d'appello e non al centro/ente, come nella presente ricerca. Il riferimento al dato qui commentato è nella cartina n. 2, p. 54. in Agia, *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e di proposta*, 2018.



Figura 4 – Rappresentazione cartografica della proposta di accedere a programmi di giustizia riparativa per minorenni non imputabili (2018-2023)

2018

2023



Un ulteriore aspetto rilevato attraverso il questionario riguarda l'offerta, da parte di centri ed enti, di programmi di giustizia riparativa anche per reati particolarmente gravi: oltre il 90% dei referenti rispondono che questa possibilità è garantita dal proprio ente di riferimento.



3. La mediazione penale

La mediazione penale, come anticipato, risulta il programma maggiormente impiegato dai centri ed enti coinvolti nell'indagine. Questa tendenza non rappresenta un'esclusiva italiana ma si rivela diffusa e prevalente, pur con alcune eccezioni, anche nel panorama europeo, come emerge dal contributo dato dallo *European Forum for Restorative Justice*⁹.

Box 1 – La mediazione penale nel Manuale Onu sui programmi di giustizia riparativa¹⁰

I programmi di mediazione reo-vittima (conosciuti anche come programmi di riconciliazione reo-vittima, di dialogo reo-vittima e, in Europa, di mediazione penale) sono tra le iniziative di giustizia riparativa più risalenti. Sono il tipo di programma più comune, come riportato dai diversi Paesi. Essi offrono un percorso, diretto o indiretto, in cui la vittima e l'offensore si impegnano in una discussione sul reato e sul suo impatto, facilitato da un terzo imparziale appositamente formato. Ciò può avvenire sia con un incontro faccia a faccia, sia attraverso altri strumenti indiretti. In ultima analisi, tali programmi offrono l'opportunità di un dialogo assistito che ha luogo – direttamente o indirettamente – tra l'offensore e la vittima.

(Manuale Onu sui programmi di giustizia riparativa)


Entrando ulteriormente nel dettaglio, la forma maggiormente praticata è rappresentata dalla mediazione diretta, che vede l'autore e la vittima del reato incontrarsi personalmente; segue quella indiretta in cui, in assenza di un incontro di persona, la mediazione avviene tramite lo scambio di messaggi in forma orale o scritta attraverso l'intermediazione dei mediatori. Poco o per nulla praticate risultano le forme di mediazione penale aspecifica, in cui una delle parti non è quella coinvolta nel fatto storicamente accaduto, ma ha vissuto una esperienza analoga, e la mediazione endo-carceraria, nel caso di conflitti tra persone detenute o anche tra detenuti e operatori penitenziari.

⁹ Cfr. § 1.

¹⁰ Unodc, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, II ed., 2020, p. 24, traduzione non ufficiale.



Figura 5 – Rispetto alle forme di mediazione, quanto sono frequenti le seguenti pratiche? (Modalità di risposta 'abbastanza' e 'molto', valori percentuali)



Il riferimento ai contenuti e all'impatto della mediazione penale è in via preminente al centro della prima parte del presente rapporto, dedicata agli effetti di tali percorsi, secondo le ricostruzioni di protagonisti e operatori. Si riportano di seguito solo alcuni stralci delle domande aperte del questionario, relative ad alcune esperienze di mediazione ritenute particolarmente interessanti dagli operatori.



Box 2 – Esperienze significative di mediazione penale nelle risposte degli operatori

“Raccontiamo un incontro di mediazione per un reato di lesioni gravi, nello specifico uno dei ragazzi ha colpito l'altro al viso con una coltellata lasciandogli una cicatrice permanente. A seguito degli incontri la parte lesa si è recata insieme all'autore di reato all'udienza conclusiva della messa alla prova per comunicare al giudice l'importanza dell'incontro”.

“Particolarmente significativa è stata una esperienza di mediazione diretta tra autore e vittima in un reato di violenza sessuale. L'incontro, realizzatosi dopo una adeguata preparazione delle parti, è stato particolarmente intenso e significativo per entrambi i partecipanti e soprattutto per la vittima che ha esplicitato alla fine della mediazione il beneficio ricevuto dal percorso e dall'incontro”.

“L'esperienza di una mediazione per una rissa fra minorenni, cui è poi seguito un *circle* con i genitori delle ragazze. Il tutto ha portato alla comprensione reciproca fra famiglie e alla rinascita dell'amicizia fra le due ragazze”.

“In un caso di bullismo di gruppo, si è organizzata una mediazione con vittima specifica (il presidente di un'associazione contro il bullismo, a sua volta vittima di bullismo a scuola). È stata una mediazione molto ben riuscita, gli autori di reato hanno avuto maggior consapevolezza rispetto a quei comportamenti che non sembrano dannosi ma che possono essere invece insopportabili. Per la vittima specifica l'incontro è stato molto utile e si è aperta una collaborazione tra il centro di giustizia riparativa e l'associazione”.

4. Gli 'altri' programmi di giustizia riparativa

Pur se meno diffusi rispetto alla mediazione¹¹, sono state raccolte, tramite i questionari e soprattutto gli appositi *focus group*¹², esperienze e prassi che anche in Italia si stanno diffondendo rispetto agli altri programmi di giustizia riparativa, caratterizzati da un incontro che coinvolge più persone oltre all'autore e alla vittima di reato.

Dagli esiti dei *focus group* si possono enucleare alcune linee comuni riguardanti i programmi di giustizia riparativa 'allargati' in genere, legate – secondo le dimensioni di ricerca individuate¹³ – ai criteri di selezione, ai partecipanti, alla preparazione dell'incontro, al ruolo del mediatore, agli effetti riscontrati e agli ostacoli per la loro diffusione. Altri aspetti, più specificamente legati alle singole tipologie di programma, saranno descritti nelle sezioni dedicate.

11 Cfr. §2

12 Cfr. gli allegati nn. 8 e 9.

13 Cfr. la nota metodologica a p. 15



In merito al primo punto – quali **criteri** vengono utilizzati per la selezione dei casi da affrontare con un approccio collettivo – emerge da molte testimonianze come a fronte di alcune specifiche tipologie di reati, in particolare i reati che hanno causato un danneggiamento a un bene pubblico o comunque che hanno un impatto diffuso sulla comunità, più spesso si faccia ricorso a tali strumenti partecipati.

“Determinate situazioni portano a dover fare una mediazione di comunità, soprattutto quando si avverte che ci sono delle ripercussioni sulla comunità. Per esempio, risse tra ragazzi con gli anziani che hanno paura a uscire di casa. Situazioni in cui si va oltre al fatto e c'è bisogno di una riparazione più ampia del singolo reato”.
(Mediatrice 1)

Su altro fronte, la presenza di un contesto sociale ristretto ma con un'identità forte (piccoli paesi, quartieri, ambienti scolastici), sembra pure costituire un fattore che più facilmente conduce alla proposta di un incontro con più persone.

“In un piccolo comune, era stato individuato un parco per ricucire la lesione sociale prodotta dal reato; era un parco gestito da un comitato di quartiere. Si è verificata la positività di questi incontri con gli enti esponenziali, rappresentanti delle comunità. Non so se fossero *circle* o *community conference* ma funzionavano. Partecipavano autori, vittime a-specifiche e comunità di riferimento”. (Mediatore 2)

Percorsi partecipati vengono offerti anche a fronte di reati commessi in gruppo, o a danno di più vittime.

“Per quel che riguarda i minori che commettono reati in gruppo, abbiamo sperimentato un programma che ha riguardato autori, vittime e comunità. Sono le prime sperimentazioni che facciamo, quindi non abbiamo casistica in abbondanza”. (Mediatrice 3)

Sembrano escludere il ricorso a tali forme di *restorative justice* la presenza di alcuni reati ritenuti particolarmente delicati e connotati da una valenza fortemente personale, come i reati sessuali e le situazioni di maltrattamento in famiglia.

La decisione di privilegiare poi uno specifico programma appare, secondo le ricostruzioni degli operatori, legato alla contingenza e alle singole situazioni, e non invece regolata secondo criteri prestabiliti. L'eventualità di ampliare alla cerchia familiare è valutata *in fieri*, in base alle esigenze emerse in seguito ai primi contatti tra gli operatori e i membri della famiglia dell'autore e della vittima, se minore di età. Lo stesso può dirsi dei programmi di *community conference* e *circle*. In alcuni casi, poi, la scelta dipende dalla disponibilità di partecipazione da parte dei soggetti chiamati in causa, a partire dai membri della comunità ma anche con riguardo ai rappresentanti delle istituzioni, talvolta molto sensibili, ma altre volte non necessariamente aperti a simili proposte, anche per una carente conoscenza dello strumento.



In generale, massimo rispetto viene riservato al principio della volontarietà della giustizia riparativa, che orienta anche la scelta del tipo di programma da svolgere:

“Talvolta le persone preferiscono dialogare su quello che è successo in una dimensione più privata. Quindi il criterio scelto è il desiderio delle persone. Ci sono casi in cui mi ero immaginata grandi *conference* ma le parti volevano solo incontrarsi in privato e questo va rispettato, è già tanto”. (Mediatrice 4)

Per quanto riguarda le **persone coinvolte** in tali incontri, insieme all'autore e alla vittima di reato, si tratta – a seconda delle situazioni e dei casi – di familiari (genitori, ma anche fratelli, nonni, zii, cugini...), amici, vicini di casa, persone con cui si condividono ambienti sociali specificamente connotati (scuola, comunità, istituti di pena), esponenti della comunità territoriale, rappresentanti delle istituzioni. Le persone possono essere coinvolte in quanto toccate anch'esse dal reato (“un reato non incide solo sulla vita dell'autore e della vittima ma di tutte le persone che sono loro vicine, per cui sostegno e parola dovrebbero essere offerte anche alle persone vicine, dando loro la possibilità di esprimersi rispetto a un'esperienza traumatica. Anche alla comunità, su cui il reato ha una ricaduta inevitabile”, Mediatrice 1), oppure come 'persone di supporto', su richiesta dell'autore o della vittima di reato, come nella testimonianza riportata di seguito:

“Un ragazzo che aveva fatto un laboratorio [di sensibilizzazione sulla giustizia riparativa] e ha chiesto la mediazione, nel momento di preparare l'incontro con la parte lesa ha coinvolto due ragazzi scout che avevano partecipato al laboratorio: ha voluto come persone a sostegno questi due ragazzi, non la famiglia; senza di loro non sarebbe riuscito a incontrare la vittima”. (Mediatrice 5)

Passando al **numero dei partecipanti** a simili incontri, in generale, si tratta di gruppi molto variegati che, nelle esperienze raccolte e a seconda del caso specifico, vanno da 6 a 20 persone.

È quasi sempre prevista prima del momento collettivo una **preparazione** individuale, e talvolta – per i gruppi particolarmente numerosi e articolati – anche in sottogruppi omogenei. Anche per questi programmi vigono i principi fondamentali della giustizia riparativa, validi per tutti i partecipanti in ogni fase del programma, quali volontarietà, confidenzialità, non giudizio. Una adeguata preparazione dell'incontro in plenaria – rispetto al suo senso e significato, nonché con riferimento alle regole che lo governeranno – è ritenuta fondamentale per la riuscita dello stesso, per quanto possa risultare molto impegnativa.

“Nelle *conference*, nella nostra esperienza, è fondamentale la preparazione, per accompagnare tutti alla partecipazione nel migliore dei modi: cosa si va a fare e perché. Tanto è vero che questa è la prima domanda dell'incontro: perché siamo qui e cosa ci ha portato a questo incontro. Così come è importante condividere le regole: negli incontri individuali si spiegano e poi si richiamano nell'incontro”. (Mediatrice 6)



“Tutti coloro che partecipano sono stati preparati, c’è motivazione, desiderio, senso di stare lì. È un lavoro che richiede molto tempo. Non sappiamo nemmeno quantificare gli incontri individuali prima, sono quelli sufficienti perché tutti siano preparati in modo responsabile, con cura”. (Mediatrice 6)

Per quanto riguarda i **mediatori**, il loro ruolo è di facilitare lo scambio e il dialogo tra i partecipanti. Viene descritta una maggiore guida da parte loro nella circolazione della parola rispetto a quanto avviene in mediazione, per la necessità da un lato di aiutare il gruppo a incentrarsi sui temi oggetto dell’incontro, dall’altro di assicurare a tutti adeguato spazio di ascolto e di espressione.

“Nella mediazione il mediatore è specchio e lascia parlare le parti in modo libero, nel gruppo c’è sempre l’elemento dell’ascolto e del non giudizio, ma c’è anche, per la nostra esperienza, un minimo di conduzione e di facilitazione che porta i ragazzi sulle tematiche. Non c’è un obiettivo, ma non è come in mediazione, dove il silenzio dei mediatori è fondamentale”. (Mediatore 7)

Negli incontri più partecipati, il **numero** dei mediatori cresce tendenzialmente da due ad almeno tre. In alcuni casi la partecipazione dei mediatori è proporzionale al numero di partecipanti (anche arrivando alla presenza contestuale di 6 mediatori); in qualche caso è invece comunque prevista la partecipazione di massimo due mediatori, a prescindere dalla numerosità del gruppo.

Infine, restando sul piano dei mediatori, è stata sollevata l’esigenza di una **formazione** specifica per la gestione di programmi allargati: in alcune realtà sono state svolte delle auto-formazioni, altrove si è attinto alle esperienze sviluppate all’estero, tramite letture o testimonianze. Raramente sono state svolte vere e proprie formazioni sui programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione.

“Non è così scontato che i mediatori sappiano gestire così tante persone in *conferencing*. Per cui abbiamo fatto degli incontri di formazione, una sorta di autoformazione, sia sul *family group*, sulle dinamiche familiari e sull’entrare nelle storie delle famiglie, sia sull’uso dei *conferencing*”. (Mediatore 8)

“Sulla formazione, per noi è stata una conquista arrivare a proporre queste modalità altre, un po’ confrontandoci con i colleghi non italiani, un po’ basandoci sulla nostra esperienza, per poi arrivare a rodare delle pratiche”. (Mediatrice 6)

Rispetto agli **effetti** di simili programmi allargati, anche in raffronto con la mediazione penale, essi sono descritti – a fronte della fatica organizzativa che richiedono – come molto incisivi, capaci di produrre cambiamenti significativi oltre la diade autore-vittima di reato, restituendo benessere alla cerchia sociale circostante e alla comunità tutta.

“Per quello che ho potuto vedere il gruppo ha una potenza straordinaria. Quasi quasi farei solo gruppi, sono dirompenti. Il livello di soddisfazione, per quello che ho visto,



è sempre altissimo. Arrivano dei ritorni che non ti aspetti da persone che non immaginavi. È sempre sorprendente". (Mediatrice 9)

"Per un mediatore è faticosissimo gestire gruppi molto numerosi ma la ricaduta sociale di questa attività ha una rilevanza importantissima: a fronte di una grandissima rabbia dei cittadini, siamo usciti con un clima molto diverso". (Mediatore 8)

"Ogni intervento che coinvolga la comunità ha una ricaduta molto importante, anche su chi fisicamente non c'era ma è vicino". (Mediatrice 4)

4.1. La *restorative conference* (dialogo riparativo)

Ciò che il legislatore ha chiamato 'dialogo riparativo' (art. 53, d.lgs. 150/22) corrisponde tendenzialmente a quanto all'estero è conosciuto come *restorative conference*, a sua volta declinabile nelle sue principali forme specifiche: la *community conference* e la *family group conference*¹⁴. Quest'ultima tuttavia, che prevede la partecipazione dei familiari di autore e vittima di reato, è stata dalla recente normativa collocata specificamente tra le forme di mediazione, con il nome di 'mediazione estesa ai gruppi parentali'. Tale scelta recepisce la terminologia e l'assetto organizzativo già in buona parte diffuso nell'esperienza italiana, nei contesti in cui questo tipo di programma viene attuato: non di rado è stato infatti riportato dagli operatori nel corso dell'indagine che simili incontri vengono catalogati come forme di mediazione allargata, e non come *conference*.

Cionondimeno nel presente paragrafo, per coerenza con gli strumenti di ricerca adottati prima della stesura della norma, si riporteranno le risultanze di quanto emerso rispetto a tutti i tipi di programmi, comunque denominati, che prevedono la partecipazione di persone ulteriori rispetto all'autore di reato e alla vittima e che siano riferibili al modello internazionale delle *conference*.

¹⁴ Sul tema cfr. Shapland et al. (2011), *Conferencing. A Way Forward for Restorative Justice in Europe. A Practical Guide*; Zinsstag E., Teunkens M., Pali B. (2011), *Conferencing. A Way Forward for Restorative Justice in Europe*.



Box 3 – La *restorative conference* nel Manuale Onu sui programmi di giustizia riparativa¹⁵

Le *restorative conference*, come le *community conference* o le *family group conference*, differiscono dalla mediazione penale in quanto coinvolgono più persone oltre alla vittima diretta e all'offensore. Nel modello del *conferencing*, altre persone toccate dall'offesa, come membri della famiglia, amici, rappresentanti della comunità e – a seconda del modello – la polizia o altri operatori, sono riuniti da un terzo imparziale che opera come facilitatore della *conference*.

(Manuale Onu sui programmi di giustizia riparativa)

Per quanto riguarda la ***family group conference***¹⁶, è emerso in più parti con forza quanto il coinvolgimento attivo delle famiglie costituisca una chiave di volta per rendere efficaci ed effettivi i programmi di giustizia riparativa.

“Abbiamo sentito l'esigenza di ricorrere ad altre forme, come le *family group*, quando ci accorgiamo che sono più le famiglie a confliggere che i ragazzi stessi, che magari si sono già chiariti”. (Mediatrice 10)

“Quando la conflittualità è tra ragazzi si radica, prima o dopo, anche tra i genitori”. (Mediatrice 11)

Essa viene utilizzata soprattutto là dove entrambe le parti, vittima di reato e autore, sono minorenni o comunque abbastanza giovani da vivere ancora in forte collegamento con le rispettive reti familiari¹⁷.

Dai racconti degli operatori si riscontrano due principali **modalità di svolgimento**, rispetto al coinvolgimento delle reti familiari (soprattutto genitori, ma non solo). La prima prevede la partecipazione delle famiglie di vittime e autori nella fase conclusiva del percorso riparativo: alla fine di una mediazione diretta, si 'fanno entrare' i familiari, al fine di valorizzare l'impegno dei ragazzi, condividere il senso del percorso fatto e comunicarne l'esito. Questo perché “le famiglie sono inevitabilmente coinvolte nel conflitto generato dal reato o che ha generato il reato e chiedono di essere sostenute nel comprendere cosa fanno i ragazzi nell'attività di mediazione”. (Mediatrice 12)

La seconda modalità si basa su percorsi paralleli di coinvolgimento: in una prima fase si realizza la mediazione tra autore e vittima e contestualmente, altrove, l'incontro tra i rispettivi familiari; in seconda battuta avviene l'incontro che riunisce tutti quanti. Questo approccio è ritenuto particolarmente utile là dove il reato nasce da acedini tra gli adulti, oppure quando

¹⁵ Unodc, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, II ed., 2020, p. 27, traduzione non ufficiale.

¹⁶ Si comprendono in queste righe anche le pratiche altrimenti denominate, come le mediazioni allargate ai familiari.

¹⁷ Interessante, sotto questo profilo, il raffronto con quanto emerso nella prima parte, là dove le vittime adulte hanno espresso il desiderio e il bisogno di confrontarsi anche loro con le famiglie dei giovani autori di reato. Cfr. Parte I, § 2.1.



gli adulti sono l'ostacolo alla risoluzione del conflitto tra i ragazzi. In entrambi i casi si valuta utile per i genitori offrire preliminarmente uno spazio autonomo di confronto. Più raro – una sola testimonianza in questo senso – risulta essere l'incontro allargato sin dall'inizio.

Al di là della modalità, gli **effetti** di questi momenti appaiono positivi su tutti gli attori coinvolti.

“Ogni volta che l'intervento è esteso ai familiari il riscontro è molto positivo. Si intercetta il bisogno anche dei genitori di esprimere quello che hanno vissuto, sia per la propria persona sia per la sofferenza dei figli. Questo soprattutto per i familiari delle vittime che hanno meno occasioni di ascolto, mentre quelli degli autori sono ascoltati da più operatori. Invece di avere solo la descrizione di uno strumento, lo interiorizzano sperimentandolo anche loro”. (Mediatrice 11)

“Coinvolgendo le reti familiari e amicali riusciamo a prendere in carico in modo più completo il conflitto. Si ha un potenziamento dell'incontro, con l'estensione degli effetti su tutta la rete che è anche la comunità più ampia, perché tutte le persone coinvolte divengono testimoni del processo attraversato e di quanto hanno vissuto, coinvolgendo ancora più persone”. (Mediatrice 12)

La realizzazione di **community conference**¹⁸ appare invece spesso correlata a specifici reati che riguardano la collettività. Come si evince dai seguenti contributi:

“La *community conference* la stiamo sperimentando per alcune particolari tipologie di reato, ad esempio reati come detenzione e spaccio di sostanze. Lì non abbiamo una vittima diretta, ma una intera comunità che è vittima. In questo caso poniamo di fronte i rei e la comunità nella figura del sindaco, del questore, delle forze dell'ordine, o se si tratta di piccole città degli stessi cittadini.” (Mediatrice 13)

“È stata usata sempre per reati legati alle sostanze stupefacenti, per creare connessioni con le comunità: sono state invitate vittime a-specifiche che portassero la voce della vittima rispetto a questo reato e membri della comunità, come comitati cittadini, familiari di persone tossicodipendenti, associazioni di vittime di mafia”. (Mediatrice 4)

“Il *conferecing* ultimamente lo stiamo usando molto, soprattutto su tre tipi di reati: omicidi con impatto sociale in comuni medio piccoli, risse di quartiere e danni arrecati da tifosi” (Mediatore 8).

Nel caso delle *community conference* gli **effetti** – e le differenze tra questo programma e la mediazione diretta – sono ben esemplificati da una metafora impiegata da un'operatrice:

¹⁸ Sono comprese qui le esperienze anche altrimenti denominate, come ad esempio le 'mediazioni di comunità'.



“Riporto una differenza relativa agli effetti delle poche esperienze fatte di *conference* con vittima diretta, rispetto alla mediazione. Nella mediazione è l'effetto del lancio del sasso nello stagno, con i cerchi che si allargano; nella *conference* – grazie al coinvolgimento anche di elementi della comunità e delle istituzioni – c'è che questi cerchi hanno generato altre gocce che hanno fatto partire altri cerchi”.
(Mediatrice 14)

Di seguito si riportano le risposte alla domanda aperta del questionario relativa alle esperienze ritenute maggiormente significative di *conferencing*.

Box 4 – Esperienze significative di *restorative conference* nelle risposte degli operatori

“Per tutti i reati che ricadono sul sociale organizziamo delle *conference*. Per esempio, per un grosso danneggiamento a un treno, dopo i colloqui individuali con gli autori del reato, abbiamo contattato Trenitalia che ha mandato un dirigente. Sempre come parte lesa c'erano anche il controllore e degli studenti che viaggiavano su quel treno, che avevano subito un danno. L'idea è di allargare sempre di più alla comunità”.

“Un *conferencing* che ha visto protagonisti due minori autori di un reato molto grave e ha coinvolto il territorio di appartenenza. Grazie alla collaborazione con il centro di mediazione è stato possibile ricreare le condizioni ambientali in grado di ri-accogliere gli autori e al contempo investirli di una significativa responsabilità riparativa”.

“Un'esperienza di *conferencing* molto significativa: per un reato di omicidio (che ha avuto molto riscontro a livello nazionale) che coinvolgeva due minori si è deciso, a conclusione dei percorsi educativi all'interno delle comunità, di realizzare una *conference* con anche i rappresentanti della comunità locale di appartenenza dei ragazzi (un piccolo paese). L'esito molto positivo ha permesso la reintegrazione sociale e il superamento dello stigma da parte di entrambi i minori”.



4.2. Il circle

Tra gli 'altri' programmi di giustizia riparativa, anche per espresso riferimento della recente normativa italiana e in particolare della Relazione illustrativa che l'accompagna¹⁹, figura in rilievo lo strumento del *circle*.

Box 5 – Il circle nel Manuale Onu sui programmi di giustizia riparativa²⁰

Le popolazioni indigene hanno tradizionalmente utilizzato *circle* di dialogo per prendere decisioni, cerimonie religiose, momenti di supporto e guarigione, di condivisione, di insegnamento. L'uso dei *circle* è stato adattato ai moderni sistemi di giustizia penale. [...] Tali dialoghi collettivi possono generare soluzioni positive.
(Manuale Onu sui programmi di giustizia riparativa)

Esso – come le *conference* – prevede la partecipazione all'incontro di persone ulteriori rispetto all'autore e alla vittima del reato, come familiari, amici, membri della comunità e delle istituzioni. Dalle *conference* la **metodologia** si differenzia quindi, non tanto per le caratteristiche dei partecipanti, quanto per le modalità con cui viene data loro la parola, connotata da un *setting* – appunto – di tipo circolare²¹. Il dialogo, come riportato dalle testimonianze raccolte, viene scandito da domande poste dal mediatore e il turno di parola, nell'ordine del cerchio, è reso visibile dal passaggio di un oggetto, che può simbolicamente richiamare il tema dell'incontro o un elemento significativo per i partecipanti ed è denominato '*talking piece*'. Talvolta l'incontro comune viene preceduto da degli incontri per gruppi omogenei.

"La differenza metodologica è l'uso del *talking piece* e un ruolo del mediatore più attivo rispetto agli *input* e quindi alle domande che chiedono la risposta con il *talking*".
(Mediatrice 4)

"Per autori e vittime sono stati proposti prima dei gruppi di parola. Al seguito non è stato possibile raccogliere la disponibilità delle vittime a un incontro comune, che quindi è stato fatto con gli autori e i rappresentanti delle comunità. Le vittime però sono state presenti attraverso dei loro scritti". (Mediatrice 3)

Tra i **reati** che più di frequente vengono affrontati con la metodologia del *circle*, figurano le fattispecie legate al danneggiamento. In questi casi, secondo le ricostruzioni degli operatori, la comunità locale è considerata la vittima specifica rispetto al bene pubblico dan-

19 Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U. Serie Generale n. 245 del 19-10-2022 - Suppl. Straordinario n. 5.

20 Unodc, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, II ed., 2020, p. 30, traduzione non ufficiale.

21 Cfr. European Commission (2013), *Developing Peacemaking Circles in a European Context*, European Forum for Restorative Justice; Fellegi B., Szego D. (2011), *Handbook for Facilitating Peacemaking Circles*, European Forum for Restorative Justice.



neggiato e sono organizzati dei momenti di incontro allargato che coinvolgono gli autori, le istituzioni, le forze dell'ordine, rappresentanti della comunità.

“In questi casi quindi si fa un *circle*, l'eventuale esito è quello di arrivare spontaneamente a una programmazione di attività nell'interesse della comunità, senza spingere in nessun modo perché è qualcosa che nasce dal *circle*”. (Mediatrice 15)

Questo approccio è impiegato anche “in seguito a mediazioni penali dirette, quando ci rendevamo conto, soprattutto per reati realizzati in concorso con molti autori o a danno di più vittime, che serviva un programma ulteriore e abbiamo realizzato questi incontri con metodologia circolare”. (Mediatrice 12)

Il ricorso al *circle* si riscontra anche in caso di vittima specifica assente, con la partecipazione di una o più vittime a-specifiche.

“I *circle*, ad oggi, li abbiamo sperimentati per quanto concerne le situazioni di bullismo, in situazioni in cui c'era un numero di autori reato cospicuo e assenza di una vittima, che non se l'è sentita di partecipare o per condizioni di fragilità. Ci siamo chiesti come lavorare con questi ragazzi non in termini educativi ma in termini di giustizia riparativa. Abbiamo pensato a un *circle* a cui hanno partecipato i ragazzi, delle vittime a-specifiche e i rappresentanti della comunità scolastica, come i referenti bullismo, i presidi o gli insegnanti più coinvolti”. (Mediatrice 14)

“I *circle* sono spazi di parola e di confronto, prevedono sempre la presenza di rei, vittime e comunità. Le vittime però spesso vengono presentificate da associazioni o da persone di rilevanza o da ragazzi vittime di specifici reati con cui veniamo a contatto sul territorio”. (Mediatrice 16)



Box 6 – Esperienze significative di *circle* nelle risposte degli operatori

“È stato realizzato un *circle* con un gruppo di minori (noto alla cronaca nazionale) che avevano commesso un reato grave a danno di una persona appartenente alla stessa comunità. Dopo circa 18 mesi è stato realizzato un *circle* con alcuni membri della comunità di appartenenza individuati tra coloro che in qualche modo erano rimasti particolarmente turbati e scossi dall'evento. Successivamente, poiché tra questi partecipanti vi erano professori delle scuole superiori della cittadina interessata dal reato, gli stessi hanno chiesto di aprire l'esperienza della riparazione alla popolazione scolastica. Si è creato, pertanto, un percorso con un gruppo integrato tra i ragazzi autori e ragazzi della scuola che, partendo da un *circle*, ha rinnovato gli incontri per tutto il corso dell'anno scolastico. Alla fine dell'anno, il gruppo integrato dei ragazzi ha prodotto un documento sulla giustizia riparativa e sulla importanza della 'riparazione' che è stato presentato alla cittadinanza in una occasione pubblica”.

“Recentemente abbiamo organizzato un *circle* coinvolgendo, insieme ai ragazzi che avevano commesso un reato di danneggiamento nei confronti di beni della pubblica amministrazione (fioriere comunali, illuminazione stradale ecc.), l'assessore al sociale, un dirigente della Polizia (Ffoo che si era occupato del caso) e un'assistente sociale Ussm. Al termine dell'incontro, e alla luce di quanto emerso (ad esempio la noia, la mancanza di centri di aggregazione, i bar come unici luoghi di socializzazione), è stato proposto ai ragazzi di partecipare con idee e contributi alla riorganizzazione da parte del Comune delle attività rivolte ai giovani e i ragazzi si sono anche detti disponibili a parlare ai ragazzi più piccoli della loro esperienza per allontanarli dalle cattive frequentazioni”.

4.3. Gli ostacoli alla diffusione dei programmi diversi dalla mediazione

Alla domanda sugli **ostacoli** che impediscono una corretta e ampia diffusione dei programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione, numerose sono state le riflessioni offerte. Un primo profilo riguarda la **confusione lessicale** e concettuale che ancora regna nel campo della giustizia riparativa.

“Il principale ostacolo è la confusione. C'è chi parla di giustizia riparativa su interventi di trattamento, su servizi di assistenza alle vittime, solo per l'incontro. Credo che un bel lavoro da fare sia il chiarimento su cosa è giustizia riparativa, cosa è assistenza alle vittime, cosa è trattamento”. (Mediatrice 11)

Strettamente legata a questa criticità, è stata tematizzata poi la **scarsa conoscenza** specifica – anche fra gli addetti ai lavori – **dei programmi diversi dalla mediazione**, con il conseguente mancato riconoscimento di simili percorsi da parte dei servizi e nell'iter processuale.



“C'è poca conoscenza sui programmi di giustizia riparativa perché si conosce solo la mediazione penale e si fatica a immaginare la possibilità di realizzare d'intesa con l'inviante programmi diversi”. (Mediatrice 12)

“Con la mediazione, è chiaro che il giudice ne tiene conto, con questi strumenti non abbiamo stabilito alcunché con la magistratura rispetto alla loro potenziale incidenza sul processo”. (Mediatrice 3)

D'altro canto, un nodo problematico centrale viene visto nella **mancanza di una cultura diffusa della giustizia riparativa**. Questo vale anzitutto per le istituzioni, si pensi alle forze dell'ordine, alla scuola, ma anche ai rappresentanti degli enti locali, che spesso non conoscono tale paradigma e a seconda dei casi possono costituire un ostacolo alla partecipazione delle persone, o loro stesse negare la propria partecipazione là dove sarebbe importante.

“Abbiamo avuto genitori che non hanno avuto il coraggio di parlare con altri genitori perché i carabinieri hanno detto di non farlo, e gli altri ci erano rimasti male. Sarebbe importante coinvolgere le forze dell'ordine, ma anche la procura e il tribunale. Cambia una persona, cambia tutto”. (Mediatrice 17)

“Una criticità è far passare la valenza di una partecipazione allargata, forse perché non siamo culturalmente preparati; la reazione alla proposta al programma è: - Oddio, ma cosa devo dire, cosa devo fare? -, anche da parte delle istituzioni. C'è il rifiuto a partecipare anche da parte di esponenti della scuola”. (Mediatrice 4)

“Nelle situazioni di *conferencing* e *circle*, si tratta di confrontarsi con istituzioni che dicono che non c'entrano niente con la giustizia, che non si sentono coinvolte; invece, la riparazione ci porta a rendere più protagonista il territorio. Questa è la nostra principale sfida”. (Mediatore 8)

Accanto alle istituzioni, anche nella comunità manca una diffusa sensibilizzazione sulle possibilità di dialogo e riparazione, per coloro che pure vivono direttamente o indirettamente le conseguenze di un reato in un dato territorio. Questo porta a una certa difficoltà di coinvolgimento delle persone nei programmi di giustizia riparativa allargati.

“Una difficoltà è che non sempre la società civile risponde, non sempre il quartiere è interessato. È stata fatta tanta strada ma tanta va ancora fatta”. (Mediatrice 5)

Come per la comunità, anche per le **vittime** di reato si registra una difficoltà nel coinvolgimento, data dalla scarsa conoscenza di simili strumenti, dalla mancanza di una formazione specifica nel contatto con le stesse, nonché dall'assenza di servizi di assistenza dedicati. Progetti costruiti per l'autore del reato minorenni – o percepiti come tali – possono creare diffidenza o rabbia, a fronte del vuoto e della solitudine che la vittima ha il più delle volte sperimentato dopo il reato.



“Abbiamo difficoltà nel coinvolgimento delle vittime e della comunità, per un problema di cultura, di non sapere di cosa si tratta. Riscontriamo molto nel contatto con le vittime la diffidenza data dal fatto di partire da un progetto che è stato fatto sugli autori di reato. Non partiamo per le vittime, ma perché il Tribunale per i minorenni o il Centro per la giustizia minorile ha fatto un progetto per gli autori di reato, e poi chiamiamo le vittime. Anche solo in questo meccanismo le vittime sono strumentalizzate o si sentono tali, la seconda vittimizzazione è già un po' lì. Questo aspetto dipende anche dalla cultura, sarebbe importante partire dalle vittime”. (Mediatrice 18)

“Se l'interlocutore istituzionale che per primo accoglie la vittima non riesce a evitare una vittimizzazione, ci troviamo in situazioni in cui questa non vorrà mai accedere a un percorso di giustizia riparativa perché starà vivendo una forma di vittimizzazione. Quindi, la scarsa presenza di servizi per le vittime incide molto negativamente”. (Mediatrice 12)

Sul tema della **formazione dei mediatori**, qualcosa si è già detto²². Un ostacolo alla corretta e diffusa implementazione di programmi 'altri' rispetto alla mediazione è stato visto anche nell'assenza di una preparazione specifica e pratica in questo campo.

“Il tema di come gestiamo il gruppo e la parola è fondamentale. È molto più facile una gestione reo-vittima che un gruppo allargato. Una formazione *ad hoc* sarebbe importante”. (Mediatore 8)

“Il tema della formazione è importantissimo. Credo che gestire gruppi numerosi richieda qualche competenza, ma senza che si perdano i contenuti specifici della giustizia riparativa. Se per la mediazione la formazione è stata fatta in modo importante, in effetti tutti gli altri strumenti hanno avuto un'implementazione legata al fatto che hai letto qualcosa, hai vissuto un'esperienza, hai avuto qualcuno di più esperto che ti ha accompagnato in un primo percorso, ma servirebbe qualcosa di più strutturato su come muoversi. Una volta che sei padrone dello strumento lo puoi usare in maniera elastica. La formazione è importante anche per capire quando sei nel campo della sperimentazione pura e quando invece stai implementando qualcosa che già esiste”. (Mediatrice 3)

“Ora è chiarissimo che è fondamentale sapere come fare. Non si può improvvisare, bisogna saper rispondere alle domande che ci avete posto, chi coinvolgere, perché coinvolgerlo, come coinvolgerlo, ecc.” (Mediatrice 6)

Sempre con riguardo ai mediatori e ai rispettivi enti di riferimento, una ulteriore problematica è stata riscontrata nell'**assenza di una rete** stabile di scambio tra i centri e condivisione di prassi applicative della giustizia riparativa.

²² Cfr. § 5.



“Un'altra criticità riguarda la mancanza di dialogo tra i centri di giustizia riparativa, perché il confronto tra noi, che diventa indispensabile, ci può portare a migliorare prassi applicative ed efficacia degli interventi diversi dalla mediazione. Dato che gli interventi sono pochi e poco conosciuti sarebbe da lavorare su prassi condivise”. (Mediatrice 12)

Un ostacolo materiale alla realizzazione di programmi allargati di giustizia riparativa è dato, inoltre, dalla presenza di **barriere fisiche** che impediscono l'incontro tra i partecipanti: è la situazione con cui si devono confrontare le realtà detentive, dove sono state riscontrate grandi difficoltà nel trovare modalità per avvicinare la giustizia riparativa ai ragazzi reclusi²³. Difficoltà sono state rilevate anche con riguardo agli enti che operano su territori molto vasti, dove è difficile richiedere spostamenti di lunga distanza alle persone che partecipano ai programmi.

“Una delle poche possibilità che abbiamo per fare un vero programma di giustizia riparativa in carcere sarebbe di far uscire i ragazzi per incontrare la comunità e le vittime. Il problema attuale molto semplice è che il magistrato di sorveglianza di riferimento non dà permessi da mesi, sull'onda lunga del Covid, anche se ormai è una cosa che dovremmo superare”. (Mediatrice 19)

“Spesso si va sul posto se si può. La distanza fa la differenza, il fatto di non riuscire a lavorare sui gruppi è perché sono territori lontani tra loro. *L'on line* potrebbe essere un aiuto ma non è la stessa cosa del lavoro in presenza”. (Mediatrice 1)

In ultimo, un nodo fondamentale è riscontrato nella consapevolezza che investire sui programmi di giustizia riparativa 'altri' dalla mediazione richiede di poter disporre di **risorse** umane e finanziarie più ampie, posto che tali percorsi allargati richiedono un maggiore dispendio, in termini di energie e di lavoro, da parte degli operatori (maggiore numero di contatti da prendere, di colloqui preliminari da svolgere, un *setting* organizzativo più complesso, ecc.). Tale criterio restrittivo – assieme a una certa rigidità che connota talvolta le azioni progettuali che finanziano gli interventi – è vissuto come limitante rispetto a possibili incontri riparativi che potrebbero avere una valenza molto ampia per la comunità.

“Da una parte c'è il problema di dover rispondere a progettualità piuttosto rigide, che non lasciano spazio a declinazioni diverse e alle necessarie improvvisazioni. Dall'altra questi strumenti alternativi sono costosi, perché coinvolgono molte persone, chiedono più incontri e questo ci viene fatto notare”. (Mediatrice 20)

“I finanziamenti spesso sono orari e non comprendono tutta la preparazione che è necessaria quando si coinvolgono tante persone”. (Mediatrice 15)

23 Sul punto, cfr. § 5.



“Per una ricutura completa sarebbe davvero fondamentale allargare il cerchio e coinvolgere anche i familiari, il contesto scolastico e quant'altro. Quindi è tutto *in fieri*, ci auguriamo di arrivarci perché è il futuro”. (Mediatrice 10)

5. Gli interventi di sensibilizzazione alla giustizia riparativa

Dai *focus group* condotti con gli operatori di centri ed enti di giustizia riparativa sono, inoltre, emerse numerose esperienze orientate prevalentemente agli autori di reato²⁴, eventualmente con il coinvolgimento dei familiari di questi, di diverse figure in rappresentanza della società civile e delle istituzioni. Pur non trattandosi di veri e propri programmi di giustizia riparativa, in quanto non prevedono la presenza della vittima specifica o a-specifica, si è ritenuto opportuno presentarne le caratteristiche perché rappresentano un impegno significativo per gli attori che lavorano in questo ambito, e perché non di rado costituiscono un 'ponte' verso la richiesta di partecipare a un programma di giustizia riparativa.

Le esperienze in questione sono particolarmente diffuse negli istituti penali minorili, ma anche nei casi seguiti dall'Ussm, con ragazzi in messa alla prova e, in alcuni casi, nelle istituzioni scolastiche per eventi a rilevanza penale.

In particolare, **all'interno degli istituti penali minorili** le esperienze principali si configurano come 'gruppi di sensibilizzazione', rispondenti alle regole essenziali della giustizia riparativa (volontarietà, confidenzialità, ecc.) e strutturati attraverso tre modalità prevalenti. Nel primo caso si tratta di percorsi rivolti a gruppi di minori detenuti, finalizzati ad avviare una riflessione sulla vittima e sulle possibilità di riparazione, per poi eventualmente avviare effettivi programmi di giustizia riparativa. Nel secondo caso si registra il coinvolgimento delle figure interne agli Ipm: sono dunque previsti in un primo momento percorsi paralleli rivolti ai minori detenuti e, separatamente, agli operatori della polizia penitenziaria, o altre figure professionali, che si concludono con momenti allargati in cui i sottogruppi si confrontano sulle tematiche della riparazione. Infine, la terza modalità prevede il coinvolgimento, oltre ai ragazzi detenuti e agli operatori, anche di figure esterne agli istituti che possono essere gruppi di studenti o coetanei che fanno parte di associazioni, a rappresentare la società civile e la comunità. Anche in questo caso, dopo una serie di incontri per gruppi omogenei sui temi della riparazione, è organizzato un incontro in plenaria, nel quale si crea un confronto profondo sui vissuti personali, anche tramite giochi di ruolo e mediazioni simulate. Non sempre tuttavia viene tematizzato il singolo reato a causa della difficoltà di parlarne con un numero elevato di persone; per questa ragione taluni offrono successivamente un nuovo

24 Un elemento trasversale, proveniente sia dalle risultanze dei *focus group* con gli operatori sia da quelli inter-istituzionali sugli effetti della giustizia riparativa, riguarda la forte attenzione riservata agli autori di reato, a fronte di una più debole presenza della vittima diretta. Si tratta di una tendenza legata a questioni di diversa natura, relative al sistema penale entro cui la giustizia riparativa si inserisce, alle difficoltà di coinvolgimento delle vittime, all'assenza di servizi loro dedicati e a questioni organizzative e di *privacy*.



momento di ascolto individuale, in cui eventualmente raccogliere la richiesta di avviare un percorso di mediazione con la vittima del proprio reato.

Il coinvolgimento tra pari si registra anche fuori dagli istituti penali, nel caso di minori autori di reato in carico all'Ussm, spesso in una fase di messa alla prova²⁵. Emblematico di queste esperienze è il seguente contributo di un'operatrice che ha partecipato ai *focus group*:

“Laboratori di giustizia riparativa, li abbiamo chiamati così. La struttura è la seguente: 4-5 incontri con i ragazzi che sono in carico all'Ussm, di solito in messa alla prova [...] da un lato, e un incontro con un gruppo di pari, espressione della comunità territoriale in cui ci troviamo [...], per prepararli. Poi l'incontro conclusivo [...]. L'incontro ha come contenuti esercizi del sentito, dell'ascolto empatico, si lavora sulla relazione che viene a crearsi tra di loro. Utilizziamo anche la mediazione simulata, chiediamo ai ragazzi se desiderano portare la loro storia, chiedendo a uno di loro di impersonare la vittima [...]. Utilizziamo degli esercizi con le maschere, per farli entrare nell'idea di guardarsi negli occhi. Poi facciamo di solito una condivisione in cerchio, a seconda delle situazioni che ci sono, da una domanda generica (come ti poni rispetto al reato) ognuno può portare quello che sente o dal lato di chi ha commesso dei reati, o dal lato di chi è stato toccato come comunità o ha comunque una esperienza diversa (magari è stato vittima, o vicino a una vittima). Questo scambio lo conduciamo con lo strumento del *talking piece*”. (Mediatrice 18)

Un'altra modalità riscontrata si concentra sull'autore di reato e sui suoi familiari ed è impiegata nei casi in cui: “la vittima rifiuta o non è reperibile e ci troviamo ad estendere l'attività mediativa a quei soggetti familiari dello stesso reo, che in misura importante sono essi stessi vittime indirette del reato commesso dal figlio”. (Mediatrice 13)

Infine, esperienze simili sono organizzate nelle scuole, soprattutto nei casi di reati di infra-quattordicenni. In questi casi è coinvolto il gruppo-classe, come emerge dallo stralcio seguente:

“Nelle scuole, in situazioni che poi non sono state connotate come reato per autore infra-quattordicenne o perché non c'è stata denuncia, ma i fatti erano penalmente rilevanti, oltre alla mediazione, prima e durante, c'era sempre la possibilità di incontrare il gruppo classe. Non abbiamo scorporato il problema spostandolo altrove, la rielaborazione deve essere aperta all'intero gruppo. È una cosa un po' diversa, ma inizia ad assomigliare più a un *circle*. Esperienze significative, che iniziano a costruire metodo, ma di lavoro da fare ce n'è”. (Mediatrice 9)

Queste esperienze non si configurano come programmi di giustizia riparativa ma più come “interventi a valenza riparativa” (Mediatrice 10), percorsi di sensibilizzazione, di 'presenti-

²⁵ In altri casi, oltre al gruppo dei pari sono coinvolti anche esponenti della società civile o delle istituzioni.



ficazione' della vittima, di ricucitura non solo della frattura esterna provocata dal reato ma anche della frattura personale dell'autore con se stesso. A parere degli operatori, si tratta di percorsi estremamente positivi, sia per gli autori sia per le altre figure coinvolte, che in molti casi rappresentano un passaggio importante per avvicinarsi a programmi riparativi, all'elaborazione di una lettera o alla richiesta di avviare una mediazione diretta. È quanto evidenziato dallo stralcio seguente:

“L'obiettivo è doppio: oltre a mettere insieme società civile e ragazzi del penale, è anche di aprire i ragazzi del penale alla mediazione, per cui poi raccogliamo che loro dopo questa esperienza chiedono di incontrare l'altra parte, è un accompagnare all'incontro diretto con la parte lesa. Parliamo di reati anche forti, in cui l'idea di incontrare subito la parte lesa è più faticosa, mentre con i laboratori i ragazzi che fanno questa richiesta aumentano”. (Mediatrice 5)



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

PARTE III
**Una mappatura dei servizi di giustizia riparativa
in Italia**



Una mappatura dei servizi di giustizia riparativa in Italia

Preambolo

Questa parte dell'indagine si propone un duplice obiettivo. Da un lato, arricchisce le conoscenze e il dibattito sulla giustizia riparativa con nuovi dati e informazioni sui soggetti pubblici e privati che erogano programmi di giustizia riparativa in Italia. Dall'altro, aggiorna le informazioni già rilevate nel lavoro dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 2018, *“La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e di proposta”*¹. Complessivamente, offre una mappatura aggiornata circa la presenza di centri/enti che erogano programmi di giustizia riparativa collegati con la giustizia minorile sul territorio nazionale.

Al fine di coinvolgere nell'indagine tutti gli enti pertinenti con l'oggetto della mappatura – ma con la cautela di rivolgersi ai soggetti che *effettivamente* erogano programmi di giustizia riparativa in ambito penale minorile – è stata richiesta la collaborazione dei Centri per la giustizia minorile². Questi hanno offerto un prezioso contributo per l'individuazione degli enti ai quali indirizzare la richiesta di partecipazione alla ricerca. Come anticipato nella nota metodologica, la costruzione della mappatura che qui si presenta si è basata sulla compilazione da parte degli enti coinvolti di un questionario³.

Le pagine seguenti affrontano le questioni relative alla mappatura oggetto del questionario, e in particolare: le informazioni relative all'organizzazione di centri ed enti, le attività di formazione e di sensibilizzazione e la strutturazione di reti di lavoro.

1. Struttura e organizzazione

I centri e gli enti che erogano programmi di giustizia riparativa in ambito penale minorile che hanno risposto al questionario sono 36, tutti operanti almeno in uno dei 26 distretti di Corte d'appello in cui è suddiviso il territorio italiano.

Dalle informazioni sull'organizzazione e la struttura dei centri emerge (Figura 1) che oltre il 70% di questi appartiene a una cooperativa o a un soggetto del privato sociale: di questi, in taluni casi si tratta di centri di giustizia riparativa e di mediazione di natura stabile e connotati da una missione esclusiva in questo senso (25%); in altri, si tratta di realtà che

1 <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-03/mediazione-penale-giustizia-riparativa-minori.pdf>


2 Cfr. la nota allegata, n. 4.

3 Cfr. il questionario allegato, n. 9.



erogano programmi di giustizia riparativa tramite specifici progetti (47,2%). Meno rappresentati i centri di giustizia riparativa e di mediazione istituiti da un ente pubblico (22,2%). Questi ultimi sono composti da personale proprio dello stesso ente e da mediatori penali del privato in convenzione, salvo in un caso in cui il personale afferisce interamente all'ente pubblico di riferimento. Circa il 5% dei rispondenti non si riconosce nelle opzioni previste, perlopiù in casi il cui tratto distintivo è la compresenza e la stipula di specifici accordi tra pubblico e privato.


Figura 1 – Il suo ente di appartenenza costituisce:
(valori percentuali)



I centri istituiti da un ente pubblico risultano perlopiù costituiti attraverso un protocollo con il coinvolgimento del Ministero della giustizia, in particolare il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e le sue articolazioni territoriali, mentre nei restanti casi sono stati costituiti dalle istituzioni regionali o comunali.

La maggior parte dei soggetti del privato sociale risultano essere iscritti nell'elenco del Centro per la giustizia minorile afferente al proprio territorio. In prevalenza, tali cooperative e associazioni si occupano da statuto specificamente di giustizia riparativa e mediazione (27%) e più limitatamente di questioni che riguardano problematiche di carattere sociale (20,6%), di altre tematiche relative alla giustizia minorile (19%), di percorsi di inserimento per persone in esecuzione penale e di formazione (in entrambi i casi il 14,3%) o di altre questioni (4,8%) (Figura 2).

Figura 2 – Nel caso di un soggetto del privato sociale, la cooperativa o l'associazione che lei rappresenta si occupa da statuto (valori percentuali - risposta multipla)




Nonostante la maggioranza dei centri afferisca a una cooperativa o a un soggetto del privato sociale, solo un terzo di loro svolge i programmi di giustizia riparativa in una sede propria o in locali afferenti all'ente stesso, mentre nei casi restanti tali attività sono svolte presso locali appartenenti al Ministero della Giustizia o spazi messi a disposizione dal comune capoluogo di provincia.


Una larga maggioranza di centri ed enti che hanno partecipato all'indagine (il 58,3%) ha avviato le attività nell'ambito della giustizia riparativa da più di 10 anni, il 25% in un periodo compreso tra 3 e 10 anni e il 16,7% da meno di 3 anni. Ci troviamo dunque di fronte a enti che, in larga maggioranza, possono contare su un'esperienza ultradecennale (Figura 3). A suffragio di questa tendenza, si segnala che più della metà dei centri rispondenti dichiara di svolgere in maniera continuativa le attività correlate ai programmi di giustizia riparativa fin dall'inizio della loro attività.



Figura 3 – Da quanto tempo l'ente da lei rappresentato ha avviato le attività in materia di giustizia riparativa in ambito penale minorile? (valori percentuali)



Come anticipato, alcune tematiche affrontate dal questionario consentono di analizzare le trasformazioni intercorse nel mondo della giustizia riparativa in ambito penale minorile negli ultimi quattro anni. Secondo la ricognizione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza del 2018 gli enti di giustizia riparativa risultavano in quel momento assenti o in sperimentazione in cinque distretti di Corte d'appello (Bologna, Campobasso, Catania, Taranto e Trieste). L'indagine attuale fa emergere una maggiore diffusione di tali enti sul territorio italiano: a fronte di un caso in cui il servizio risulta assente o non registrato, nei restanti distretti di Corte d'appello i programmi di giustizia riparativa sono garantiti da uno o più enti. In 13 distretti i servizi sono erogati da un centro o ente, mentre nei restanti casi sono presenti due o più centri ed enti (Figura 4).

Figura 4 – Centri ed enti presenti nel territorio del distretto di Corte di appello

Il servizio offerto è in larga maggioranza disponibile per tutto il distretto di Corte d'appello dove risiede l'ente (Figura 5). Su 36 centri rispondenti, inoltre, sei dichiarano che il proprio centro sia operante in più di un distretto di Corte di appello.




Figura 5 – Nel territorio di riferimento su cui opera l'ente da lei rappresentato, rispetto al distretto di Corte di appello, il servizio è:
 (valori percentuali)



I finanziamenti delle attività dei centri provengono in prevalenza dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e, in seconda battuta, dalla Cassa delle Ammende e dai fondi regionali⁴. Non privi di peso, seppur residuali, risultano i fondi comunali ed europei (Figura 6).

Figura 6 – Rispetto al suo ente di riferimento, quali sono le fonti di finanziamento prevalenti delle attività di giustizia riparativa? (valori percentuali - risposta multipla)



⁴ Rispetto alla più ampia programmazione regionale, solo un quarto dei centri riferiscono che le attività legate ai programmi di giustizia riparativa sono inserite nei Piani sociali regionali o Piani di zona.




2. Attività di formazione e sensibilizzazione

Oltre quattro quinti dei soggetti che hanno partecipato all'indagine dichiara che il proprio ente garantisce occasioni di formazione e aggiornamento per i mediatori. Approfondendo le modalità con cui sono portate avanti tali attività, si rileva che in alcuni casi si tratta di corsi di formazione e/o di aggiornamento strutturati ed erogati da enti accreditati, in altri di partecipazione a convegni e seminari sul tema. Infine, molti rispondenti fanno riferimento ad attività di auto-formazione o di supervisione interna all'organizzazione di riferimento, con caratteristiche più informali. In merito alle tematiche affrontate, i percorsi di formazione riguardano approfondimenti sui programmi della giustizia riparativa (soprattutto, ma non solo, mediazione penale), sia in relazione agli approcci teorici sia ai riferimenti operativi, e tematiche ampiamente riconducibili all'adolescenza, a forme di devianza minore e all'ambito penale che riguarda i minori di età.

Per quanto riguarda, invece, la sensibilizzazione, la quasi totalità dei centri svolge attività mirate a far conoscere i temi della giustizia riparativa all'interno della propria comunità territoriale. La principale modalità utilizzata per informare e coinvolgere la popolazione riguarda gli incontri pubblici aperti alla cittadinanza, seguita dall'utilizzo di pagine *web* o di *social* dedicati al tema e dalla produzione di documenti cartacei o elettronici con la descrizione dei servizi (Figura 7).

Figura 7 – Sono state svolte attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità in materia di giustizia riparativa? (valori percentuali - risposta multipla)





3. Le reti nella giustizia riparativa

L'importanza di fare rete è un'esigenza sempre più diffusa e sulla quale si registra una convergenza consolidata. Anche in questo ambito specifico emerge che gli enti che si occupano di giustizia riparativa curano e favoriscono la strutturazione di collaborazioni all'interno del proprio contesto di riferimento, finalizzate all'erogazione dei programmi. La quasi totalità dei centri dichiara di portare avanti questo obiettivo attivando accordi tra le istituzioni interessate, ad esempio attraverso l'individuazione di referenti, la costituzione di tavoli tecnici e l'organizzazione di incontri di confronto. L'oggetto di tali accordi e collaborazioni riguarda sia l'individuazione di criteri generali e procedure per l'attivazione dei programmi di giustizia riparativa sia una dimensione maggiormente operativa, relativa alla discussione di singoli casi specifici.

La necessità di fare rete si rileva anche in una prospettiva più ampia, con attori e istituzioni diversi rispetto a quelli già coinvolti in collaborazioni nel proprio territorio di riferimento (in questo caso il territorio è da intendersi con un'accezione generale, non coincidente con il distretto di Corte di appello). Infatti, quattro centri su cinque curano i rapporti con soggetti di altri territori. Rispetto alle modalità di tali rapporti di collaborazione, si rilevano sia percorsi strutturati sia relazioni di carattere informale. Anche in questo caso, le collaborazioni sono mirate all'identificazione di criteri generali di azione e al confronto su casi specifici.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

CONCLUSIONI
**Verso la costruzione
di politiche pubbliche consapevoli**



Verso la costruzione di politiche pubbliche consapevoli

1. Riflessioni generali e considerazioni operative

A conclusione del percorso di ricerca appare utile riprendere e sintetizzare alcune risultanze emerse trasversalmente nelle varie fasi del percorso. Ciò per contribuire, anche alla luce della recente normativa approvata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150¹, a una riflessione sulle dimensioni operative della giustizia riparativa come politica pubblica, relativamente alle tematiche toccate dal presente lavoro: l'efficacia della giustizia riparativa, la declinazione dei suoi diversi programmi e gli attori coinvolti nonché la mappatura sull'erogazione dei servizi di giustizia riparativa sul territorio nazionale.

La normativa recentemente entrata in vigore è destinata a incidere profondamente sul processo di sviluppo e diffusione della giustizia riparativa in Italia. La conoscenza di tale paradigma diviene ora una necessità in tutti i settori della giustizia, minorile e non. Le terminologie e i significati sono oggetto di puntuali definizioni e descrizioni. Il rispetto dei principi fondamentali che governano la *restorative justice* è richiesto espressamente dalla legge, che ne dettaglia accuratamente i contorni. Ancora, il riconoscimento di programmi diversi dalla sola mediazione penale è ora sancito dalla fonte normativa. Anche rispetto alla natura, all'organizzazione e all'operatività dei centri e degli enti che erogano servizi di giustizia riparativa, la fotografia odierna è destinata a cambiare, attraverso l'istituzione di Centri per la giustizia riparativa secondo le modalità previste dal nuovo quadro giuridico.

In generale, giova sottolineare che l'approvazione del decreto legislativo 150/22 è intervenuta nelle fasi conclusive del percorso di approfondimento qui presentato e che molte considerazioni emerse nel corso della ricerca e molte istanze presentate da chi opera in questo ambito trovano spazio e risposte nel suddetto decreto.

Cionondimeno, la ricerca ha fatto emergere anche riflessioni ulteriori rispetto a quanto specificamente regolato dalla norma, aspetti che sono stati descritti come rilevanti ai fini dell'efficacia degli interventi e dunque sono di interesse per chi è chiamato a dare corpo e vita ai servizi di *restorative justice*.

Inoltre, per passare dalla carta alla realtà, alle nuove previsioni normative dovrà seguire nel medio periodo un'evoluzione dinamica coerente nelle politiche pubbliche e nei diversi settori professionali. Su moltissimi fronti, rendere pienamente operativa la legge richiederà infatti importanti cambiamenti di linguaggio, di organizzazione, di formazione, di prospettiva.

¹ In appendice è possibile consultarne il testo completo.



Anche in questo panorama, alcune risultanze emerse dalla ricerca e le relative riflessioni raccolte possono essere utilmente richiamate, al fine di condividere e valorizzare non solo il quadro entro il quale si inserisce l'approfondimento ma anche le indicazioni operative che ne rappresentano l'esito.

I paragrafi che seguono presentano dunque una sintesi sulle considerazioni, anche in chiave operativa, che emergono dalla ricerca in merito a cinque importanti aspetti: le condizioni generali che contribuiscono all'efficacia dei percorsi riparativi; il valore aggiunto apportato dal coinvolgimento dei nuclei familiari e della comunità; la necessità di rafforzare le reti interistituzionali e con i diversi attori del territorio; infine, l'azione di sensibilizzazione sulla cultura della giustizia riparativa.

1.1. La giustizia riparativa funziona

Dalla ricerca emerge che la giustizia riparativa può avere importanti effetti positivi per le persone che vi sono coinvolte. In questo senso si può affermare, in modo massimamente sintetico, che la giustizia riparativa 'funziona'.

Gli effetti che produce – per le vittime, per le persone indicate come responsabili dell'offesa e per i membri della comunità, famiglie *in primis* – riguardano tutte le dimensioni indagate: la relazione con se stessi, la relazione con la persona incontrata, le relazioni familiari e con gli altri membri della comunità, la relazione con la giustizia. Si può dire in generale che la giustizia riparativa è capace di promuovere circuiti virtuosi di ricostruzione della coesione sociale e processi di pacificazione, con rilevanti effetti in termini di prevenzione e generazione di un nuovo senso di sicurezza e fiducia².

Sono poi emerse alcune condizioni – fattori facilitanti o fattori di ostacolo – che mostrano di incidere sugli effetti della giustizia riparativa. Di seguito, senza pretesa di esaustività, si riportano alcune sottolineature operative che recepiscono le principali risultanze dell'indagine su questo fronte, molte delle quali non fanno che confermare e dare ragione di quanto previsto oggi dalla disciplina organica della giustizia riparativa:

- Nei programmi di giustizia riparativa occorre **assicurare concretamente la partecipazione attiva, libera, volontaria e informata delle persone coinvolte e la**

2 Quello che a livello qualitativo è emerso dalla presente ricerca, trova riscontro in altri lavori di tipo anche quantitativo, in termini di abbattimento della recidiva e di soddisfazione, della vittima e dell'autore, per l'esperienza di giustizia vissuta. Se ne citano solo alcuni: L. W. Sherman, H. Strang et al., *Are Restorative Justice Conferences Effective in Reducing Repeat Offending? Findings from a Campbell Systematic Review*, Journal of Quantitative Criminology, 31, 1-24, 2015; L. W. Sherman, H. Strang, *Restorative justice: the evidence*, The Smith Institute, London, 2007; W. Bradshaw, D. Roseborough, M. S. Umbreit, *The Effect of Victim Offender Mediation on Juvenile Offender Recidivism: A Meta-Analysis*, in Conflict resolution quarterly, vol. 24, no. 1, Fall 2006; H. Strang, L.W. Sherman, *Victim Evaluations of Face-to-Face Restorative Justice Conferences: A Quasi-Experimental Analysis*, Journal of Social Issues 62(2), 281 – 306, 2006; W. R. Nugent, M. S. Umbreit et al., *Participation in Victim-Offender Mediation Reduces Recidivism*, in VOMA Connections, n. 3, 1999.



confidenzialità degli scambi: in caso contrario è minato il pieno dispiegamento degli effetti benefici che la giustizia riparativa è in grado di ottenere per le persone che vi partecipano.

- La capacità di **intercettare e coinvolgere le vittime** costituisce una chiave essenziale per il funzionamento della giustizia riparativa: occorre lavorare per **superare gli ostacoli che ad oggi ne rendono difficoltosa l'effettiva partecipazione**, come le difficoltà di contatto, il contatto tardivo rispetto ai fatti, l'assente o scarsa conoscenza del servizio, la diffidenza per un servizio vissuto come reo-centrico, l'impossibilità di attivare il servizio autonomamente e l'assenza di servizi dedicati.
- Il luogo dell'incontro ha un impatto importante sul funzionamento della giustizia riparativa: è bene **favorire la prossimità territoriale e curare spazi accoglienti e riservati** per entrambe le parti, al fine di rendere la giustizia riparativa una giustizia vicina alle persone e garantirne la confidenzialità; per i minorenni che si trovano in istituti penali minorili o in altri spazi fortemente connotati, è importante prevedere possibilità di uscita.
- La giustizia riparativa risponde al meglio nella fisicità dell'incontro: occorre **privilegiare gli incontri in presenza**: soluzioni *on line* non garantiscono la medesima efficacia e andrebbero limitate alle situazioni in cui costituiscono realmente l'unica alternativa possibile.
- Per una piena efficacia del percorso occorre **tenere conto delle dinamiche generazionali** che si producono in situazioni diverse, curando al contempo la necessaria equiprosimità verso le parti: la giustizia riparativa infatti funziona in modo diverso a seconda che l'incontro sia tra pari o tra persone con un'importante differenza di età.
- Occorre **curare gli aspetti relativi all'esito riparativo, liberamente concordato dalle parti**: esso costituisce il segno tangibile di un riconoscimento reciproco intangibile, che può assumere una forma simbolica oppure essere di natura materiale; esso appartiene alle parti ma può rivestirsi – ove possibile e con il consenso delle parti – di valenza e significato anche per la comunità.

1.2. Coinvolgere le famiglie

La ricerca mostra un rilevante effetto moltiplicatore dell'efficacia della giustizia riparativa e della soddisfazione dei partecipanti quando vi è stato un coinvolgimento attivo delle famiglie.

L'ampliamento del percorso riparativo ai componenti familiari (genitori, fratelli e sorelle, altri membri significativi) garantisce anzitutto un momento di ascolto e di supporto alle figure che pure risentono inevitabilmente, direttamente e indirettamente, delle conseguenze del reato.



Il coinvolgimento delle famiglie consente altresì a vittime e persone indicate come autori dell'offesa di usufruire di uno spazio neutro per raccontarsi in maniera differente rispetto a come farebbero in casa e offrire ai familiari, *in primis* ai genitori, la possibilità di ascoltare in modo diverso il vissuto dei figli, con il supporto di figure specializzate.

L'allargamento permette altresì di affrontare ed eventualmente pacificare i conflitti intrafamiliari che il reato può aver provocato.

Sulla scorta di tali riflessioni, si propongono alcune sottolineature di sintesi di stampo operativo:

- È importante **coinvolgere, quando ciò è possibile, la famiglia della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima**: ciò è prezioso per rafforzare e diffondere gli effetti di pacificazione e di ricostruzione dei legami sociali della giustizia riparativa.
- Occorre **individuare le modalità più adatte per tale coinvolgimento**, che possono variare: può trattarsi di un momento di ascolto e di parola dedicato, di un incontro 'tra familiari' parallelo a quello tra i ragazzi, di un coinvolgimento successivo all'incontro tra le parti attraverso un momento di scambio allargato.
- È importante **assicurare la necessaria flessibilità nella costruzione del percorso, a seconda delle specificità di ogni situazione**: l'ascolto delle parti e dei loro bisogni costituisce la chiave essenziale per scegliere le modalità di coinvolgimento delle famiglie.
- È importante **ascoltare e tenere in considerazione anche nelle situazioni in cui la vittima è una persona adulta l'esigenza di coinvolgere nell'incontro i familiari** di una o di entrambe le parti: anche la vittima adulta potrebbe infatti avere l'esigenza di coinvolgere un proprio familiare, o di incontrare i familiari del giovane offensore.
- In alcune situazioni può essere necessario **affiancare la giustizia riparativa ad altri tipi di percorso**: nei reati intrafamiliari, come nel caso dei maltrattamenti in famiglia, la giustizia riparativa può costituire un tassello importante, non esclusivo, in un progetto di sostegno più ampio mirato alla ricostruzione di relazioni familiari sane.

1.3. Coinvolgere la comunità

Sulla scorta di quanto già osservato con riferimento alle famiglie delle persone coinvolte, la rilevanza dell'ulteriore ampliamento dei programmi di giustizia riparativa alla comunità deriva dalla considerazione che le conseguenze di un reato toccano numerose persone, oltre alla persona indicata come autore dell'offesa e alla vittima e alle loro famiglie: amici, compagni di scuola, vicini, persone che hanno assistito ai fatti, abitanti di un territorio, sino ai rappresentanti delle istituzioni.



Coinvolgere membri e rappresentanti della comunità – senza che questa partecipazione allargata sia sostitutiva della partecipazione della vittima, presenza necessaria ed essenziale in un programma di giustizia riparativa – amplifica dunque ulteriormente l'efficacia pacificante del percorso, contribuendo a ricostruire la sicurezza e la coesione sociale minate dall'offesa.

Di seguito si evidenziano le considerazioni operative ricavabili da quanto emerso nel corso dell'indagine su questo profilo:

- È importante, là dove è possibile, **favorire nei programmi di giustizia riparativa il coinvolgimento della comunità** toccata dall'evento lesivo, sia che si tratti di privati che di istituzioni.
- Può altresì essere importante **coinvolgere membri della comunità individuati come persone di supporto dalle parti**: ciò può essere utile per favorire e facilitare la partecipazione della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima al programma di giustizia riparativa.
- Occorre **prevedere adeguate forme di finanziamento che rendano possibile ricorrere a programmi che vedano il coinvolgimento della comunità**: l'intenso lavoro di preparazione dell'incontro allargato a più partecipanti (contatti, colloqui informativi e di acquisizione del consenso, ecc.) è infatti ampiamente ripagato dalla maggiore incidenza che il percorso ottiene in termini di pacificazione e prevenzione.
- È necessario **assicurare una competenza e una formazione specifica da parte dei mediatori che accompagnano programmi di giustizia riparativa allargati** (mediazione estesa ai gruppi parentali, dialoghi riparativi, *circle*, altri programmi): tali programmi, che possono vedere la presenza di un numero di partecipanti anche elevato e in posizioni diversificate, presentano infatti una maggiore complessità, sia nella fase preparatoria che nell'accompagnamento dell'incontro, per la quale occorre essere attrezzati.
- A fronte di una scarsa conoscenza e pratica dei programmi diversi dalla mediazione in Italia, **occorre facilitare la conoscenza e il riconoscimento di tali strumenti tra gli operatori e le istituzioni afferenti alla giustizia minorile**: ciò per poterli utilmente integrare nel percorso complessivo delle persone che vengono accompagnate.

1.4. Costruire reti

La giustizia riparativa costituisce un servizio d'intersezione tra la giustizia penale e le politiche sociali. Per offrire in modo diffuso e adeguato servizi di giustizia riparativa è imprescindibile, e difatti la normativa lo prevede espressamente, un coordinamento e un'interlocuzione stabile e continuativa tra i diversi attori che operano nella giustizia minorile e nelle politiche sociali. L'interlocuzione deve avere come punto di partenza la condivisione dei



linguaggi e dei significati relativi alla giustizia riparativa, a partire da quanto stabilito dalla disciplina in materia.

Anche sotto tale profilo è possibile indicare alcuni profili di stampo più operativo emersi dalla ricerca:

- Occorre **prevedere una formazione diffusa e puntuale sulla giustizia riparativa per tutte le professionalità** che ne toccano o attraversano i contorni: magistratura, avvocatura, operatori penitenziari, forze dell'ordine, assistenti sociali, educatori, psicologi ecc. Ciò al fine di assicurare un'interlocuzione efficace e significativa tra tutti.
- È fondamentale altresì **portare avanti azioni volte a una migliore conoscenza e un maggior coinvolgimento del territorio e delle risorse presenti**: sia per quanto riguarda le realtà istituzionali (regioni, enti locali, scuole, forze dell'ordine...), sia con riferimento a quelle associative e di terzo settore (comitati di quartiere, mondo dello sport, associazioni educative...).
- Occorre **favorire la presenza sul territorio di servizi di giustizia riparativa diffusi e di qualità**: a tal fine pare fondamentale la costruzione e la cura nel tempo di luoghi di incontro e concertazione tra attori istituzionali ed enti del privato sociale.
- Appare rilevante **strutturare reti stabili con gli attori istituzionali e non che operano in un dato territorio**: questo anche al fine di facilitare la loro partecipazione attiva nei programmi di giustizia riparativa in cui potrebbe esserne richiesta la presenza, nonché per costruire alleanze ai fini della sensibilizzazione della cittadinanza.
- È infine importante **sviluppare una rete 'orizzontale', tra centri di giustizia riparativa e tra mediatori**, al fine di potenziare collaborazioni e confronti su pratiche e metodologie a livello locale, nazionale e internazionale.

1.5. Diffondere la cultura della giustizia riparativa

La giustizia riparativa propone un cambio di sguardo sul reato, non più solo violazione di una norma ma anche rottura di una relazione personale e sociale. La condivisione e la comprensione diffusa di tale cambio di sguardo costituisce un presupposto ineludibile per un diffuso ricorso alla giustizia riparativa nella conflittualità sociale. Sapere cos'è la giustizia riparativa, che esistono centri che se ne occupano, che si tratta di un servizio per tutti, è il punto di partenza necessario perché il cittadino o l'istituzione possano più facilmente accedere e beneficiare del servizio.

Inoltre, la comunità è chiamata a ri-accogliere le persone – in particolare la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa – direttamente coinvolte in un reato, dopo il percorso svolto. Conoscere il significato della partecipazione a un programma di giustizia riparativa è



dunque anche il presupposto perché la comunità possa comprendere – senza rabbia o senso di impunità o insicurezza, ma come realizzazione di una diversa forma di giustizia – anche una eventuale diminuzione o caduta dei profili prettamente punitivi.

Da qui, le considerazioni operative descritte, derivanti da quanto emerso nel corso dell'indagine:

- Occorre **assicurare una condivisione tra tutti gli attori professionali coinvolti nella giustizia minorile circa il significato e il funzionamento della giustizia riparativa**: per tutti è necessaria una formazione iniziale e continua sul tema.
- È fondamentale **diffondere la cultura della giustizia riparativa anche presso le istituzioni e gli enti di terzo settore** che ruotano intorno alla vita delle persone minorenni: laddove possibile occorrerebbe “saldare” i contesti minorili in cui è ben presente l'esperienza del conflitto, nelle sue forme fisiologiche (scuola, sport, realtà educative...), e il contesto penale.
- Di particolare delicatezza e importanza è **curare che sia diffusa la cultura della giustizia riparativa in contesti di vita strutturalmente connotati da una particolare coercizione**: si pensa a luoghi in cui sono presenti limitazioni delle libertà personali e relazioni particolarmente ristrette, i conseguenti conflitti che si ingenerano tra chi li abita, quali gli istituti di pena e le comunità educative.
- Nella formazione e sensibilizzazione alla giustizia riparativa presso istituzioni, ordini e corpi professionali, appare prezioso **ricorrere tanto al dialogo interdisciplinare quanto alla testimonianza e alla trasposizione esperienziale 'tra pari'**: sia il confronto tra professionalità differenti sia la voce e l'esperienza di soggetti appartenenti alla medesima istituzione o professione è infatti in grado di veicolare il significato e il senso della giustizia riparativa, anche in relazione a un determinato ruolo, con particolare efficacia.
- È importante **prevedere anche a livello universitario corsi e approfondimenti sulla giustizia riparativa in tutti i settori che formano professionisti a contatto con la giustizia minorile e in generale con il sociale**: in tal modo si assicura una conoscenza diffusa dei temi legati alla giustizia riparativa sin dal principio del percorso formativo delle diverse professionalità che potrebbero essere coinvolte.
- Occorre **diffondere la mediazione scolastica quale strumento di risoluzione di conflitti**, tra pari e non: essa costituisce infatti un formidabile mezzo di sensibilizzazione e diffusione precoce della cultura della giustizia riparativa. Investire sul sistema scolastico, promuovendo formazione ed esperienze di giustizia riparativa, anche coinvolgendo famiglie e insegnanti, può altresì rendere più facilmente accessibile un percorso di mediazione penale o altro programma nei casi in cui i conflitti assumessero i contorni di un reato.



- È fondamentale **prevedere e costruire occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza**, attraverso iniziative mirate e diffuse di informazione e divulgazione: la diffusione all'interno della comunità più ampia della cultura della giustizia riparativa rimane il presupposto essenziale e irrinunciabile affinché tale paradigma possa mettere radici e contribuire alla costruzione e ricostruzione dei legami sociali.
- La diffusione della cultura della giustizia riparativa costituisce in ultima analisi il passaggio essenziale per **sostenere la stessa dimensione operativa della giustizia riparativa**: dalla fase della conoscenza di tale paradigma si può e si deve passare alla pratica dello stesso, attraverso il sostegno ai centri e l'attivazione dei programmi, assieme a tutto ciò che è necessario affinché la giustizia riparativa possa essere in concreto offerta e realizzata in modo diffuso sul territorio nazionale.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Allegati



Allegati

1. Nota di coinvolgimento Efrj
2. Nota di invito ai *focus group* interistituzionali
3. Nota per il coinvolgimento dei testimoni
4. Nota ai Cgm per il coinvolgimento degli enti di Gr
5. Traccia per i *focus group* con gli autori e con le vittime di reato
6. Traccia di intervista per genitori di autori e vittime di reato
7. Traccia per il *focus group* interistituzionale
8. Traccia per il *focus group* sui programmi diversi dalla mediazione penale
9. Questionario per gli enti che erogano servizi di giustizia riparativa



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0001594/2021 del 04/11/2021

European Forum for Restorative Justice
Chair
Tim Chapman

European Forum for Restorative Justice
Executive Director
Edit Törzs

info@euforumrj.org

The *Italian Independent Authority for Children and Adolescents* intends to carry out a national research on restorative justice in the juvenile penal system, in collaboration with *Istituto degli Innocenti*.

The Italian law no. 112 of 12 July 2011 establishing this Authority, indeed, sets as one of its objectives to «favouring the development of the culture of mediation and of any measure aimed at preventing or resolving with agreements conflicts involving persons of minor age, stimulating the training of operators in the sector» (article 3, paragraph 1, point o).

The project is in continuity with our previous work that resulted in the 2018 publication of the proposal document "Criminal mediation and other restorative justice pathways in juvenile criminal proceedings" (attached). Our past research focused on procedures and relationship between restorative justice and criminal proceedings. Our new research will focus, instead, on restorative justice practices in Italy and on the effects and impact that these paths produce in girls and boys, offenders and victims. It will be a qualitative research, to be developed through focus groups, circles and interviews with practitioners - magistrates, social workers, mediators - and youngsters.

In order to carry out the research, this Authority will rely on the expertise of a Scientific Committee composed of academics and mediation practitioners (Professor Adolfo Ceretti, Professor Giovanni Grandi, Dr. Maria Pia Giuffrida). Moreover, a Steering Committee will be set up, involving the Ministry of Justice.

Via de Villa Ruffa, 6 - 00196 Roma



The project starts with a preliminary phase of study and research on the state of the art of restorative justice practices at European level. European experience can offer, in fact, important examples for the dissemination of restorative justice in the juvenile criminal proceedings and relevant ideas about good practices and problems faced and possibly overcome. The European Forum for Restorative Justice is a privileged observatory on these topics.

Therefore, I hereby ask you to contribute to our research through online meetings/interviews. It would be valuable to have your qualified European overview on restorative justice programmes implemented in different countries and on the studies concluded or in progress on their impact. It would also be very useful to deepen, at a later stage, significant national experiences or research. Your participation would be an added value and would give further institutional and substantial emphasis to the research.

In the hope that this research may be the beginning of a fruitful cooperation with the common aim of promoting the well-being of juveniles, I send you my best regards.

Carla Garlatti



U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0000108/2022 del. 28/01/2022

Al Presidente del Tribunale per i minorenni di Ancona

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Ancona

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Direttore dell'USSM di Ancona

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Direttore dell'IPM di Ancona

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Coordinatore del Centro regionale
per la mediazione dei conflitti – Regione Marche

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Referente per la giustizia riparativa
del CGM di Bologna

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Oggetto: Giustizia riparativa in ambito penale minorile: ricerca qualitativa sugli effetti - Richiesta collaborazione

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e l'Istituto degli Innocenti, ha avviato una ricerca nazionale sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile.



Istituto
degli
Innocenti



La ricerca – di tipo qualitativo – si pone tre obiettivi:

- i. indagare gli effetti che tali percorsi producono nelle ragazze e nei ragazzi, vittime e autori di reato;
- ii. approfondire le pratiche di giustizia riparativa in uso in Italia in fase processuale ed esecutiva;
- iii. fornire una mappatura aggiornata circa la presenza di servizi di giustizia riparativa collegati con la giustizia minorile sul territorio nazionale.

In un momento di grande diffusione e di importanti investimenti nel campo della *restorative justice* appare imprescindibile, da un lato, approfondire i profili concernenti l'impatto che la giustizia riparativa può avere su chi partecipa a tali percorsi e sulla comunità circostante. Dall'altro lato, si ritiene fondamentale conoscere i programmi e i percorsi che vengono in questo ambito offerti nelle esperienze strutturate sui territori, allo scopo di favorire la circolazione di buone prassi e facilitare il superamento di ostacoli o criticità. La finalità è quella di raccogliere elementi utili alla costruzione di politiche pubbliche consapevoli e di contribuire alla sensibilizzazione della cittadinanza circa il senso di un approccio alla giustizia fondato sulla relazione e orientato alla ricostruzione del patto sociale.

In riferimento al primo degli obiettivi descritti, la ricerca prevede l'uso di due strumenti: i focus group e le interviste in alcune aree geografiche italiane i cui servizi di giustizia riparativa in ambito penale minorile si sono da lungo tempo strutturati in maniera stabile e continuativa operando attraverso un ancoraggio istituzionale significativo. I territori coinvolti sono: Torino, Milano, Trento, Ancona, Salerno, Catanzaro e Palermo.

I focus group saranno rivolti *in primis* ai diretti protagonisti dei percorsi, ovvero le ragazze e i ragazzi – vittime e autori di reato – che hanno partecipato a programmi di giustizia riparativa, per chiedere cosa ha significato e quali effetti ha prodotto l'aver preso parte a una simile esperienza.

Attraverso lo strumento dell'intervista si intende dar voce anche ai genitori che si renderanno disponibili.

Attraverso lo strumento del focus group verrà altresì ascoltato il punto di vista degli operatori: assistenti sociali, educatori, magistrati, mediatori, polizia penitenziaria della giustizia minorile. Ognuno, dal suo angolo di visuale, può infatti narrare quali cambiamenti ed effetti ha visto compiersi in chi ha attraversato l'esperienza di *restorative justice*.

Vista la rilevante esperienza nel Vostro territorio da Voi realizzata, Vi invitiamo pertanto a partecipare, anche nel tramite di Vostri delegati, al focus group interistituzionale che si terrà in modalità on-line il 1° marzo 2022, dalle 14.30 alle 17.00, su piattaforma che sarà indicata in tempo utile unitamente al link per il collegamento. Sarà possibile per ciascuna istituzione essere presente attraverso due rappresentanti, preferibilmente afferenti a professionalità diverse.



Confidando nella Vostra disponibilità a partecipare alla presente ricerca, Vi comunichiamo che con separata nota verranno inviati con maggiore dettaglio i temi oggetto del focus group, sui quali si desidera ascoltare il Vostro punto di vista e la Vostra esperienza.

Nel ringraziarVi anticipatamente per l'attenzione e il contributo che vorrete dare, sottolineiamo che la Vostra partecipazione si caratterizza come qualificante ai fini degli esiti della ricerca, in ordine alla quale si allega relativa sinossi progettuale.

Sarete contattati dalla componente dell'équipe di ricerca, per il necessario supporto nella fase organizzativa e per il coordinamento dei lavori. Per qualsivoglia esigenza di chiarimento o richiesta di ulteriori dettagli, è possibile contattarla sin d'ora all'indirizzo mail nonché telefonicamente al numero .

Con l'auspicio che questo possa costituire l'inizio di un processo di collaborazione fruttuoso nel comune intento di promuovere il benessere delle persone di minore età, Vi inviamo cordiali saluti

Carla Garlatti

*Autorità garante per
l'infanzia e l'adolescenza*

Isabella Mastropasqua

*Rappresentante del
Ministro della giustizia*

Aldo Fortunati

*Direttore Area Infanzia e Adolescenza
Istituto degli Innocenti*



U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 0000149/2022 del 07/02/2022

Al Direttore dell'USSM di Salerno

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Responsabile per il Centro
per la mediazione dei conflitti di Salerno

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Referente per la giustizia riparativa
del CGM di Napoli

— OMISSIS —

— OMISSIS —

E p.c.

Al Presidente del Tribunale per i minorenni di Salerno

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Salerno

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Al Direttore dell'IPM di Airola

— OMISSIS —

— OMISSIS —

Oggetto: Giustizia riparativa in ambito penale minorile: ricerca qualitativa sugli effetti - Richiesta collaborazione per focus group con ragazzi e interviste ai genitori



Istituto
degli
Innocenti



Gentilissimi,

facendo seguito alla nota n. 112 del 28 gennaio 2022, desideriamo anzitutto ringraziarVi per la disponibilità a collaborare alla realizzazione del progetto di ricerca sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile.

Con la presente siamo a richiedere la Vostra collaborazione nell'individuare e proporre la partecipazione al progetto, volontaria e anonima, a ragazzi e genitori. Per quanto riguarda i primi, l'intento è di comporre due gruppi – uno di ragazzi autori, l'altro di persone di minore età/giovani adulti che sono stati offesi dal reato – costituito ciascuno da 3-5 componenti.

Quali criteri per l'individuazione dei partecipanti si richiede:

- di assicurare, ove possibile, una presenza rappresentativa di entrambi i sessi;
- che i ragazzi autori di reato siano fuoriusciti dal circuito penale;
- che l'esperienza di giustizia riparativa, sia per gli autori che per le vittime, risalga a non più di cinque anni fa;
- che l'esperienza di giustizia riparativa a cui hanno preso parte abbia contemplato l'incontro diretto fra vittima e autore di reato;
- che si tratti preferibilmente, ma senza che questo costituisca un criterio di esclusione, di ragazzi divenuti maggiorenni. Per le persone di minore età sarà necessario acquisire le relative autorizzazioni da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ai ragazzi individuati per la partecipazione al focus si richiederà previamente di rispondere a un breve questionario avente la finalità di avviare l'autoriflessione sull'esperienza vissuta. Il focus group, condotto da un'équipe di ricerca, si svolgerà in presenza presso il Centro di giustizia riparativa o altro locale che non rimandi direttamente alla dimensione del processo penale, reputato idoneo quanto a garanzie di riservatezza ed 'equiprossimità' alle parti.

È inoltre opportuno, per motivi logistici e organizzativi, che in un'unica data o in date contigue venga fissato il focus relativo agli autori di reato e quello rivolto alle vittime.

Si chiede altresì il Vostro supporto nell'individuare e contattare alcuni genitori – non necessariamente dei ragazzi che partecipano ai focus group – disponibili per un'intervista, individuale o di coppia, da svolgersi in presenza o online a seconda delle preferenze e delle possibilità.

Quale momento di condivisione delle finalità del progetto e per offrire informazioni più dettagliate volte a facilitare l'organizzazione dei focus group e delle interviste con ragazzi e genitori, Vi invitiamo a partecipare – personalmente o tramite un vostro delegato – a un momento di incontro con tutte le realtà territoriali aderenti al progetto che si terrà il 15 febbraio dalle 16.30 alle 18.00, in



modalità on-line su piattaforma che vi sarà tempestivamente indicata insieme al link per il collegamento.

In ogni caso, si chiede ai direttori degli Uffici di servizio sociale per i minorenni e ai coordinatori dei Centri di giustizia riparativa di individuare il nominativo di un funzionario/operatore referente con il quale rapportarsi per le finalità descritte.

Sarete contattati dalla — OMISSIS — componente dell'equipe di ricerca, per il necessario supporto nella fase organizzativa e per il coordinamento dei lavori. Per qualsivoglia esigenza di chiarimento o richiesta di ulteriori dettagli, è possibile contattarla sin d'ora all'indirizzo mail — OMISSIS — nonché telefonicamente al numero — OMISSIS — .

Vi ringraziamo nuovamente per il prezioso contributo, certi che la ricerca, anche grazie al Vostro apporto, potrà favorire una corretta conoscenza e comprensione dei significati della giustizia riparativa, dei bisogni che è in grado di incontrare e soddisfare, nonché delle potenzialità che può esprimere per la cittadinanza tutta e per le persone di minore età in particolare.

Cordiali saluti

Carla Garlatti

*Autorità garante per
l'infanzia e l'adolescenza*

Isabella Mastropasqua

*Rappresentante del
Ministro della giustizia*

Aldo Fortunati

*Direttore Area Infanzia e Adolescenza
Istituto degli Innocenti*



Ai Dirigenti
dei Centri per la giustizia minorile

Oggetto: Ricerca sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile – Richiesta collaborazione

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in collaborazione con il Ministero della Giustizia e l'Istituto degli Innocenti ha avviato una ricerca nazionale sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile.

La ricerca – di tipo qualitativo e di cui, a ogni buon fine, si allega sinossi (Allegato A) – presenta la finalità di raccogliere elementi utili alla costruzione di politiche pubbliche consapevoli e di contribuire alla sensibilizzazione della cittadinanza circa il senso di un approccio alla giustizia fondato sulla relazione e orientato alla ricostruzione del patto sociale.

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N. 00000681/2022 del. 03/06/2022

In particolare, si pone tre obiettivi:

- indagare gli effetti che i percorsi di giustizia riparativa producono nelle ragazze e nei ragazzi, vittime e autori di reato;
- approfondire i programmi di giustizia riparativa in uso in Italia in fase processuale ed esecutiva;
- fornire una mappatura aggiornata circa la presenza di servizi/enti di giustizia riparativa collegati con la Giustizia minorile sul territorio nazionale.

In un momento di grande diffusione e di importanti investimenti nel campo della *restorative justice* appare imprescindibile, infatti, approfondire i profili concernenti l'impatto che la giustizia riparativa può avere su chi partecipa a tali percorsi e sulla comunità circostante. Inoltre, si ritiene fondamentale conoscere i programmi e i percorsi che vengono in questo ambito offerti nelle esperienze strutturate sui territori, allo scopo di favorire la circolazione di buone prassi e facilitare il superamento di ostacoli o criticità.

In riferimento al secondo e al terzo degli obiettivi, relativi rispettivamente ai programmi di giustizia riparativa in uso in Italia e alla mappatura aggiornata, si richiede la vostra collaborazione, nel tramite dei referenti interdistrettuali per la giustizia riparativa, per l'individuazione dei servizi/enti attivi nel campo della *restorative justice*, facendosi con tale locuzione riferimento a ogni programma «che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale» (Racc. CoE 2018/8, § 3), attraverso strumenti dialogici quali la mediazione penale, la *restorative conference*, nelle sue varie tipologie, o il *circle* (cfr. §§ 4 e 5, Racc. 2018/8).



In tale direzione, si chiede, cortesemente, di compilare la tavola di cui all'Allegato B, che raccoglie alcuni dati pubblici e non sensibili relativi ai centri e agli enti di terzo settore operanti nel campo della giustizia riparativa in ambito penale minorile, sia in fase processuale che in fase esecutiva. In particolare, si chiede di indicare le informazioni di contatto che riguardano:

- i centri o servizi di mediazione penale e giustizia riparativa presso enti pubblici;
- gli enti di terzo settore che erogano programmi di giustizia riparativa in collaborazione con una o più istituzioni afferenti alla giustizia penale minorile (tribunale, procura, articolazioni del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, enti locali, ecc.), tramite protocolli, convenzioni o altri accordi formali;
- gli enti di terzo settore che erogano programmi di giustizia riparativa in ambito penale minorile tramite l'avvenuta assegnazione di appositi progetti (almeno uno negli ultimi 3 anni).
- Gli enti – sia pubblici sia di terzo settore – che stanno avviando una sperimentazione o si stanno strutturando per offrire un servizio di giustizia riparativa in ambito penale minorile.

Al fine di realizzare gli obiettivi progettuali, gli enti in questione saranno invitati prima alla compilazione di un questionario (che sarà condiviso con Voi, per Vostra opportuna conoscenza, appena definitivamente validato) poi alla partecipazione – con la sola esclusione degli enti in via di sperimentazione o strutturazione – a un *focus group* avente ad oggetto i programmi erogati, in particolare diversi dalla mediazione penale.

Per qualsivoglia esigenza di chiarimento o richiesta di ulteriori dettagli, è possibile contattare la
— OMISSIS — componente dell'*équipe* di ricerca, all'indirizzo mail di seguito indicato nonché telefonicamente al numero — OMISSIS —

Si chiede di far pervenire quanto richiesto, preferibilmente entro il 22 giugno, contestualmente ai seguenti indirizzi e-mail: — OMISSIS —

Certi della consueta e proficua collaborazione, nel ringraziarVi anticipatamente, preme sottolineare quanto il Vostro contributo si caratterizza come altamente qualificante ai fini degli esiti della ricerca.

Cordiali saluti

Carla Garlatti

Autorità garante per l'infanzia e
l'adolescenza

Isabella Mastropasqua

Rappresentante del Ministro
della giustizia

Aldo Fortunati

Direttore Area Infanzia e
Adolescenza Istituto degli
Innocenti



TRACCIA PER I FOCUS GROUP CON GLI AUTORI E CON LE VITTIME DI REATO

Domande sintetiche in relazione alle dimensioni di ricerca

A) EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER AUTORI E VITTIME DI REATO

Cosa è cambiato nella vostra vita dopo aver partecipato a un percorso di giustizia riparativa?

- Nella relazione con l'accaduto (reato e conseguenze del reato)
- Nella relazione con se stessi
- Nella relazione con la persona incontrata (vittima o autore di reato)
- Nella relazione con la famiglia e la comunità
- Nella concezione della giustizia
- Altro

B) EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER LA COMUNITÀ

Cosa è cambiato per le persone a voi vicine dopo la vostra partecipazione a un percorso di giustizia riparativa?

- Per la famiglia
- Per gli amici e la rete sociale
- Per la comunità in senso ampio

C) ASPETTATIVE SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Quali aspettative avevate sul percorso di giustizia riparativa? Sono state realizzate?



Istituto
degli
Innocenti



Documento operativo per la conduzione dei focus

Il focus group viene condotto, salvo eventuali eccezioni, in presenza, con la metodologia del circle. I gruppi, uno per le vittime e uno per gli autori di reato, saranno composti da 3-5 ragazzi/e ciascuno. Durata prevista: 2 h e 30 min. Con l'eventuale supporto di un talking piece, viene data parola in modo circolare, nell'ordine di seduta, sulle domande che via via vengono poste. Il focus è condotto da due facilitatori, che nei limiti del possibile rispondono anche essi alle domande cui possono rispondere (es. rompighiaccio). Viene fatta una breve presentazione circa il momento che sta per iniziare, per il quale vigono le regole della giustizia riparativa: volontarietà nella presenza e nel prendere o meno parola, confidenzialità e non giudizio rispetto ai contenuti.

0. Giro di presentazioni con domanda rompighiaccio (per esempio, una cosa bella successa questa settimana)
1. Domanda per creare un clima di ascolto: Di cosa avete bisogno per poter parlare liberamente qui oggi?

Proposta di attivazione. Viene posto al centro un foglio grande con un cerchio in cui chiediamo ai partecipanti di scrivere in modalità brain-storming le parole che vengono loro in mente pensando al reato. Sottolineando che questo episodio ha segnato un 'prima' e un 'dopo', sul retro dello stesso foglio tracciamo due linee, relative rispettivamente a 'dopo il reato' e 'dopo la giustizia riparativa'.

Seguono le domande che si concentrano sul periodo 'dopo' il reato, che andranno poi messe in relazione alle domande speculari sul 'dopo' la giustizia riparativa (v. § 3).

2. Dopo il reato: foglio con la prima linea
 - Il reato segna un prima e un dopo. Cosa è cambiato nella vostra vita dopo il reato?

Stimoli da tematizzare, nel caso in cui non emergessero spontaneamente:

- Sentite che è cambiato qualcosa in voi stessi, per esempio vi vedevate o vi sentivate diversi?
- Come hanno reagito le persone vicine a voi, come la famiglia e gli amici, dopo l'accaduto?
- È cambiato qualcosa nel rapporto con la vostra famiglia e i vostri amici?
- Come vedevate l'autore/vittima, cosa vi veniva in mente o cosa provavate quando pensavate a lui/lei/loro?

3. Dopo la giustizia riparativa: si aggiunge una seconda linea sul foglio
 - Anche l'incontro di mediazione può aver segnato un prima e un dopo. Cosa avete pensato quando è arrivata la proposta di partecipare a una mediazione?
 - Poi avete accettato. Perché? Cosa cercavate, cosa vi spingeva?
 - Avete trovato quello che cercavate?
 - Avete trovato anche qualcosa di inaspettato?
 - È cambiato qualcosa nella vostra vita dopo l'incontro di mediazione?



Istituto
degli
Innocenti



Stimoli da tematizzare, nel caso in cui non emergessero spontaneamente:

- Sentite che è cambiato anche qualcosa in voi o nel vostro modo di vedere quello che è successo?
 - Come hanno reagito le persone vicine a voi, come la famiglia e gli amici, dopo la mediazione?
 - È cambiato qualcosa nel rapporto con la vostra famiglia e i vostri amici, dopo la mediazione?
 - È cambiato qualcosa nel vostro modo di vedere l'autore/vittima dopo l'incontro?
 - Questa esperienza è stata seguita da un atto di riparazione, materiale o simbolica? Se sì, che significato ha avuto per voi?
 - Ora un'ultima domanda difficile. La tua opinione su cosa sia la giustizia è cambiata dopo l'esperienza di giustizia riparativa?
4. Domanda di alleggerimento (per esempio, cosa farete una volta usciti di qui?).



Istituto
degli
Innocenti



TRACCIA DI INTERVISTA PER GENITORI DI AUTORI E VITTIME DI REATO

Domande sintetiche in relazione alle dimensioni di ricerca

A) EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER AUTORI E VITTIME DI REATO

Cosa è cambiato nella vita di suo/a figlio/a dopo la partecipazione a un percorso di giustizia riparativa?

- Nella relazione con l'accaduto (reato e conseguenze del reato)
- Nella relazione con se stessi
- Nella relazione con la persona vittima incontrata
- Nella relazione con la famiglia e la comunità
- Nella concezione della giustizia
- Altro

B) EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER LA COMUNITÀ

Cosa è cambiato per voi, come famiglia, e per le persone a voi vicine dopo la partecipazione di suo/a figlio/a a un percorso di giustizia riparativa?

- Per la famiglia
- Per gli amici e la rete sociale
- Per la comunità in senso ampio

C) ASPETTATIVE SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Quali aspettative avevate sul percorso di giustizia riparativa, come genitori? Sono state realizzate?

D) RUOLO DEI SERVIZI RISPETTO ALL'IMPATTO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Come valuta l'operato dei servizi rispetto al percorso di giustizia riparativa?



Ministero della Giustizia



Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

Istituto
degli
Innocenti



Documento operativo per la conduzione dell'intervista

Le interviste vengono svolte in presenza oppure on line, a seconda delle possibilità e delle disponibilità, con uno o entrambi i genitori.

1. Descrizione sintetica del quadro in cui si inserisce il racconto che stiamo per affrontare, con riferimento agli episodi che l'intervistato ritiene utili per comprendere l'accaduto.

2. Dopo il reato

- Pensando alla fase successiva al reato, cosa è cambiato nella vita di suo/a figlio/a?

Stimoli da tematizzare, nel caso in cui non emergessero spontaneamente:

- Cosa è cambiato nel rapporto di suo/a figlio/a con se stesso/a?
- Cosa è cambiato nel rapporto tra suo/a figlio/a figlio e la vostra famiglia o gli amici?
- Dopo il reato, secondo lei, suo/a figlio/a come vedeva l'autore/vittima del reato? Cosa provava quando pensava a lei/lui/loro?

3. Dopo il percorso di giustizia riparativa

- Pensando alla fase successiva al percorso di mediazione, è cambiato qualcosa nella vita di suo/a figlio/a?

Stimoli da tematizzare, nel caso in cui non emergessero spontaneamente:

- Cosa è cambiato nel rapporto di suo/a figlio/a con se stesso/a in relazione all'accaduto?
- Cosa è cambiato nel rapporto tra suo/a figlio/a figlio e la vostra famiglia o gli amici?
- Dopo l'incontro, è cambiato qualcosa nel modo in cui suo/a figlio/a vedeva l'autore/vittima?

4. Cosa si aspettava da questo percorso come genitore? Le sue aspettative sono state realizzate? In caso negativo, potrebbe spiegarci perché sono state deluse?

5. Ritiene che il percorso di mediazione abbia avuto degli effetti anche su di lei e su altri membri della famiglia? Ritiene abbia avuto degli effetti anche sulla cerchia sociale attorno a voi?

6. La sua opinione su cosa sia la giustizia è cambiata dopo l'esperienza di mediazione?

7. Nel percorso fatto avete incontrato diversi soggetti, come i magistrati, gli assistenti sociali, i mediatori, etc. Come valuta l'operato di questi o altri servizi rispetto al percorso di mediazione? C'è qualcosa che secondo voi ha funzionato molto bene, e qualcosa al contrario che poteva essere fatto in modo diverso?



Istituto
degli
Innocenti



PROGETTO DI RICERCA SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO PENALE MINORILE

Traccia per il *focus group* interistituzionale

Premessa.

Con la locuzione 'giustizia riparativa' si fa riferimento a quanto descritto dalle normative sovranazionali in merito, e dunque a ogni percorso «che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale» (Racc. CoE 2018/8, § 3), mediante strumenti quali la mediazione penale, la *restorative conference*, nelle sue varie tipologie (*community conference*, *family group conference*), il *circle* e qualsiasi altro strumento che contempli l'incontro e il dialogo tra la vittima e l'autore dell'illecito, insieme eventualmente ad altre persone direttamente o indirettamente toccate dal reato (cfr. §§ 4 e 5, Racc. CoE 2018/8).

Di seguito l'indicazione delle domande attorno alle quali verte il *focus group* interistituzionale:

A) EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER AUTORI E VITTIME DI REATO

- 1.1** Nella vostra esperienza, dalla prospettiva dei rispettivi ruoli professionali, cosa vedete nei ragazzi autori di reato che hanno partecipato a percorsi di giustizia riparativa? Potete cogliere degli effetti, dei cambiamenti? Se sì, di che tipo?

Di seguito alcuni spunti, da non considerarsi esaustivi:

- Nella relazione con l'accaduto (reato e conseguenze del reato)
- Nella relazione con se stessi
- Nella relazione con la persona vittima incontrata
- Nella relazione con la famiglia e la comunità
- Nella concezione della giustizia
- Altro

- 1.2** Nella vostra esperienza, dalla prospettiva dei rispettivi ruoli professionali, cosa vedete nelle vittime di reato che hanno partecipato a percorsi di giustizia riparativa? Potete cogliere degli effetti, dei cambiamenti? Se sì, di che tipo?

Di seguito alcuni spunti, da non considerarsi esaustivi:

- Nella relazione con l'accaduto (reato e conseguenze del reato)
- Nella relazione con se stessi
- Nella relazione con l'autore del reato incontrato
- Nella relazione con la famiglia e la comunità
- Nella concezione della giustizia
- Altro



Istituto
degli
Innocenti



B) EFFETTI DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA PER LA COMUNITÀ

2. Dalla prospettiva dei vostri ruoli professionali, avete avuto la possibilità di osservare gli effetti della giustizia riparativa anche per le persone vicine a vittime e autori di reato, o più ampiamente per la comunità? Se sì, che effetti avete colto?

Di seguito alcuni spunti, da non considerarsi esaustivi:

- Per la famiglia
- Per gli amici e la rete sociale
- Per la comunità in senso ampio

C) ASPETTATIVE SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

3. Cosa vi aspettate da un buon percorso di giustizia riparativa?

Di seguito alcuni spunti, da non considerarsi esaustivi:

- Sul piano personale
- Sul piano relazionale
- Sul piano processuale
- Sul piano riparativo
- Altro

D) RUOLO DEI SERVIZI RISPETTO ALL'IMPATTO DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

4. Rispetto al ruolo dei servizi che ruotano attorno alla giustizia minorile, anche in un'ottica di rete, cosa ostacola e cosa favorisce un buon impatto della giustizia riparativa?



Istituto
degli
Innocenti



PROGETTO DI RICERCA SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA IN AMBITO PENALE MINORILE

Traccia per il focus group sui programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione penale

Premessa.

Con la locuzione 'giustizia riparativa' in riferimento al sistema penale si intende ogni percorso «che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale» (Racc. CoE 2018/8, § 3), mediante strumenti quali la *victim-offender mediation* (mediazione penale), la *restorative conference*, nelle sue varie tipologie (*community conference*, *family group conference*), il *circle* e qualsiasi altro strumento che contempli l'incontro e il dialogo tra la vittima e l'autore dell'illecito, insieme eventualmente ad altre persone direttamente o indirettamente toccate dal reato (cfr. §§ 4 e 5, Racc. CoE 2018/8).

Il *focus group* avrà ad oggetto i programmi *diversi* dalla mediazione penale, intesa quale momento di dialogo, diretto o indiretto, tra la vittima e l'autore di un reato con il supporto di mediatori. Tale strumento dunque, maggiormente diffuso e conosciuto in Italia, *non* sarà oggetto del *focus group*.

Posta la diversità di denominazioni utilizzate per i programmi diversi dalla mediazione, si specifica che cosa si intende per:

- *family group conference*, ovvero un incontro, anche altrimenti denominato, allargato alla presenza – oltre che dell'autore e della vittima di reato – di membri della famiglia delle parti.
- *community conference*, ovvero un incontro, anche altrimenti denominato, allargato alla presenza – oltre che dell'autore e della vittima di reato – anche di membri della comunità o persone di supporto, diversi dai soli familiari (es. insegnanti, amici, esponenti del territorio, delle istituzioni, ecc.)
- *circle*, ovvero un incontro allargato, anche altrimenti denominato, condotto con una metodologia di parola 'circolare' tra i partecipanti.

Di seguito l'indicazione delle domande attorno alle quali verte il *focus group*.

A) PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA DIVERSI DALLA MEDIAZIONE PENALE

A.1. Quali programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione proponete? Come li chiamate?

A.2. Chi partecipa a ciascuno di questi programmi?

Di seguito alcuni spunti non esaustivi:

- Autori di reato
- Vittime di reato



- Vittime di reato a-specifiche
- Familiari
- Persone afferenti alla cerchia sociale
- Esponenti della comunità di riferimento
- Esponenti delle istituzioni
- Altro

B) METODOLOGIA E ORGANIZZAZIONE

B.1. Con riferimento alla metodologia e all'organizzazione, come si caratterizza l'erogazione di questi programmi rispetto alla mediazione penale?

- Di seguito alcuni spunti non esaustivi:
- Criteri nel valutare quando proporre un programma diverso dalla mediazione (es. tipologia di reato, contesto relazionale/sociale delle parti, fase processuale o esecutiva, altro)
 - Modalità di preparazione dell'incontro (modalità di individuazione e coinvolgimento delle persone, colloqui preliminari, altro)
 - N. di mediatori penali e loro ruolo, eventuale formazione specifica
 - Modalità di conduzione e svolgimento dell'incontro (regole, turni di parola, fasi, altro)
 - Altro

C) EFFETTI E RISULTATI

C.1. Nel complesso, come valutate gli effetti o i risultati di questi programmi, anche in confronto alla mediazione penale?

- Di seguito alcuni spunti non esaustivi:
- Possibilità di coinvolgimento di tutte le persone interessate
 - Reazioni alla proposta di un programma diverso dalla mediazione
 - Partecipazione effettiva delle persone coinvolte
 - Accordi riparativi, materiali o simbolici
 - Livello di soddisfazione per le parti e per gli altri partecipanti
 - Coinvolgimento e ricadute sulla comunità
 - Altro

C.2. Sono previste delle verifiche distanziate nel tempo? Se sì, di che tipo?

D) OSTACOLI E OPPORTUNITÀ PER I PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA DIVERSI DALLA MEDIAZIONE PENALE

D. 1. Cosa ostacola oggi e cosa invece favorirebbe l'offerta di programmi di giustizia riparativa diversi dalla mediazione penale?



Istituto
degli
Innocenti



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



Ministero della Giustizia

Questionario per gli enti che erogano servizi di giustizia riparativa

Gentilissimi,

in riferimento al progetto di ricerca sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile in Italia, sottoponiamo alla vostra attenzione il presente questionario.

Il documento intende raccogliere alcune informazioni orientate a fornire una presentazione dei centri e degli enti del privato sociale che erogano servizi di giustizia riparativa e offrire una ricognizione dei programmi che vengono erogati nel contesto del sistema penale minorile, anche rispetto al funzionamento della rete territoriale.

Per molte domande potranno essere selezionate una o più risposte tra quelle indicate; in altri casi sarà richiesta una breve considerazione rispetto alla vostra esperienza professionale.

Vi ringraziamo per la disponibilità a partecipare.

Il team di ricerca



A. Informazioni generali

Ente di appartenenza	
Distretto/i di Corte d'Appello su cui opera l'ente	
Responsabile (nome e cognome)	
Qualifica del responsabile (mediatore o altro)	
Nome, cognome e qualifica del compilatore (se diverso dal responsabile)	

B. Informazioni su organizzazione e struttura dei centri e degli enti che erogano programmi di giustizia riparativa

1. Il suo ente di appartenenza costituisce (una risposta valida):

- Un Centro di giustizia riparativa e mediazione istituito da un ente pubblico
 - che opera con personale proprio
 - che opera con mediatori penali del privato sociale in convenzione
- Un Centro di giustizia riparativa e mediazione istituito da una cooperativa o un soggetto del privato sociale
- Una cooperativa o un soggetto del privato sociale che eroga programmi di giustizia riparativa tramite specifici progetti
- Altro, specificare

2. Se si tratta di un Centro di giustizia riparativa e mediazione istituito da un ente pubblico, potrebbe indicare l'anno della sua costituzione



2.1. Nel caso di un Centro istituito da un ente pubblico, quale è stato l'atto formale di avvio? (una risposta valida)

- Determina, delibera o altro atto di competenza comunale
 - Determina, delibera o altro atto di competenza regionale
 - Protocollo o altro atto con il coinvolgimento del Ministero della Giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile di comunità e sue articolazioni territoriali)
 - Altro, specificare
-

2.2 Dove è la sede operativa del Centro o ente? (una sola risposta)

- Locali della regione
 - Locali del comune capoluogo di provincia
 - Locali dell'unione di comuni
 - Locali della città metropolitana
 - Locali del Ministero della Giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile di comunità e sue articolazioni territoriali)
 - Altro, specificare
-

3. Se si tratta di un soggetto del privato sociale, potrebbe indicare l'anno di inizio delle attività in materia di giustizia riparativa:

3.1 Se si tratta di un soggetto del privato sociale, è iscritto nell'elenco del Centro per la giustizia minorile?

- Sì
- No

3.1.1 Se sì, presso quale/i Centro/i per la giustizia minorile?



3.2 Nel caso di un soggetto del privato sociale, la cooperativa o l'associazione che lei rappresenta si occupa da Statuto (sono possibili più risposte):

- Di mediazione penale e altri programmi di giustizia riparativa
- Di altre tematiche relative alla giustizia minorile
- Di percorsi di inserimento per persone in esecuzione penale, minori di età e adulti
- Di questioni che riguardano varie problematiche di carattere sociale
- Di formazione

Specificare il tipo di formazione

-
- Altro, specificare
-

4. L'erogazione dei programmi di giustizia riparativa da parte dell'ente da lei rappresentato è stata svolta (una risposta valida):

- In maniera continuativa dall'anno di avvio delle attività
 - In maniera intermittente
 - Altro, specificare
-

5. Nel territorio di riferimento su cui opera l'ente da lei rappresentato, rispetto al distretto di Corte di Appello, il servizio è (una risposta valida):

- Disponibile per l'intero distretto
 - Disponibile solo per una parte del distretto
 - Altro, specificare
-

5.1 Nel caso in cui il servizio fosse disponibile solo per una parte del distretto, potrebbe specificare le motivazioni di questa modalità?



6. Rispetto al suo ente di riferimento, quali sono le fonti di finanziamento prevalenti delle attività di giustizia riparativa? (sono possibili più risposte)

- Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
 - Cassa delle Ammende
 - Fondi regionali
 - Fondi comunali
 - Fondo Sociale Europeo
 - Altro, specificare
-

7. Le attività legate ai programmi di giustizia riparativa sono inserite nei Piani sociali regionali/Piani di zona? (una risposta valida)

- Sì
- No
- Non so

C. Formazione e sensibilizzazione

1. Il suo ente garantisce occasioni di formazione e aggiornamento ai propri mediatori? (una risposta valida)

- Sì
- No

1.1. Se sì, di che tipo? Specificare sinteticamente la durata e la frequenza di tali momenti formativi



1.2. Se sì, potrebbe indicare sinteticamente le tematiche affrontate?

2. Sono state svolte attività di sensibilizzazione rivolte alla comunità in materia di giustizia riparativa? (una risposta valida)

- Sì
- No

2.1. Se sì, di che tipo? (sono possibili più risposte)

- Incontri pubblici aperti alla cittadinanza
- Produzione di documenti cartacei o elettronici con la descrizione dei servizi
- Pagine web o social dedicate
- Articoli di testate locali, anche *on line*
- Altro, specificare

D. Le reti nei programmi di giustizia riparativa

1. Il suo ente di appartenenza cura adeguatamente la strutturazione di reti e collaborazioni finalizzate all'erogazione dei programmi di giustizia riparativa? (una risposta valida)

Per niente Poco Abbastanza Molto

2. Il suo ente di appartenenza cura la costruzione di accordi tra le istituzioni interessate all'erogazione di programmi di giustizia riparativa (ad esempio, attraverso l'individuazione di referenti, la costituzione di tavoli tecnici, l'organizzazione di incontri di confronto): (una risposta valida)

- Sì
- No



2.1. Se sì, l'oggetto di tali accordi e collaborazioni riguarda prevalentemente (una risposta valida)

- Criteri generali e procedure per l'attivazione di programmi di giustizia riparativa
 - Singoli casi specifici (es. valutazione di opportunità dell'invio, valutazione sul programma da proporre...)
 - Entrambi gli aspetti
 - Altro, specificare
-

3. Il suo ente di appartenenza cura rapporti con enti di altri territori, che si occupano di programmi di giustizia riparativa? (una risposta valida)

- Sì
- No

3.1. Se sì, si tratta di collaborazioni extraterritoriali (una risposta valida)

- Strutturate e formalizzate
 - Non strutturate e informali
 - Altro, specificare
-

3.2. Se sì, i confronti che si realizzano nell'ambito di tali collaborazioni riguardano prevalentemente (una risposta valida)

- Criteri generali e procedure per l'attivazione di programmi di giustizia riparativa
 - Singoli casi specifici (es. valutazione di opportunità dell'invio, valutazione sul programma da proporre...)
 - Entrambi gli aspetti
 - Altro, specificare
-

4. In un'ottica di rete, potrebbe indicare cosa faciliterebbe una migliore erogazione e diffusione dei diversi programmi di giustizia riparativa?



E. Programmi di giustizia riparativa

Domanda filtro. Da quanto tempo l'ente da lei rappresentato ha avviato le attività in materia di giustizia riparativa in ambito penale minorile?

- Da più di 10 anni
- Da 3 a 10 anni
- Da meno di 3 anni
- L'ente è in fase di strutturazione o deve avviare le attività

[Questa domanda crea un filtro tra centri ed enti con esperienze strutturate temporalmente e centri ed enti ancora in fase di strutturazione. Per chi sceglie le prime tre modalità di risposta si avvia la parte del questionario relativa ai programmi (dalla domanda 1). A chi sceglie l'ultima risposta è proposta la seguente domanda:]

- Che tipo di programmi intendete offrire?

- Mediazione
- Conferencing
- Circle
- Altro, specificare

1. Rispetto all'operato del suo ente di appartenenza, quanto sono diffusi i seguenti programmi di giustizia riparativa? (una risposta per ciascuna riga)

Mediazione penale	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Conferencing (incontro allargato ad altre persone oltre all'autore e alla vittima)	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Circle (incontro allargato con una metodologia di parola circolare)	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Altro, specificare _____ _____	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>



2. Rispetto alle forme di mediazione, nell'operato del suo ente di appartenenza, quanto sono frequenti le seguenti pratiche? (una risposta per ciascuna riga)

Mediazione penale diretta	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Mediazione penale indiretta (assenza di un incontro di persona, ma scambio di messaggi in forma orale o scritta in via mediata)	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Mediazione penale aspecifica (una delle parti non è quella coinvolta nel fatto storicamente accaduto, ma ha vissuto un'esperienza analoga)	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Mediazione endo-carceraria	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>

3. Rispetto a uno dei tre principali programmi (mediazione, conferencing, circle), potrebbe descriverci brevemente un'esperienza che ritiene particolarmente significativa?



4. Rispetto alle seguenti attività, potrebbe indicare per l'ente da lei rappresentato quali sono i dati relativi all'ultimo anno (2021)?

	Numero
Casi inviati al centro o all'ente di appartenenza	
Minori autori di reato complessivamente coinvolti (negli invii)	
Vittime complessivamente coinvolte (negli invii)	
Colloqui preliminari che indicativamente non hanno avuto seguito con un programma (casi di non effettuabilità o altrimenti denominati)	
Mediazioni	
Conferencing	
Circle	
Altro	



5. Nelle attività dell'ente da lei rappresentato, l'innesto dei programmi di giustizia riparativa nel sistema penale minorile nelle seguenti fasi è diffuso (una risposta per ciascuna riga):

Nella fase delle indagini preliminari, ex art. 9 d.P.R. 448/1988	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Nella fase dell'udienza preliminare, ex art. 9 d.P.R. 448/1988	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Nel corso della sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 28 d.P.R. 448/1988	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Nel corso della fase esecutiva della pena negli istituti penali minorili	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Nel corso della fase esecutiva della pena nell'ambito di misure penali di comunità	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>
Altro, specificare	per nulla <input type="checkbox"/>	poco <input type="checkbox"/>	abbastanza <input type="checkbox"/>	molto <input type="checkbox"/>

6. Nel suo territorio di riferimento, i programmi di giustizia riparativa sono proposti a minorenni non imputabili (una risposta valida)

- Sì
- No

7. Nelle attività del suo ente di appartenenza, i programmi di giustizia riparativa sono proposti anche per reati di particolare gravità (una risposta valida)

- Sì
- No



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Appendice normativa



Titolo IV

Disciplina organica della giustizia riparativa

Capo I

Principi e disposizioni generali

Sezione I

Definizioni, principi e obiettivi

Art. 42

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

c) persona indicata come autore dell'offesa:

- 1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;
- 2) la persona sottoposta alle indagini;
- 3) l'imputato;
- 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;
- 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;
- 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344 -bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;

d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'of-



fesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;

e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;

f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;

g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

2. I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.

Art. 43

Principi generali e obiettivi

1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti

pregiudizievoli causati dall'offesa;

b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;

d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;

e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;

f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;

g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;

h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.

2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.

3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.



4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

Sezione II

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

Art. 44

Principi sull'accesso

1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.

2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344 -bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

Art. 45

Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:

a) la vittima del reato;

b) la persona indicata come autore dell'offesa;

c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;

d) chiunque altro vi abbia interesse.



Sezione III

Persone minori di età

Art. 46

Diritti e garanzie per le persone minori di età

1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minore, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

Capo II

Garanzie dei programmi di giustizia riparativa

Sezione I

Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

Art. 47

Diritto all'informazione

1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonché da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi



tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonché ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.

5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

Art. 48

Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.

2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.



Art. 49

Diritto all'assistenza linguistica

1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.

2. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore.

3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore.

4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Sezione II

Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

Art. 50

Dovere di riservatezza

1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.

2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.



Art. 51

Inutilizzabilità

1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

Art. 52

Tutela del segreto

1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale.

2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.

3. Non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.

4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano depresso o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.

5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sé reato.



Capo III

Programmi di giustizia riparativa

Sezione I

Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

Art. 53

Programmi di giustizia riparativa

1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:

a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;

b) il dialogo riparativo;

c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

Art. 54

Attività preliminari

1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.

2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

Art. 55

Svolgimento degli incontri

1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.



2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.

3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.

4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

Art. 56

Disciplina degli esiti riparativi

1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.

2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adopearsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.

5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

Sezione II

Valutazione dell'autorità giudiziaria

Art. 57.

Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.



2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria precedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

Art. 58

Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

Capo IV

Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività

Sezione I

Formazione dei mediatori esperti

Art. 59

Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.

4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonché allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.



6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.

7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

8. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonché le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

Sezione II

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 60

Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, nonché i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalità di revisione dell'elenco, nonché la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di



cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, nonché i requisiti di onorabilità e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.

3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo V

Servizi per la giustizia riparativa

Sezione I

Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

Art. 61

Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della

Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

2. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

3. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.

5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-



que, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 62

Livelli essenziali delle prestazioni

1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.

Sezione II

Centri di giustizia riparativa

Art. 63

Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.

2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

a) il Ministero della giustizia;

b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello;

e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.

3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.

4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.



5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:

- a) il fabbisogno di servizi sul territorio;
- b) la necessità che l'insieme dei Centri assicurati per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;
- c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.

6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 64

Forme di gestione

1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.

2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.

3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.



Art. 65

Trattamento dei dati personali

1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2 -sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualità di titolari del trattamento.

2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 66

Vigilanza del Ministero della giustizia

1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

Art. 67

Finanziamento

1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la



giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.

2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org

ISBN 9788894447682